



**TRIBUNALE DI MASSA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO***

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico **dott. Domenico Provenzano**, ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2818/2016 R.G.A.C. promossa da

**Savarese Carlo**

rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pontremoli e dall'Avv. Maria Angela Pagani, in virtù di procura agli atti, domiciliati presso l'indirizzo PEC del primo legale [alessandro.pontremoli@avv.sp.legalmail.it](mailto:alessandro.pontremoli@avv.sp.legalmail.it)

***attore***

nei confronti di

**Banco BPM s.p.a. (già Banco Popolare Società Cooperativa)**

rappresentata e difesa dall'Avv. Gianni, in virtù di procura agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giovanni Altadonna, in Massa, Viale Trieste n. 21, int. 7

***convenuta***

**Oggetto:** azione di accertamento – azione di ripetizione di indebito

## **CONCLUSIONI**

**Per l'attore (cfr. note scritte depositate il 13.09.2022, in funzione di partecipazione all'udienza di p.c. del 16.09.2022, tenutasi in forma "cartolare", ex art. 221, comma 4 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020):**

*"Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa:*

*con riguardo al contratto di mutuo:*

*- accertare e dichiarare la nullità del contratto e/o clausole di determinazione degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta restituire al mutuatario quanto corrisposto per interessi in dovuti;*

*In via alternativa:*

*- accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni usurarie ai sensi degli artt. 1, L. n. 108/96 e 1815 c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire quanto pagato per interessi.*

*Con riguardo ai rapporti di conto corrente:*

*- accertare e dichiarare la nullità dei contratti inter partes e/o l'illegittimità delle annotazioni a debito per interessi laddove superiori alla soglia ex artt. 1, L. n. 108/96 e 1815 c.c. e, per l'effetto, disporre la rettifica del saldo per la somma corrispondente;*

*- In via alternativa:*

*- dichiarare la nullità parziale dei contratti inter partes per difetto di valida forma scritta in relazione alla determinazione degli interessi ultralegali e della capitalizzazione composta;*

*- dichiarare altresì non dovute le spese, gli oneri e le commissioni non pattuite;*

*- dichiarare in ogni caso la nullità delle clausole che prevedono costi ed oneri a carico del cliente perché vessatorie e/o eccessivamente onerose;*

*- condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali, da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario."*

**Per la convenuta s.p.a. (cfr. note scritte depositate il 07.09.2022, in funzione di partecipazione all'udienza di p.c. del 16.09.2022, tenutasi in forma "cartolare", ex art. 221, comma 4 del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020):**

*"Rigettata ogni avversa istanza*

*Previa rinnovazione della CTU.*

*Respingersi la domanda come formulata dalla parte attrice, in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.*

*Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.*

*Con riserva di separata azione per i crediti maturati dalla società comparente."*

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Savarese Carlo conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, Banco Popolare Società Cooperativa, chiedendo venisse accertato il saldo di conto corrente ordinario n. 3476110 (già n. 3476110), aperto il 22.05.2003 in qualità di consumatore, intrattenuto con lo stesso istituto e assistito da affidamento, previa rettifica in € 8.524,07 alla data del 31.03.2015 (data di scadenza dell'ultimo trimestre analizzato), per effetto dell'invocata declaratoria della nullità della clausola contrattuale inerente al tasso di interesse, asseritamente superiore al tasso soglia usura (ex art. 644 c.p.), e, conseguentemente, dei relativi addebiti, con eliminazione delle annotazioni registrate a titolo di interessi, in applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.p.c.; in subordine, instando per la declaratoria della nullità degli addebiti a titolo di spese e commissioni di massimo scoperto, in quanto non specificamente pattuite, in violazione del disposto di cui agli artt. 117 bis e 125 octies T.U.B., con rettifica del saldo per le somme di € 826,06 e di € 1.941,84, rispettivamente in riferimento alle commissioni di massimo scoperto ed alle spese, o per qui diversi importi che fossero risultati di giustizia per i titoli dedotti.

Proponeva, altresì, domanda volta all'accertamento della nullità della clausola relativa al tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo ipotecario (n. 2641/045/3006570) stipulato il 26.05.2003 con la banca convenuta per la somma di € 110.000,00, in quanto superiore al

tasso soglia usura (ex art. 644 c.p.), tenuto anche conto della maggiorazione prevista per la mora e della pattuita penale di estinzione anticipata, con conseguente applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. e, previa declaratoria della non debenza di qualsivoglia somma per interessi, anche per omessa menzione del TAEG/ISC (in contrasto con l'art. 9 della Delibera C.I.C.R. del 04.03.2003), con condanna della banca alla ripetizione di quanto versato a tale titolo, per complessivi € 48.342,95, "*oltre interessi per euro 7.213,65 alla data del 1.1.2016*" ed ulteriori interessi fino al saldo effettivo; in subordine, per l'accertamento della nullità della stessa clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza, ex art. 1418 e 1346 c.c. (in difetto di pattuizione delle modalità di ammortamento ai fini del calcolo degli interessi, ciò che comportava una soluzione non univoca), anche in considerazione della mancata indicazione del T.A.E. (tasso annuo effettivo), con applicazione del tasso sostitutivo previsto ex art. 117 comma 7 T.U.B. e declaratoria di non debenza di quanto corrisposto a titolo di interessi in eccedenza rispetto a quanto dovuto ai sensi di quest'ultima disposizione, e con conseguente condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente pagate a tale titolo, pari ad un totale di € 30.055,56, "*oltre interessi per euro 4.396,46 alla data del 1.1.2016*" ed ulteriori interessi fino al saldo effettivo.

Si costituiva Banco BPM s.p.a. (succeduto a Banco Popolare Società Cooperativa, per effetto di atto di fusione per incorporazione del 13.12.2016), eccependo, in via preliminare, la prescrizione di qualsivoglia diritto di credito fatto valere dalla controparte, assumendo, in riferimento al rapporto di conto corrente, la natura solutoria delle rimesse annotate nella contabilità, ammontanti a complessivi € 4.011,58 nel periodo dal 22.05.2003 al 31.12.2016. Nel merito, resisteva alle avverse pretese, deducendo:

che le commissioni di massimo scoperto erano state addebitate avevano causa lecita e meritevole di tutela ed erano state computate secondo criterio di calcolo cd. assoluto, ovvero sul massimo saldo debitore risultante nel periodo di riferimento, a prescindere dalla durata di detto saldo, risultando quindi la relativa clausola determinata;

che, con riguardo sia al conto corrente che al mutuo, non sussistevano interessi usurari, dovendosi il T.E.G. dell'operazione, da raffrontare con il tasso soglia usura, determinare secondo la formula di calcolo diramata da Banca d'Italia, aderente al principio di omogeneità delle voci di costo del finanziamento prese in considerazione ai fini della rilevazione del T.E.G.M. (posto a base del tasso soglia) e quelle rilevanti per il calcolo del T.E.G., soluzione che consentiva il raffronto tra dati omogenei e comparabili, in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione 12965/2016;

che, in particolare, doveva escludersi che, anteriormente all'entrata in vigore del L. n. 185/2009 (come convertito in L. n. 2/2009), le commissioni di massimo scoperto fossero annoverabili tra le voci di costo che compongono il T.E.G.;

che, analogamente, anche gli interessi di mora non rientravano nel novero dei costi rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G. non essendo essi presi in considerazione nell'ambito dei costi inclusi nel T.E.G.M., in base al quale era stabilito il tasso soglia;

che quanto esposto valeva anche per la penale di estinzione anticipata, anch'essa esclusa dalle voci del T.E.G. in base alla formula di Banca d'Italia;

che, in riferimento al conto corrente, l'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi era parimenti escluso dalle voci del T.E.G., assumendo questi ultimi, una volta capitalizzati, natura di capitale, essendo i relativi importi soggetti, pertanto, al regime giuridico proprio del capitale;

che il piano di ammortamento "alla francese" applicato nel mutuo non poneva effettivi problemi di determinatezza del tasso di interesse, essendo in contratto stabiliti tutti i parametri di calcolo degli interessi distribuiti nelle rate periodiche;

che le istruzioni in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari erano state pubblicate nel supplemento alla G.U. 19 agosto 2003, n. 191, S.O., ed erano entrate in vigore, in base a quanto disposto dall'art. 14 della Delibera CICR del 04.03.2003, a far tempo dal 01.10.2003, non essendo quindi necessario che il contratto di mutuo indicasse il T.A.E.G., essendo stato esso stipulato in data 26.05.2003.

Concludeva per il rigetto delle domande.

La causa, istruita mediante C.T.U. contabile, integrata da due successivi supplementi peritali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.09.2022, tenutasi in forma "cartolare", ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. n. 77/2020), previa assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati, giova in primo luogo evidenziare che, con ordinanza depositata il 24.11.2020, alle luce delle risultanze della già espletata C.T.U., è stata rilevata d'ufficio - per quanto occorrer possa (vale a dire sempre che non possa considerarsi implicata dai profili di indeterminatezza del tasso di interesse già

fatti valere *in limine litis* dall'attore, costituiti dalle allegate omessa menzione del T.A.E. – tasso annuo effettivo e mancata indicazione del TAEG/ISC) - la questione inerente alla possibile nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità della clausola relativa al tasso di interesse applicato al mutuo chirografario, ai sensi degli artt. 1284 comma 1, 1283 e 821 comma 3 c.c., in considerazione del difetto di pattuizione del regime finanziario da adottare ai fini del calcolo degli interessi, nonché della divergenza tra T.A.N. e T.A.E. di pertinenza del medesimo mutuo, a fronte della mancata adozione di tassi periodali equivalenti; questione ai fini della cui trattazione le parti hanno avuto modo di dedurre nei vari scritti difensivi che si sono succeduti, risultando il contraddittorio sul punto innegabilmente integrato, agli effetti di cui all'art. 101 c.p.c.. In corso di giudizio sono stati poi disposti ed acquisiti due successivi supplementi peritali, onde trarre utili elementi di giudizio ai fini della decisione, in rapporto, sia per il rapporto di conto corrente che per il contratto di mutuo, all'esigenza di adeguare la metodologia dell'indagine contabile ai principi ed ai criteri enunciati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 16303/2018 e n. 19597/2020 (rispettivamente con riguardo al rilievo assunto dalle CMS ai fini del vaglio antiusura ai sensi della L. n. 108/1996, secondo il cd. "criterio del margine" e di eventuali interessi moratori, secondo specifica e separata considerazione nell'ambito delle voci del T.E.G.), pronunce entrambe sopravvenute al conferimento del primo incarico; infine, sempre sul (già rilevato) presupposto della possibile indeterminatezza del tasso di interesse, al fine di rielaborare il piano di ammortamento del mutuo, fermi restando l'identità degli altri parametri contrattuali (capitale finanziato, T.A.N. pattuito, numero e frequenza periodica delle rate), in applicazione del regime di capitalizzazione semplice recepito dall'ordinamento civilistico (ex artt. 1284 comma 1 e 821 comma 3 c.c.). Quanto appena precisato in conformità al principio della rilevabilità d'ufficio della nullità del contratto in ogni stato e grado del processo, sempre che l'attore (da individuare, in senso sostanziale, nell'opposto nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo) richieda l'esatto adempimento delle obbligazioni nello stesso dedotte, situazione integrata, per l'appunto, nella fattispecie in esame; in proposito, in effetti, va tenuto conto che *"il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità di un contratto — ai sensi dell'art. 1421 c.c. — deve essere coordinato con il principio della domanda — di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. — in quanto il giudice, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, è tenuto a rilevare la nullità del contratto in qualsiasi stato e grado del giudizio ... quando sia in contestazione l'applicazione o l'esecuzione del contratto"* (cfr. Cass. n. 1284/2012, conf., ex plurimis, Id. n. 2956/2011, Id. n. 6171/2005), presupposto sussistente, nel caso in questione, derivando dal rilievo della nullità effetti favorevoli per il

cliente, trattandosi di ipotesi di nullità “di protezione”, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 117 commi 1 e 4, e 127 comma 2 T.U.B., per quanto verrà chiarito nel prosieguo. Pare poi innegabile che, stante la materia del contendere - per sua natura implicante, ai fini della decisione, il ricorso a nozioni e ad attitudini analitiche afferenti alla materia contabile ed alla scienza matematico-finanziaria, in quanto tali non rientranti nel novero di quelle di cui è in possesso il giudicante - la C.T.U. ed il successivo supplemento peritale cui è stato dato ingresso, lungi dal configurarsi esplorativa (ed, in quanto tale, inammissibile), non ha potuto che assumere (legittimamente) natura percipiente; tale essendo quella attraverso la quale il Giudice del merito affida al proprio consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cd. consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi; costituendo la consulenza cd. percipiente, per sua stessa natura e funzione, essa stessa fonte oggettiva di prova. Perché il Giudice possa disporre una siffatta consulenza è infatti necessario e sufficiente, da un lato, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto, dall'altro, che il Giudice medesimo ritenga che l'accertamento demandato al C.T.U. – purchè, per quanto chiarito, nell'ambito dei fatti allegati - richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 4792/2013, Id. n. 15157/2012). Tale risulta essere l'accertamento demandato con gli incarichi conferiti al C.T.U. dott. Giuseppe Innocenti. La materia contabile costituisce, all'evidenza, tradizionale ambito di elezione della consulenza cd. percipiente, tenuto anche conto della peculiare disciplina vigente in tale ambito, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 21141/2007, Id. n. 4853/2007, Id. n. 72/2011, Id. n. 12348/2023). La Suprema Corte, in particolare, con la sentenza n. 5091/2016 ha avuto modo di chiarire espressamente, con specifico riferimento alle controversie inerenti a rapporti fondati su contratti bancari, che, qualora – come per l'appunto nel caso di specie – *“una parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante”*; precisando, al riguardo, che *“ha natura esplorativa... la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega”*<sup>1</sup> – essendo la medesima legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova (il cui onere, nella specie, peraltro gravava sulla banca, per le ragioni dianzi chiarite) - non potendosi invece considerare tale, risultando quindi ammissibile, anche *“la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non*

---

<sup>1</sup> cfr. Cass. n. 15219/2007.

*controversi nella loro esistenza*". In altri termini, in virtù del principio recepito nella richiamata pronuncia, anche documentazione relativa all'andamento contabile del rapporto che non sia irrilevante, bensì, in ipotesi, soltanto incompleta, ben può legittimare il ricorso alla C.T.U., essendosi in tale contesto con la stessa citata sentenza ribadito, in conformità alla consolidata giurisprudenza della medesima Corte regolatrice, che è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, "*quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al C.T.U. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse*"<sup>2</sup>; e persino ove al consulente sia conferito, nel precipuo ambito della materia contabile, il potere di accertare elementi "*diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni*", in base al più recente indirizzo recepito al riguardo dalla Corte regolatrice<sup>3</sup>. A tale principio occorre avere riguardo, a maggior ragione, qualora – come per l'appunto nella fattispecie in esame - ai fini dell'accertamento del credito controverso occorra verificare se i rapporti contrattuali dedotti in giudizio si sia svolti in base a clausole che comportino violazione di norme imperative, in particolare per la dedotta violazione della disciplina in materia di usura; clausole la cui nullità, del resto, per consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice, è rilevabile d'ufficio dal Giudice<sup>4</sup>.

### **Sull'analisi contabile del C.T.U. in relazione al rapporto di conto corrente – Il saldo rettificato del conto**

.....  
Essendo stato il contratto di conto corrente ordinario (in origine identificato con il n. 330/0060793/19, in seguito rinumerato in n. 3476110 e, da ultimo, a far tempo dal 01.07.2007, in n. 141395) stipulato il 22.05.2003 (cfr. doc. 1 allegato alla citazione), pertanto successivamente all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 - con la quale è

---

<sup>2</sup> Cfr. Cass. n. 5091/2016 cit., conf. Id. n. 3191/2006.

<sup>3</sup> Cfr. Cass. n. 12348/2023, Cass. SS.UU. n. 3086/2022.

<sup>4</sup> Cfr. Cass. n. 16188/2017, Id. n. 1341/2017, n. 9169/2015, n. 2072/2014, n. 24483/2013, n. 6518/2011, n. 23974/2010, n. 11466/2008.

stata legittimata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei rapporti di conto corrente, purchè operata secondo il criterio di simmetria e pari periodicità rispetto a quella degli interessi creditori, in conformità al disposto dell'art. 120 comma 2 lett. a) del T.U.B. (come novellato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999 ed in base a quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 della Delibera C.I.C.R. attuativa del 09.02.2000), criterio il cui rispetto è stato del resto confermato dalla disposta C.T.U. - *nulla questio* circa la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori evincibile dagli estratti conto, trattandosi di pratica espressamente e specificamente approvata in forma scritta dalla correntista.

Il dott. Innocenti ha poi rilevato: che nelle condizioni economiche pattuite è indicata la commissione massimo scoperto (CMS), con previsione di una percentuale distinta, pari all'1% entro il fido accordato (per scoperti di durata non inferiore a 5 giorni) ed all'1,5% da applicarsi ai saldi debitori per la parte eccedente il fido accordato, essendo state dette commissioni in concreto applicate nel periodo dal 1° trimestre 2005 al 2° trimestre 2009, non risultando quindi esse regolamentate in base alle modifiche introdotte dall'art. 2 bis del D.L. n. 185/1008, introdotte in sede di conversione dalla L. n. 2/2009, entrata in vigore il 28.01.2009, non essendo stata la relativa clausola adeguata al nuovo regime entro il termine, stabilito dal comma 3 dello stesso art. 2 bis, di 150 giorni decorrente da tale ultima data); che la clausola inerente alle suddette CMS stabilisce la percentuale da applicare, la relativa base di calcolo (il massimo saldo liquido debitore) e la periodicità di tale conteggio (in concomitanza alla capitalizzazione trimestrale degli interessi), risultando, in definitiva, determinata e dovendosi quindi considerare pienamente valida, non essendovi in atti altra documentazione comporti variazioni delle originarie condizioni; che in origine non era stata concordata alcun'apertura di credito sul conto corrente, in seguito concessa con convenzione del 19.03.2004 (per l'importo di € 3.000,00) e regolata con successive lettere di affidamento (del 07.05.2005, del 13.11.2009, del 02.04.2010, del 15.12.2010, del 11.03.2011, del 26.05.2011, del 23.11.2011, del 27.01.2015 e del 31.08.2015); che, con riferimento alla verifica antiusura, alla luce del tasso di interesse in origine pattuito, così come di quello successivamente modificato mediante legittimo esercizio dello *ius variandi* (vale a dire nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 T.U.B), il T.E.G. constatato risulta "*il più delle volte oltre la soglia usuraria*", essendo stato il superamento del tasso soglia, in particolare, constatato che sia il tasso in origine pattuito in contratto, sia quello in seguito modificato attraverso l'esercizio dello *ius variandi* nel corso del rapporto (in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 118 T.U.B.), sono risultati usurari, eccezion fatta con riferimento al periodo intercorso dal 07.09.2005 al 12.11.2009 (cfr. Tabella 3 a pag. 10 dell'elaborato

integrativo depositato il 03.12.2021); che nel caso in questione non assume concreto rilievo il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice nella sentenza n. 19597/2020 in riferimento all'ipotetico distinto e specifico rilievo degli interessi moratori ai fini del controllo antiusura (attraverso il raffronto tra un distinto T.E.G. determinato tenendo conto, da un canto, nel novero delle altre voci di costo del finanziamento, degli interessi di mora, in luogo di quelli corrispettivi, ed il tasso soglia moratorio, dall'altro) e ciò dal momento che nel rapporto di conto corrente oggetto di giudizio non risultano essere stati addebitati interessi di mora.

All'esito dell'analisi contabile, il C.T.U. ha quindi applicato la sanzione ex art. 1815 c.c. attraverso una duplice soluzione, vale a dire stornando dal saldo risultante dalla contabilità bancaria unicamente gli interessi propriamente detti e decurtando, oltre ad essi, anche gli altri addebiti operati per competenze diverse, comunque riconducibili al novero dei costi del credito rilevanti ai fini del T.E.G. (quale definito a norma dell'art. 644 comma 4 c.p.) da raffrontare con il tasso soglia. Tale ultima soluzione è quella cui occorre accedere ai fini della decisione, dovendo l'art. 1815 comma 2 c.c. trovare applicazione, per l'appunto, relativamente non soltanto alle annotazioni registrate a titolo di interessi in senso stretto, ma anche con riferimento agli oneri e costi vari, dovendosi la locuzione "*interests*" adoperata nella disposizione codicistica appena citata – in virtù della sua peculiare funzione sanzionatoria e della *ratio* della tutela antiusura apprestata dal Legislatore - ritenere comprensiva di tutti i costi e gli oneri direttamente "collegati" all'erogazione del credito, con l'unica esclusione di quelli dovuti per imposte e tasse, in conformità al combinato disposto di cui all'art. 644 c.p. ed allo stesso art. 1815, comma 2, c.c. (che stabilisce la sanzione civilistica conseguente alla nullità della clausola usuraria). La disciplina appena citata, del resto, non rappresenta l'unica ipotesi nella quale il Legislatore ha accomunato gli interessi e gli altri oneri e costi accessori delle operazioni di finanziamento; si veda, ad esempio, anche l'art. 125 sexies, comma 1, T.U.B., ai sensi del quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore "*ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, essendo del resto siffatto «costo totale del credito»*", eloquentemente definito dall'art. 121, comma 1, lett. e) TUB come aggregato nell'ambito del quale vanno annoverati "*gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza*" (Trib. Massa 11.10.2017). Avendo il Legislatore avuto riguardo, ai fini della determinazione del T.E.G. da comparare con il T.S.U. (asso Soglia Usurario) della categoria

creditizia di riferimento, non soltanto agli interessi propriamente intesi, ma al complesso delle voci di costo del finanziamento (comprensivo di *“commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*), per un’elementare coerenza sistematica della disciplina, pertanto, ove il T.E.G., ricostruito nell’accezione omnicomprensiva appena predicata in chiave normativa, risulti eccedente la soglia usuraria, ne consegue che non soltanto agli interessi, bensì all’intero complesso delle voci di costo del finanziamento deve applicarsi la sanzione civilistica stabilita per l’illecito, ai sensi del richiamato art. 1815 comma 2 c.c.. A tale soluzione interpretativa – adottata da questo giudicante ormai da anni nelle controversie in materia - ha del resto ormai aderito un sempre più nutrito ed ormai prevalente orientamento giurisprudenziale, che ha per l’appunto rimarcato che *“dovendosi il prestito, in caso di usurarietà degli interessi ..., intendere a titolo gratuito ex art. 1815, comma 2, c.c., è dovuta la restituzione del solo capitale, senza interessi, costi, commissioni e simili remunerazioni”*<sup>5</sup>, che *“la gratuità del finanziamento ex art. 1815, comma 2, c.c. comprende, oltre agli «interessi» usurari, anche gli altri oneri (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese), collegati alla erogazione del credito, poiché tutti gli ulteriori costi pattuiti e pretesi hanno concorso a determinare l’illegittimo superamento del tasso soglia e devono essere espunti”*<sup>6</sup> e che, in virtù dell’espresso richiamo al principio recepito anche dal Collegio di Coordinamento dell’A.B.F. (Arbitrato Bancario Finanziario) del 08.06.2018 n. 12830, *“il riferimento esplicito all’art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell’art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l’inciso <<comunque convenuti, a qualsiasi titolo>> manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell’usura, il concetto di interessi in maniera omnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici – tutti i costi elencati nel 4° comma dell’art. 644 cod. pen. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”*<sup>7</sup>. Del resto, se così non fosse, sarebbe agevole “dirottare” il costo del finanziamento su voci di costo diverse rispetto agli interessi in senso stretto (intesa come aliquota percentuale applicata sul capitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1815 comma 1 e 1284 comma 3

---

<sup>5</sup> Cfr. Trib. Udine, 26.09.2014.

<sup>6</sup> Cfr. Trib. La Spezia 18.02.2020.

<sup>7</sup> Cfr. App. Torino I<sup>a</sup> Sezione Civile, 30.10.2020.

c.c.), ciò che di fatto consentirebbe di eludere, attraverso un mero artificio “nominalistico”, il meccanismo sanzionatorio predisposto dal Legislatore con il comma 2 del citato art. 1815 c.c., vanificando, in tal modo, la tutela civilistica approntata dalla L. n. 108/1996 al fine di contrastare l’illecito usurario.

Alla stregua del criterio di verifica e di calcolo sin qui enunciato, il C.T.U. ha rielaborato il saldo del conto corrente, alla data del 31.03.2015 (ovvero alla fine del terzo trimestre dello stesso anno, che costituisce il momento finale dell’analisi contabile), in € 2.736,24 a credito del correntista, che, pertanto, va in tale misura accertato con la presente decisione.

Giova precisare che, in conformità alla direttiva metodologica contenuta in specifico quesito, il dott. Innocenti ha proceduto alla verifica antiusura in relazione al conto corrente non soltanto con riguardo all’originaria disciplina convenzionale, contenuta nel contratto di apertura del medesimo conto, bensì anche ai successivi momenti negoziali succedutisi ai sensi dell’art. 118 T.U.B., vale a dire in occasione del legittimo (beninteso soltanto quanto al rispetto delle formalità previste dalla stessa disposizione, non già quanto agli effetti) esercizio dello *ius variandi* da parte della banca. Con riguardo alla verifica antiusura in rapporto alle modifiche delle condizioni economiche del conto in dipendenza di iniziative unilaterali assunte dalla banca, per espressa *voluntas legis* (trasfusa nel meccanismo di cui al citato art. 118 T.U.B.), per effetto del contegno di inerzia (giuridicamente significativo) serbato dal correntista, per il tempo stabilito ai fini dell’esercizio della facoltà recesso contrattuale a quest’ultimo riconosciuta, è stabilita, in buona sostanza, la possibilità che la prosecuzione del rapporto a diverse condizioni pattizie (vale a dire in virtù di un nuovo e diverso assetto negoziale) avvenga, per l’appunto, attraverso l’accettazione per *facta concludentia* manifestata dal medesimo cliente, a fronte di quella che pare configurarsi in una proposta di modifica proveniente dalla banca (tale dovendosi qualificare per l’appunto in virtù della facoltà del correntista di non aderirvi e di porre termine al rapporto, mercè l’esercizio del recesso), proposta che invece deve essere trasmessa necessariamente in forma scritta. Configurandosi, in tal caso, in ragione del mancato recesso del correntista entro il termine previsto *ex lege*, un nuovo contratto, ne deriva, in definitiva, che, ove il superamento della soglia usuraria si verifichi per effetto, per l’appunto, di variazioni del tasso di interesse conseguenti all’esercizio (di per sé legittimo) dello *ius variandi*, *ex art. 118 T.U.B.*, in aderenza alla migliore giurisprudenza deve ritenersi integrata usura originaria, in quanto sussistente al momento stesso della conclusione del (nuovo) contratto secondo il peculiare meccanismo di perfezionamento appena menzionato, non già di usura

sopravvenuta, come rimarcato dalla migliore giurisprudenza <sup>8</sup>. In altri termini, *“la facoltà di variare le condizioni contrattuali, compreso il tasso di interesse, attribuita alla banca dall'art. 118 del T.U.B. impone di raffrontare il tasso degli interessi tempo per tempo applicati con quello oggetto dell'ultima variazione, essendo quest'ultimo il tasso "convenuto" ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394”* <sup>9</sup>. Anche la più avveduta dottrina in materia, del resto, ha avuto modo di evidenziare che il meccanismo di conclusione del contratto attraverso la proposta di modifica unilaterale inviata dalla banca, seguita l'accettazione tacita del cliente, va equiparato alla convenzione di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 29.12.2000, n.394, convertito in L. n. 24/2001, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del *codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”*.

In tale contesto, poi, non può che essere disatteso l'assunto difensivo della convenuta, secondo cui, ai fini della verifica usuraria, il raffronto con il Tasso Soglia Usurario (T.S.U.) andrebbe effettuato non già rispetto al T.E.G., comprensivo della capitalizzazione periodica degli interessi applicata nella contabilità bancaria, bensì rispetto al T.E.G.. La contestazione dell'operato del C.T.U., sotto tale profilo, per avere lo stesso avuto riguardo, ai fini appena indicati, dei *“c.d. tassi effettivi che tengono conto della capitalizzazione, quando avrebbe dovuto considerare solo i TAN e cioè il tasso nominale annuo, senza capitalizzazione”* (cfr. comparsa conclusionale, pag. 15), nella sua palese infondatezza e pretestuosità (anche in virtù del richiamo a giurisprudenza di merito ormai superata, alla luce dei più recenti arresti della Corte regolatrice), giustifica la condanna della stessa banca convenuta, *ex officio*, per responsabilità aggravata, ex art. 96 comma 3 c.c.; e ciò, giova precisare, al di là degli argomenti spesi in riferimento alla formula di calcolo del T.E.G. ed all'invocato principio di omogeneità e simmetria delle voci di costo prese in considerazione ai fini della rilevazione del T.E.G.M. posto a base della determinazione del Tasso Soglia e di quelli rilevanti per determinare il T.E.G. della singola operazione finanziaria, questione che, peraltro, nella specie non assume concreto rilievo con riguardo al rapporto di conto corrente oggetto di giudizio e che verrà, ben più

---

<sup>8</sup> Cfr., *ex plurimis*, Trib. Firenze 11.01.2022 n. 1160, Trib. Perugia, 03.09.2021 n. 1126, Trib. Lecce 12.05.2020 n. 1124, Trib. Udine 20.07.2018 n. 931, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it).

<sup>9</sup> Cfr. Trib. Udine n. 931/2018 cit..

propriamente, esaminata nella trattazione del rapporto derivato dal mutuo ipotecario *inter partes*. L'assunto suindicato, invero, si pone in radicale contrasto con il disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.c., che, nel ricondurre al novero delle voci di costo che compongono il T.E.G. tutti gli addebiti "*collegati all'erogazione del credito*" non può che includere anche, all'evidenza, l'effetto della capitalizzazione periodica degli interessi e delle altre competenze. Anche in chiave matematico-finanziaria, del resto T.A.N. non può essere affatto ricondotto al tasso di interesse inteso come rapporto tra capitale ed interessi, nell'accezione recepita dall'art. 1284 comma 1 c.c., trattandosi, in realtà, di un mero tasso "strumentale", vale a dire destinato a fungere (unitamente al regime finanziario in applicazione del quale esso viene declinato) da parametro di determinazione del tasso di interesse vero e proprio. Va poi considerato che l'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 9 Febbraio 2000 (emanata in attuazione dell'art. 120 comma 2 del T.U.B., come modificato dall'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 342/1999) – ha espressamente imposto nei contratti (aventi ad oggetto tanto le "*operazioni di raccolta del risparmio*", quanto l' "*esercizio del credito*", senza quindi distinzione di sorta tra conti correnti e finanziamenti) l'indicazione della "*periodicità della capitalizzazione degli interessi*" e del "*tasso di interesse applicato*"; stabilendo, altresì, per le clausole che prevedano la "*capitalizzazione infrannuale*", l'esplicitazione del "*valore del tasso su base annua tenendo conto degli effetti della capitalizzazione*" e con la quale si è contestualmente stabilito, altresì, che "*le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto*". Non si vede, invero, come possa ragionevolmente predicarsi, a fronte dell'espresso rilievo della capitalizzazione periodica degli interessi (anche nei conti correnti) ai fini della determinazione del tasso, che essa possa invece essere irrilevante rispetto alla determinazione del T.E.G. (che, in forza dell'espresso disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p., comprende necessariamente gli interessi, oltre a tutti gli altri costi del finanziamento "*collegati all'erogazione del credito*") da raffrontare al Tasso Soglia in funzione del vaglio antiusura. Non a caso, la stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di disattendere siffatta soluzione ricostruttiva, rimarcando, *expressis verbis*, che "*in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del <<tasso soglia>>, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso*" (cfr. Cass. n. 33964/2022). In tale contesto, il Supremo Collegio ha inoltre evidenziato che il "*carattere onnicomprensivo*" del T.E.G., quale complesso delle voci di

costo del finanziamento (purchè collegate all'erogazione del credito) che, per esplicita *voluntas legis*, funge da parametro di raffronto con il Tasso Soglia ai fini del vaglio antiusura, *“vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario”*, richiamando un precedente fondamentale arresto in materia delle Sezioni Unite<sup>10</sup>. E si è altresì precisato che non può considerarsi corretto il rilievo secondo cui secondo cui *“le istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione del TEGM non comprenderebbero gli effetti della capitalizzazione”*, atteso che esse, *“parafrasando il testo dell'art. 2, comma 1, l. 108/1996”*, prevedono al contrario espressamente che, ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione, occorre che venga comunicato il *“tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario ... calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)”*, essendo quindi evidente che il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che essi siano espressi su base annua (*“quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto”*) – dimostrano chiaramente che *“dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere”*; e che, per altro verso, la formula di calcolo contenuta nelle istruzioni di Banca d'Italia, *“non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del Teg”*<sup>11</sup>, ciò che costituisce ulteriore conferma della pretestuosità della linea difensiva cui ha fatto ricorso la banca convenuta.

Analoga palese infondatezza connota anche la difesa di Banco BPM s.p.a. laddove, nel medesimo contesto argomentativo, è arrivata a sostenere che *“l'annotazione in conto degli interessi trimestralmente e legittimamente pattuiti equivale a pagamento, per cui gli stessi interessi vengono conglobati nel capitale mutando il loro regime giuridico”*, con la conseguente asserita *“impossibilità di tener conto dell'effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi per calcolare il tasso applicato da parametrare al tasso-soglia”*. Siffatta allegazione difensiva riecheggia, a ben vedere, l'ormai alquanto risalente tentativo di parte della dottrina (rivelatosi fallace e disatteso da lustri in giurisprudenza), secondo cui la tecnica dell'annotazione sul conto degli interessi addebitati rappresenterebbe un pagamento soddisfacente, comportando un'automatica variazione in diminuzione del saldo in misura corrispondente all'addebito; ragion per cui gli interessi in tal modo addebitati sarebbero interessi pagati ed, in quanto tali, insuscettibili di produrre ulteriori interessi; ciò

---

<sup>10</sup> Cfr. Cass. SS.UU. n. 8806/2017.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. n. 33964/2022 cit.

che rappresenterebbe una sostanziale (surrettizia) deroga alla disciplina di diritto comune dell'anatocismo (art. 1283 c.c.). Siffatta teorica si fondava su una sorta di  *fictio iuris*, laddove, sull'assunto per cui l'interesse è addebitato solo una volta scaduto, tale intervenuta scadenza dello stesso assimilerebbe l'interesse al capitale; in altri termini, l'addebito degli interessi sul conto avrebbe la medesima natura dell'addebito in conto di commissioni, oneri e spese. Anche la più recente ed avveduta dottrina ha efficacemente osservato che, in base a tale pretestuosa ed artificiosa ricostruzione, l'anatocismo è di fatto neutralizzato (*rectius*, "camuffato") attraverso il preventivo versamento di somme pari o superiori agli interessi che avrebbero dovuto essere capitalizzati e che l'incidenza dell'anatocismo, in tal modo, è "prevenuta" e il contratto con capitalizzazione trimestrale degli interessi in buona sostanza equiparato nei risultati, a quello ad interessi semplici. Già nel 2010, con la famosa sentenza Rordorf, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, in realtà, l'addebito sul conto di una posta passiva per il correntista non è da considerarsi un pagamento, non assolve cioè ad una funzione satisfattiva, non realizza l'interesse creditorio della banca, costituendo piuttosto (ed al contrario) un movimento contabile che aumenta l'esposizione debitoria del cliente, valendo pertanto ad incrementare il debito a carico del medesimo, non già a soddisfare il credito della banca: *"l'annotazione in conto di una siffatta posta comporta un incremento del debito del correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento ...."*; in altri termini, *"non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca"*<sup>12</sup>. La superata teorica qui criticata, del resto, si pone in netto ed insanabile contrasto con il diritto vivente della Suprema Corte, costituendo *ius receptum* (in riferimento tanto al conto corrente bancario quanto al mutuo) il principio di autonomia ontologica, contabile e giuridica dell'obbligazione per interessi (accessoria) rispetto a quella per sorte capitale (principale)<sup>13</sup>. Né può ritenersi che l'inserimento della "clausola di salvaguardia" nel testo contrattuale (in virtù della quale, in ipotesi di eventuale usurarietà del tasso risultante dalla disciplina pattizia, esso andrebbe ricondotto a quello corrispondente alla soglia usuraria) possa valere ad escludere automaticamente il superamento del tasso soglia venutosi a verificare e ad impedire la sanzione civilistica ex art. 1815 comma 2 c.c., imposta dal Legislatore per l'usura

---

<sup>12</sup> Cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2010.

<sup>13</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 18275/2021, Id. n. 4916/2018, Id. n. 10941/2016, Id. n. 11400/2014, Id. n. 29729/2017, Id. n. 28663/203, Id. n. 6022/2003, Id. n. 2593/2003, Id. n. 20904/2005, Id. n. 4095/2005, Id. n. 9510/2007, Id. n. 2317/2007, Id. n. 17679/2009, Id. n. 16448/2009, Id. n. 3359/2009, Id. n. Id. n. 3805/2004, Id. n. 2374/1999, Id. n. 5707/1997, Id. n. 2196/1988, Id. n. 350/1986.

oggettiva. Giova al riguardo riportare l'eloquente supporto motivazionale di una pronuncia della Suprema Corte in materia, espressione di un principio di cui va fatta applicazione nella fattispecie in esame: *“Il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, comma 2, c.c., è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente, sicché è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, ivi contenuta, che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ossia mediante la sola astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista”*<sup>14</sup>; trattandosi, in buona sostanza, di clausola tesa ad eludere l'applicazione della sanzione predisposta dall'ordinamento per la violazione di disciplina imperativa (tale essendo innegabilmente quella posta dalla L. n. 108/1996). Nelle più recenti pronunce, peraltro, la stessa Corte regolatrice pare essersi orientata secondo un diverso indirizzo: nel rilevare che la funzione della clausola di salvaguardia è *“quella di garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla legge in materia di usura”*, vale a dire che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura cd. “oggettiva”, in modo da prevenire *“il rischio che il tasso convenzionale sia dichiarato nullo e che nessun interesse sia dovuto alla banca”*, ha sottolineato che, nondimeno, *“la clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative”*, essendo, al contrario, *“volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari”*; in altri termini, pur essendo detta clausola destinata a porre *“le banche al riparo dall'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. per il caso di pattuizione di interessi usurari ...”*, la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto”<sup>15</sup>. Va tuttavia osservato che il principio enunciato in tali ultime pronunce della Suprema Corte vale, secondo quanto precisato nel citato supporto motivazionale delle stesse, sempre che la clausola di salvaguardia sia tale da assicurare effettivamente che il tasso di interesse applicato nel corso del rapporto non ecceda la soglia usuraria, per avere la banca spontaneamente (ed opportunamente) evitato di procedere ad addebiti a tale titolo in contrasto con la disciplina imperativa di legge in

---

<sup>14</sup> Cfr. Cass. n. 12965/2016.

<sup>15</sup> Cfr. Cass. n. 13144/2023, conf. Id. n. 26286/2019.

materia, ciò che non risulta invece essersi verificato nel caso in esame, essendo dall'analisi contabile compiuta dal C.T.U. emerso chiaramente l'avvenuto superamento del tasso soglia usurario, in difetto di intervento "correttivo" di sorta da parte della banca, la quale, del resto, anche nel presente giudizio, pur a fronte dell'esito dell'espletata C.T.U., ha mostrato di non intendere adeguare il saldo contabile risultante dagli estratti conto prodotti in causa, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, senza chiedere, in via subordinata, che il saldo del conto venga rideterminato in misura tale da rispettare la soglia usuraria. Non può che derivarne, anche sotto tale profilo, l'operatività della sanzione prevista dall'art. 1815 comma 2 c.c., non avendo la clausola di salvaguardia "prevenuto" affatto l'illecito usurario venutosi a determinare, configurandosi quindi, in buona sostanza, quale mera clausola "di stile", né valendo essa, di conseguenza, a precludere l'applicazione della medesima sanzione civilistica imposta dal Legislatore. Stanti le circostanze, non si vede davvero, in definitiva, come l'inserimento nel testo contrattuale della clausola in parola possa costituire "*indice inequivoco della volontà della banca di rispettare la normativa antiusura*", secondo l'assunto difensivo della convenuta; e se davvero la sua funzione deve ritenersi, nell'intenzione, quella di "*presidio*" a garanzia del rispetto della L. n. 108/1996, non resta che constatare che mai presidio si rivelò più inefficace (cfr. comparsa conclusionale, pag. 21 e 22).

Sempre con riferimento al rapporto di conto corrente, va infine disattesa l'eccezione di prescrizione spiegata dalla banca in relazione al dedotto diritto alla rettifica del saldo in conformità alla disciplina legale, rispetto a qualsivoglia pagamento intervenuto oltre dieci anni prima della notificazione dell'atto introduttivo (e quindi per il periodo dal 22.05.2003, data di stipulazione del contratto di conto corrente, fino al 09.11.2006, essendo stata la citazione notificata in data 09.11.2016); dovendosi precisare, al riguardo, che, come attestato dalle conclusioni trascritte in citazione e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, il Savarese non ha proposto azione di ripetizione dell'indebito, limitandosi, per l'appunto, a chiedere l'accertamento del saldo corretto. Lo stesso attore, peraltro, ha prodotto il contratto di affidamento sino a revoca del 19.3.2004 (a corredo della citazione sub doc. 2); non essendo contestato che – secondo quanto prospettato dal Savarese (cfr. comparsa conclusionale, pag. 2) - da tale data e sino al 31.12.2006 lo stesso cliente abbia operato nei limiti del fido, con conseguente inesistenza di rimesse solutorie. Il primo estratto conto disponibile ed oggetto dell'analisi contabile del C.T.U., del resto, parte dal 01.01.2005, dovendosi tener conto, quale atto interruttivo del termine prescrizionale decennale, della lettera raccomandata A/R datata 09.07.2015, inviata dall'attore a mezzo del proprio legale

(cfr. doc. 9 allegato alla citazione); ciò che varrebbe comunque a ridurre gli effetti dell'eccezione di prescrizione al più breve periodo, poco più che semestrale, intercorso dal 01.01.2005 a 09.07.2005. La banca convenuta, tuttavia, non ha specificato quali siano state, nel periodo appena indicato, le rimesse ipoteticamente solutorie, non valendo, a tal fine, la tabella prodotta da quest'ultima (con nota di deposito del 30.01.2017, sub doc. 17) e contestata *ex adverso* (cfr. comparsa conclusionale Savarese, pag. 3), non contenendo essa elementi atti a consentire l'individuazione di tali rimesse, la cui natura (solutoria o ripristinatoria), peraltro, dovrebbe essere accertata non già in base ai saldi periodici risultanti dalla contabilità bancaria, bensì alla stregua di quella rettificata, per effetto dell'espunzione delle competenze non dovute (nel caso in esame, essenzialmente degli addebiti a titolo di interessi, in virtù dell'applicazione del succitato art. 1815 comma 2 c.c.); principio recepito dalla più recente giurisprudenza del Supremo Collegio, in virtù del quale, onde individuare le rimesse solutorie, occorre avere riguardo al saldo "rettificato" (per effetto della decurtazione delle competenze e degli addebiti illegittimi), piuttosto che a quello risultante dalla contabilità bancaria (in dipendenza di quelle medesime illegittime annotazioni), costituendo, quest'ultima, *"una realtà contabile solo apparente e virtuale"*. Al riguardo, la Corte regolatrice ha prestato adesione all'inconfutabile rilievo per cui *"se il contratto di conto corrente è viziato da nullità delle annotazioni in esso presenti, anche l'estratto conto presenterà dei saldi viziati inidonei a definire la natura delle rimesse effettuate dal correntista"*; e su tale presupposto è quindi coerentemente pervenuta alla conclusione che *"per riscontrare se i singoli versamenti abbiano avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente depurandolo da tutti gli addebiti, indebitamente ascritti dalla banca, conseguenti a clausole e prassi nulle ed inefficaci"*; a tal fine, quindi, *"la natura solutoria o ripristinatoria ... non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi epurandoli dalle poste non dovute"*, di modo che *"ripristinando le posizioni di credito/debito"*, potrebbe risultare *"ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti"*. In definitiva, l' *"iter procedurale"* che occorre seguire *"vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto"*; ne deriva che *"il dies a quo*

della prescrizione della *condictio indebiti* di cui all'art. 2033 c.c.” – ma anche, ciò che nel caso in esame rileva, dell'azione tesa all'accertamento dell'esatto saldo del conto, per identità di *ratio* - “decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”<sup>16</sup>. Siffatta ricostruzione pare assolutamente convincente, in quanto aderente all'inconfutabile considerazione per la quale “in tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicchè, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo”<sup>17</sup>. Lo stesso Giudice delle Leggi, del resto, ha avuto modo di affermare che “il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità - con azione imprescrittibile (art. 1422 c.c.) - del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa, e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto”<sup>18</sup>. Dal diritto vivente riveniente nelle pronunce del Supremo Collegio, in definitiva, si evince che, a fronte della domanda di ripetizione dell'indebitito proposta dal correntista e dell'eccezione di prescrizione svolta dalla banca, la decisione da assumere non può che sostanzarsi, per consolidata giurisprudenza, nell'accertamento del saldo rettificato del conto (previa espunzione delle annotazioni indebite e fatto salvo il defalco della parte del credito restitutorio prescritta) ed all'eventuale condanna al pagamento della somma che ne risulta<sup>19</sup>. L'assunto difensivo della convenuta, secondo cui, in funzione della verifica della funzione delle rimesse, dovrebbe farsi riferimento al saldo banca e non a quello ricalcolato in sede giudiziale attraverso la C.T.U. contabile, per quanto suggestivo - facendo leva, ai fini della decorrenza del termine prescrizione, sul dato di natura temporale incentrato (ai sensi dell'art. 2935 c.c.) sul momento in cui il correntista, quale titolare del diritto all'eliminazione di quegli effetti, avrebbe potuto esercitarlo – non può assolutamente condividersi,

---

<sup>16</sup> Cfr. Cass. n. 7721/2023, conf. Id. n. 3858/2021 cit., Id. n. 9141/2020.

<sup>17</sup> Cfr. Cass. n. 3858/2021 cit.

<sup>18</sup> Cfr. Corte Cost., sentenza n. 78/2012.

<sup>19</sup> Cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2010 cit., Cass. n. 3858/2021 cit., Id. n. 7721/2023, in giurisprudenza di merito, cfr., ex plurimis, App. Palermo 27.03.2023 n. 614, Id. n. 06.03.2023 n. 455, App. Milano 21.02.2023 n. 585, App. Roma 14.02.2022 n. 997, App. Firenze 23.02.2023 n. 386, App. Lecce 03.03.2022 n. 281, App. Genova 13.03.2021 n. 312, App. Sassari 10.11.2022 n. 352.

comportando una sostanziale alterazione dell'intera operazione di ricalcolo in senso sfavorevole al soggetto "leso", in ragione dell'assegnazione, per l'individuazione delle rimesse solutorie, di perdurante efficacia alle clausole ritenute nulle, in contrasto con il fondamentale principio *quod nullum est nullum producit effectum* e con la natura dichiarativa della sentenza che accerta la nullità di clausole negoziali; in altri termini, la nullità dell'appostazione illegittima (e della clausola contrattuale della quale essa costituisca attuazione) implica la necessaria ed insanabile inefficacia della variazione del saldo del conto che (apparentemente) ne risulta; e ciò non può che assumere rilievo anche ai fini dell'individuazione della funzione solutoria o ripristinatoria delle rimesse. Del resto, aderendo alla ricostruzione difensiva in questa sede disattesa, non si vedrebbe come giustificare l'applicazione di due distinti metodi, uno per stabilire quali siano le poste illegittimamente contabilizzate, l'altro per determinare quelle prescritte avendo come riferimento il saldo banca, per poi sottrarre due dati numerici derivati da criteri di calcolo palesemente difformi. Il criterio di calcolo (e la sua stessa impostazione), invece, non può che essere il medesimo per entrambe le due suindicate operazioni, tra loro necessariamente connesse; dovendosi tenere conto dell'ineludibile ed inconfutabile rilievo per cui la contabilizzazione effettuata dalla banca è il risultato di appostazioni riconosciute invalide e, pertanto, *tamquam non essent* già *ab origine*, essendo l'essenza dell'indebito sempre e comunque incentrata sulla clausola illegittima che ha trovato applicazione nella gestione contabile del conto da parte della banca, che rappresenta, "a monte", il fondamento giustificativo del diritto alla ripetizione del pagamento.

.....

**Il contratto di mutuo ipotecario - L'eccezione di prescrizione – La proposizione dell'azione ex art. 1815 comma 2 c.c. e dell'azione volta alla declaratoria di nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse in via subordinata o alternativa – L'analisi contabile del C.T.U.**

L'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta va disattesa anche con riferimento al mutuo ipotecario. A detto contratto non può che applicarsi la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., in quanto le rate periodiche non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma costituiscono un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato. La differita restituzione del capitale conferisce al finanziamento il carattere di contratto di durata. Il debitore può adempiere l'obbligazione di restituzione in una sola soluzione o in più rate, ma la rateizzazione non implica l'esistenza di obbligazioni autonome e distinte; il fatto

che il debito sia frazionato in rate non modifica la natura unitaria del contratto di mutuo, riconosciuta da consolidata giurisprudenza. Pertanto, non esistono tante prescrizioni quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale che decorre non dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima rata: il momento da cui decorre la prescrizione decennale deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo. Quanto appena esposto vale, evidentemente, sia per quanto concerne la pretesa inerente al rimborso del capitale prestato (ex art. 2946 c.c.), sia per quella avente ad oggetto l'adempimento dell'obbligazione accessoria a titolo di interessi (non operando quindi la prescrizione quinquennale prevista ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.), sia, deve ragionevolmente ritenersi, in riferimento al diritto all'accertamento dell'esposizione debitoria residua secondo legge a titolo di capitale e di interessi, per effetto dell'eccezione di nullità della clausola relativa al tasso<sup>20</sup>; in particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che *“la restituzione del capitale mutuato e l'inerente dovere costituiscono l'effetto del contratto e, al contempo, causa di estinzione; ma il dovere di restituzione è differito nel tempo, sicché il mutuo acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione”*<sup>21</sup>.

Nelle conclusioni trascritte in citazione, così come in quelle di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., l'attore ha individuato un rapporto di subordinazione tra le due domande, tese, rispettivamente, alla ripetizione degli interessi corrisposti, per effetto dell'invocato accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito ed applicato al rapporto, ex art. 1815 comma 2, ed alla declaratoria della nullità per indeterminatezza del tasso, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 c.c.: *“con riguardo al contratto di mutuo - accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di inter partes laddove risultano pattuiti interessi in misura superiore al tasso soglia di cui alla L. 108/96 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 c.c., dichiarare non dovuto alcun interesse, condannando la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare le somme corrisposte a tale titolo per complessivi euro 48.342,95 oltre interessi per euro 7.213,65 alla data del 1.1.2016 ed interessi a scadere sino al pagamento effettivo; in subordine: - accertare la nullità delle clausole del contratto inter partes per indeterminatezza in ordine al*

---

<sup>20</sup> Cfr. Cass. n. 4232/2023, Id. n. 30546/2017, Id. n. 18951/2013, Id. n. 17798/2011, Id. n. 19291/2010, 2301/2004.

<sup>21</sup> Cfr. Cass. n. 2301/2004 cit.

*tasso di interesse convenuto e/o modalità di rimborso e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 117 T.U.B., rideterminare il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo dei B.O.T. e dichiarare non dovuti gli interessi ed oneri accessori addebitati in eccedenza, condannando la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare la somma di euro 30.055,56 oltre interessi per euro 4.396,46 alla data del 1.1.2016 ed interessi a scadere sino al pagamento effettivo". Nelle conclusioni precisate, invece, le due domande sono state proposte in via alternativa: con riguardo al contratto di mutuo: - accertare e dichiarare la nullità del contratto e/o clausole di determinazione degli interessi per indeterminatezza e/o indeterminabilità ex art. 1346 c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta restituire al mutuatario quanto corrisposto per interessi in dovuti; In via alternativa: - accertare e dichiarare la nullità delle pattuizioni usurarie ai sensi degli artt. 1, L. n. 108/96 e 1815 c.c. e, per l'effetto, condannare la convenuta a restituire quanto pagato interessi".*

Ciò posto, nulla osta a che nello stesso giudizio possono essere proposte, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili", di tal che "non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che accolga una delle domande come sopra proposte, in quanto il rapporto di alternatività o di subordinazione tra esse esistente non esclude che ciascuna di esse rientri nel petitum" (cfr. Id. n. 2331/2022, Id. n. 16876/2010); per altro verso, per l'appunto in virtù dell'incompatibilità tra le due domande, l'impiego di espressioni che manifestano l'intenzione di proporre domande subordinate, alternative o eventuali non vale ad escludere, di per sé, l'accoglimento, da parte del Giudice, della domanda che venga qualificata come effettivamente principale, ove risulti fondata, "specie se tale intenzione emerga da ulteriori sussidi interpretativi" <sup>22</sup>.

Nel caso in questione, dalla lettura delle conclusioni precisate, è dato chiaramente evincere che l'intenzione prioritaria del Savarese è quella di conseguire da declaratoria della gratuità del mutuo e l'accessorio e conseguente effetto della ripetizione degli interessi corrisposti nella fase esecutiva del rapporto, pretesa sostanzialmente fatta valere, in funzione restitutoria, sia con la prima che con la seconda domanda; statuizione che, tuttavia, si attaglia unicamente all'azione ex art. 1815 comma 2 c.c., non anche a quella volta alla declaratoria di nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse, per omessa menzione nel testo contrattuale del regime finanziario adottato e, quindi, del criterio di calcolo degli interessi, trovando applicazione, in ipotesi di accoglimento di tale ultima domanda, non già il precitato art. 1815 comma 2 c.c., bensì il tasso legale, in virtù del

---

<sup>22</sup> Cfr. Cass. n. 6629/2008, conf, Id n. 2083/1995, Id. n. 5582/1984.

meccanismo sostitutivo di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1419 comma 2, 1346, 1339, 1284 comma 3 c.c., secondo un nutrito orientamento giurisprudenziale<sup>23</sup>, cui ha recentemente prestato adesione anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 11876/2020, ovvero, in alternativa, secondo altro indirizzo, non meno consistente, il tasso stabilito ex art. 117 comma 7 T.U.B., soluzione recepita in altra recente pronuncia della stessa Corte regolatrice (cfr. Cass. n. 12889/2021). Del resto, lo stesso attore, con le conclusioni trascritte in citazione, a fronte della richiesta pronuncia di nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo, aveva inizialmente richiesto, come sopra evidenziato, non già la restituzione delle intere somme versate a titolo di interessi, bensì soltanto di quelle corrispondenti a quanto pagato per interessi in misura superiore a quella dovuta *ex lege*, a fronte dell'illecito usurario (ovvero per gli “*oneri accessori addebitati in eccedenza*”).

Occorre pertanto esaminare prioritariamente l'azione tesa alla declaratoria dell'usurarietà degli interessi ed all'applicazione della sanzione prevista ex art. 1815 comma 2 c.c..

A seguito dell'approfondimento analitico dovuto all'esigenza di effettuare la verifica antiusura in conformità alla giurisprudenza sopravvenuta in materia in pendenza di giudizio – in particolare tenuto conto dell'autonomo e distinto rilievo degli interessi di mora nell'ambito dei costi del finanziamento rilevanti ai fini della determinazione del T.E.G. dell'operazione creditizia ed includendo nell'ambito del complesso di tali costi anche il cd. differenziale di regime (vale a dire il *surplus* di interessi derivante dall'adozione del regime di capitalizzazione composta quale criterio di calcolo degli stessi, in luogo del regime finanziario lineare, recepito dall'ordinamento codicistico ex art. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) – il C.T.U., con l'elaborato integrativo depositato il 03.12.2021, ha escluso il superamento del Tasso Soglia Usura, anche in riferimento allo scenario della mora, all'esito di specifica e distinta verifica orientata in conformità al principio recepito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597/2020, essendo stato il T.E.G. dell'operazione dal medesimo calcolato nel 6,047%, (in base alla formula matematico-

---

<sup>23</sup> Cfr. Trib. Milano 30.10.2013 n. 13980, in [www.cloudfinance.it](http://www.cloudfinance.it), Trib. Isernia 28.07.2014, Trib. Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano 29.10.2008, n. 113, Trib. Larino, Sez. Distaccata di Termoli sent. 17.04.2012 n. 119, Trib. Isernia 28.07.2014, Trib. Lucca 10.05.2018 n. 763, Id., sent. 10.06.2020 n. 476, Trib. Napoli 13.02.2018 n. 1558; Id. 16.06.2020 n. 4102, Trib. Massa, sent. 13.11.2018 n. 797, Id. 07.02.2019 n. 160, Id. 04.02.2020 n. 90, Id. 05.08.2020 n. 384, Trib. Cremona 28.03.2019 n. 227, Id. n. 28.03.2019, Id., sent. 27.03.2019 n. 221, Id. 18.03.2019 n. 201, Id. sent. 28.3.2019 n. 227, Id. 12.01.2022 n. 8, Trib. Roma 29.05.2019, App. Campobasso, 05.12.2019 n. 412, Trib. Campobasso 22.02.2016 n. 108, Id. 26.03.2020 n. 158, Id. 06.11.2020 n. 523, Id. 18.03.2022 n. 156, Trib. Ferrara n. 287/2018, Trib. Brindisi 21.05.2021 n. 709, Trib. Pesaro 16.10.2021 n. 739, Trib. Larino, sent.13.09.2021.

finanziaria cd. *all inclusive*, aderente al disposto di cui all'art. 644 comma 4 c.p., includendo nello steso T.E.G. le spese di istruttoria, di perizia, le commissioni di incasso rate ed anche la penale di estinzione anticipata) a fronte di un tasso soglia usurario del 7.145%, così come il T.E.G. riferito allo scenario della mora (per la quale il contratto prevede un tasso corrispondente ad una maggiorazione del 3% rispetto al tasso corrispettivo), secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite con la pronuncia a ultima citata (9.047%), non risulta superare il tasso soglia di riferimento aumentato della maggiorazione media (2,1%) per la mora (9,285%); dovendosi in ogni caso escludere la praticabilità della soluzione al riguardo prospettata da parte attrice, consistente nel cumulare nell'ambito del T.A.N. sia il tasso corrispettivo che quello moratorio, trattandosi di prestazioni accessorie tra loro alternative e computate su basi di calcolo diverse, secondo quanto rimarcato dalla medesima pronuncia appena citata.

Va pertanto esaminata la domanda (alternativa e da considerare, come già chiarito, subordinata rispetto a quella sin qui esaminata) inerente all'asserita nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse del mutuo.

Il C.T.U. dott. Innocenti ha individuato gli elementi rilevanti del mutuo ipotecario stipulato *inter partes* in data 26.05.2003 (a ministero notaio Faggioni), per l'importo di € 110.000,00, con previsione di rimborso in 15 anni, mediante pagamento di 30 rate semestrali, aventi scadenza il giorno 26 dei mesi di novembre e maggio (la prima delle quali scaduta il 26.11.2003), con T.A.N. pattuito in misura pari al 5,5%, penale di estinzione anticipata concordata nel 2% sul capitale rimborsato e previsione di altri oneri e commissioni (commissioni di incasso rate pari ad € 5,50 per ciascuna di esse, € 550,00 per spese di istruttoria, € 428,40 per spese di perizia) e con “*tasso di interesse variabile riferito all'indicizzazione prevista nel contratto*”; accertando, altresì, la mancata allegazione al contratto del relativo piano di ammortamento, che comunque è stato ricostruito dal medesimo ausiliario dell'ufficio - attraverso le condizioni economiche e gli altri parametri contrattuali, nonché in considerazione dei versamenti intervenuti in sede esecutiva - in chiave di ammortamento “alla francese”, essendo basato su rate costanti posticipate, comprensive di quote capitali e quote interessi (rispettivamente di ammontare crescente e decrescente), queste ultime calcolate sul capitale residuo (non ancora rimborsato) alla scadenza della rata immediatamente precedente a quella presa in considerazione, mediante applicazione del T.A.N. contrattuale declinato in regime di capitalizzazione composta. Il C.T.U. ha poi dato atto che il rimborso del prestito risulta essere stato interrotto

dal mutuatario; in difetto di allegazione di sorta in proposito, non consta, comunque, che sia stata comunicata a quest'ultimo la decadenza dal beneficio del termine, né è stata proposta in giudizio dalla banca domanda diretta al pagamento del debito residuo per capitale ed interessi. Ne deriva che la pronuncia che definisce il presente giudizio si esaurisce nell'accertamento del piano di ammortamento risultante in base alle condizioni economiche ed agli altri parametri contrattuali, in applicazione del tasso legale *pro tempore* vigente (in sostituzione di quello nullo per indeterminatezza di cui al testo contrattuale) ed in conformità al regime di capitalizzazione semplice recepito dal nostro ordinamento; piano predisposto dal C.T.U., con l'elaborato integrativo depositato il 03.12.2001 (in risposta a specifico quesito), in n. 30 rate semestrali anticipate, con un quantitativo complessivo di interessi corrispettivi pari ad € 16.107,23 e con un'esposizione debitoria residua, a carico del mutuatario, ammontante ad € 1.513,23, a fronte del totale dei pagamenti già effettuati da quest'ultimo (giòva precisare alla data di redazione della relazione integrativa del dott. Innocenti depositata il 03.12.2021), pari ad € 124.594,00. Tale soluzione risulta pienamente aderente al principio di proporzionalità della produzione degli interessi sia al capitale che alla durata del suo impiego recepito dall'ordinamento codicistico, per le ragioni che verranno illustrate nel prosieguo della trattazione.

### **Anatocismo e indeterminatezza del tasso di interesse quali conseguenze dell'impiego del regime di capitalizzazione composta nella stesura dei piani di ammortamento dei finanziamenti a rimborso graduale**

Alla luce dei suindicati elementi posti in luce dall'analisi contabile affidata al dott. Innocenti, possono essere svolte le considerazioni che seguono, che necessariamente implicano la disamina congiunta di argomentazioni di carattere giuridico e di principi e regole di matematica finanziaria.

È invero assolutamente consolidato nella letteratura scientifica in materia il principio secondo cui l'effetto dell'incremento esponenziale degli interessi, nel quale si sostanzia (sotto il profilo finanziario) l'anatocismo deriva direttamente dall'impiego del regime della capitalizzazione composta, in virtù delle proprietà che, "per costruzione", sono conseguenti alla definizione stessa di siffatto regime; tali da implicare, necessariamente (fatta eccezione per le ipotesi di scuola di mutuo uniperiodale o di pattuizione di tasso d'interesse nullo, in

concreto non ricorrenti nella comune casistica giudiziaria), un effetto anatocistico, in virtù della produzione di interessi calcolati su interessi precedentemente maturati <sup>24</sup>.

Il Legislatore del 1942 ha preso in considerazione l'anatocismo in relazione all'effetto economico vietato (la produzione di interessi su interessi); e tale effetto economico può essere determinato secondo due diverse modalità operative:

- 1) attraverso la trasformazione "ontologica" (*quoad essentiam*) degli interessi in capitale, vale a dire con il mutamento (ad ogni effetto di legge) della natura giuridica degli importi nel corso del tempo, che permette, per l'appunto, la capitalizzazione degli interessi, di modo che essi, assumendo la stessa natura del capitale, generino, a loro volta, nuovi introiti sempre sotto forma di interessi; tale forma di manifestazione dell'effetto anatocistico caratterizza la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari, in forza di clausola pattizia che la Suprema Corte, fin dal 1999, ha qualificato nulla, per l'appunto in quanto contrastante con l'art. 1283 c.c., la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari e connota tuttora, rispettivamente ai sensi dell'art. 120 comma 2 lett. b) del T.U.B., la disciplina degli interessi di mora computati sull'intera rata insoluta alla scadenza, comprensiva della quota interessi corrispettivi, e quella della capitalizzazione annuale degli interessi debitori maturati nei conti correnti bancari, che, ove addebitati sul conto in forza di speciale autorizzazione del correntista, "è considerata sorte capitale";
- 2) attraverso un espediente matematico-finanziario, vale a dire tramite l'impiego degli interessi "scaduti" - o, per meglio dire, anche di quelli destinati a scadere (ex art. 1283 c.c.),

---

<sup>24</sup> Cfr, *ex plurimis*: A. Casano, "Elementi di Algebra", 1845, pag. 277; C.E. Bonferroni, "Fondamenti di Matematica attuariale", 1938; E. Levi, "Corso di matematica Finanziaria e Attuariale", 1964, pagg. 223, 227 e 231, B. de Finetti, "Lezioni di Matematica Finanziaria", 1955; F. Insolera, "Teoria della capitalizzazione", 1949; A. Annibaldi, A. Annibaldi e C. Barracchini, "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice", 2016, Idd. "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato", 2016, G. Olivieri – P. Fersini "Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese", in Banche e Banchieri, 2/2015; C. Mari e G. Aretusi, "Sull'esistenza e unicità dell'ammortamento dei prestiti in regime lineare", in "Il Risparmio, n. 1/2018, Idd., "Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche", in Il Risparmio, n. 1/2019; G. Aretusi, "Mutui e anatocismo – Aspetti matematici e tecnici", 2018; M. Caliri, "Matematica Finanziaria", 2001, pagg. 169 e 173, S. Vianelli – A. Giannone jr, "Matematica Finanziaria", 1965, pag. 125, F. Cacciafesta, "Matematica Finanziaria", 2006, pagg. 89 e 112; Id. "In che senso l'ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo", in Politeia, 120/2015; A. Mantovi – G. Tagliavini, "Anatocismo e capitalizzazione annuale degli interessi", in [dirittobancario.it](http://dirittobancario.it), giugno 2015, pagg. 11 e 12; F. Moriconi, "Matematica Finanziaria", 1995, pagg. 17 e 67, C. Polidori "Matematica Finanziaria", 1954, pag. 7; G. Ottaviani, "Lezioni di Matematica Finanziaria", 1988.

o comunque già “*maturati*” (ex art. 120, comma 2, lett. b del T.U.B.), o destinati a maturare in base al piano di ammortamento - ai fini del calcolo degli interessi riferiti ai periodi successivi (nei prestiti a rimborso rateale, quelli che compongono le rate successive alla prima); e ciò senza che essi assumano la stessa natura giuridica del capitale anche ai fini del *quantum* dell’obbligatoria restitutoria (come invece nell’ipotesi 1).

La soluzione 2) si realizza con l’utilizzo del T.A.N. contrattuale (consistente in un’aliquota percentuale annua del capitale finanziato) ai fini della predisposizione del piano di ammortamento in regime composto ed attraverso il computo della quota interessi di ciascuna rata (generalmente infrannuale) sull’intero capitale residuo (anziché sulla quota capitale in scadenza compresa nella singola rata) e determina il cd. anatocismo “genetico”, che si configura, fin dal momento della stipulazione del contratto di credito (e quindi ben prima che le singole rate periodiche, comprensive delle rispettive quote interessi pervengano a scadenza), nella determinazione di una rata costante già “caricata” di interessi anatocistici in virtù dell’impiego del regime composto.

Le due metodologie operative suindicate determinano entrambe la produzione del medesimo monte interessi complessivo. Risultano quindi analogamente comprese nel regime composto sia l’ipotesi (riconducibile alla definizione letterale dell’anatocismo giuridico desumibile dall’art.1283 c.c.) in cui gli interessi siano, alla scadenza dei vari periodi delle singole rate, cumulati al capitale, mutuandone la natura giuridica ad ogni effetto di legge (come avviene nell’ipotesi di capitalizzazione periodica degli interessi debitori nei conti correnti bancari), sia quella nella quale essi vengano alla stessa scadenza pagati (come si verifica invece con la corresponsione delle rate, comprensive di quote capitale e quote interesse, nei finanziamenti a rimborso rateale). Attraverso il metodo 2), la capitalizzazione, *prima facie*, è operata soltanto ai fini della produzione degli interessi distribuiti nelle rate successive, non già anche della quantificazione del capitale da restituire (atteso che la somma delle quote capitali delle singole rate corrisponde, pur sempre, all’ammontare del capitale finanziato); ma a ben vedere, è con la corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dall’imputazione, fin dalle prime rate, dei vari pagamenti periodici prioritariamente all’obbligazione accessoria (piuttosto che a quella principale-restitutoria) che si configura una forma occulta (o, comunque, meno agevolmente percepibile) di capitalizzazione, che determina comunque una produzione ricorsiva di un maggior monte interessi, in una spirale ascendente indotta dal regime esponenziale impiegato per

predisporre il piano di ammortamento <sup>25</sup>. La Corte regolatrice si è mostrata già da tempo consapevole dell'incremento del costo del finanziamento rappresentato dal cd. differenziale tra regimi finanziari, laddove ha rimarcato che *“le conseguenze economiche sono diverse a secondo che sulla somma capitale si applichino gli interessi semplici, o quelli composti”*, precisando, a titolo esemplificativo, che *“una somma di denaro concessa a mutuo al tasso annuo del 5% si raddoppia in venti anni, mentre con la capitalizzazione degli interessi la stessa somma si raddoppia in quattordici anni”* <sup>26</sup>.

In definitiva, è proprio tale celata ed ambigua conversione degli interessi in capitale che nasconde la produzione di interessi composti, inevitabilmente determinata dal regime (esponenziale) utilizzato ai fini della formazione della rata e della predisposizione del piano di ammortamento. Non sorprende, quindi, che la stessa Banca d'Italia, nella nota divulgativa intitolata *“Le nuove regole sull'anatocismo e sul calcolo degli interessi”*, pubblicata nel febbraio 2017 sul proprio sito web istituzionale nella sezione *“Servizi al cittadino”*, al paragrafo *“Informazioni di base”*, si sia mostrata consapevole del rilievo del regime composto ai fini della produzione di interessi anatocistici, laddove ha testualmente rappresentato: *“L'anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi che sono già maturati su una somma dovuta. Gli interessi maturati si trasformano in capitale” (in linguaggio tecnico si dice che si “capitalizzano”) ossia sono sommati all'importo dovuto e producono a loro volta interessi: è in questo caso che si parla di interesse composto”*; non senza precisare, peraltro, che *“E' importante sapere cos'è l'anatocismo; ancora più importante è sapere che*

---

<sup>25</sup> Già nel XIX secolo, del resto, l'insigne matematico A. Casano, con riguardo all'ammortamento a rata costante, aveva eloquentemente rimarcato: *“Questo problema dell'annuità è presso noi conosciuto col nome di calcolo a scaletta, che si enuncia col linguaggio di interesse semplice, mascherando l'interesse composto sotto la condizione dell'obbligo di pagare in fin di ogni unità di tempo gli interessi semplici del capitale già maturati; imperciocchè questa maniera di pagare i frutti all'altra equivale di dover pagare gl'interessi degli interessi dopo il tempo  $t$ ”* (A. Casano, *“Elementi di Algebra, Primary Source Edition”*, 1845, pag. 277). Particolarmente efficace quanto al riguardo osservato da un acuto studioso: *“... chi non trova traccia di anatocismo è perché lo cerca nel posto sbagliato, e cioè nella misura degl'interessi. Invece, esso si annida nella cadenza temporale con cui questi sono dovuti. .... L'equivoco nasce perché, quando si stipula un contratto di prestito, ci si accorda su di un tasso annuo per la sua remunerazione. Pochi sembrano sapere che “tasso annuo” non vuol dire “da pagare annualmente”: la tempistica con cui gl'interessi generati secondo quel tasso vanno pagati, è da stabilire a parte. .... Dove sono, dunque, “interessi generati da interessi maturati”? La risposta è: apparentemente non ve ne sono, ma sostanzialmente sì. Essi sono nascosti nell'obbligo di pagare interessi in parte in anticipo rispetto al rimborso del capitale”, cfr. F. Cacciafesta *“Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN”*, in Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni, 2019, n. 3, parte II.*

<sup>26</sup> Cfr. Cass. n. 2374/1999 cit., parte motiva.

*per tutte le operazioni bancarie le nuove regole vietano qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca”<sup>27</sup>.*

Ciò che invece dovrebbe destare sorpresa – a fronte delle pacifiche premesse definitorie appena enunciate - è che i mutui ed i finanziamenti sottoposti alla sottoscrizione dei contraenti aderenti da parte degli istituti di credito e degli operatori finanziari e che vengono in rilievo nella comune casistica giudiziaria siano stilati in capitalizzazione composta e che dell’impiego di tale regime non si faccia alcuna menzione nel testo dei contratti. La scelta dell’uno o dell’altro regime finanziario assume, del resto, analoga rilevanza anche nella disciplina della trasparenza bancaria, anche in virtù delle disposizioni attuative emanate in tale contesto di disciplina dalla Banca d’Italia<sup>28</sup>.

Il fatto che gli interessi distribuiti nelle rate vengano pagati alle rispettive scadenze periodiche non esclude l’effetto economico-finanziario del regime composto applicato nel piano, vale a dire che interessi “secondari” (anatocistici) vengano generati da interessi “primari”. In chiave matematico-finanziaria, elemento qualificante del regime di capitalizzazione composta, del resto, è proprio la disponibilità delle quote interessi – alternativamente (ma con identici effetti sotto il profilo finanziario) in virtù del loro pagamento o della loro capitalizzazione - alla fine di ciascun periodo in cui è frazionato il rimborso del finanziamento, a prescindere dalla scadenza dell’obbligazione principale avente ad oggetto il capitale sul quale gli interessi medesimi sono calcolati. Costituisce, del resto, principio consolidato in matematica finanziaria che la disponibilità degli interessi (con conseguente possibilità di impiego fruttifero degli stessi) in capo al creditore alla scadenza di ciascuna rata è, per l’appunto, indice rivelatore tipico del ricorso al regime composto. In altri termini,

---

<sup>27</sup> La nota citata è attualmente disponibile online al seguente link: <http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/informazioni-base/anatocismo/index.html>. Tale nota è peraltro supportata da video informativo pubblicato in data 23.02.2017 da Banca d’Italia – Eurosystema al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=kqFMXv1Rdo>.

<sup>28</sup> Nelle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari della Banca d’Italia in vigore fino al settembre 2015, nell’allegato 4B relativo al foglio informativo del mutuo offerto ai consumatori, alla nota 5), si riporta: “*Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta, la conversione del tasso di interesse annuale nel corrispondente tasso di interesse infrannuale  $i_2$  (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale  $i_2=(1+i_1)^{t_1/t_2}-1$* ”. Nelle successive disposizioni, nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (P.I.E.S.) si riporta “*Se il contratto di credito prevede il rimborso differito degli interessi (ossia quando gli interessi non sono rimborsati interamente con le rate ma si cumulano all’importo totale del credito residuo) sono illustrate le conseguenze per il consumatore con riguardo al debito residuo*”. E, per la Sezione 7 - Tabella di ammortamento semplificativa, si stabilisce: “*Questa sezione è compilata quando: i) il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito o ii) il contratto prevede il rimborso differito degli interessi (gli interessi non sono integralmente rimborsati con le rate e sono, invece, aggiunti all’importo totale del credito residuo)*”.

sotto tale profilo, facendo ricorso al regime composto - ed ai fini della produzione di interessi - pagare significa (equivale a) capitalizzare; di tal che, prevedere una pluralità di pagamenti periodici, tali da permettere al creditore la disponibilità delle somme percepite e la possibilità di impiego fruttifero delle stesse, equivale a stabilire, contabilmente, una pluralità di capitalizzazioni. In effetti, un'operazione si svolge in regime di capitalizzazione semplice quando l'interesse è disponibile soltanto alla fine del periodo di impiego, mentre si svolge in regime di capitalizzazione composta quando l'interesse è disponibile alle fine di ogni periodo di capitalizzazione <sup>29</sup>.

In definitiva, nella modalità 2 (utilizzo degli interessi già contabilizzati ai fini del calcolo degli interessi compresi nelle rate successive), l'anatocismo ("genetico") sussiste nella stessa pattuizione, ovvero nel valore della rata concordata al momento della stipulazione del contratto, rata che comprende quote interessi complessivamente maggiori rispetto a quelle che riverrebbero da un piano di ammortamento stilato in regime semplice strutturato secondo gli stessi vincoli e parametri, vale a dire in base ai medesimi capitale finanziato, T.A.N., numero e periodicità delle rate. L'impiego del regime composto determina l'apparenza del calcolo degli interessi (compresi in ciascuna rata) sul capitale residuo (oggetto di obbligazione non ancora scaduta) distribuito nelle rate successive, in tal modo consentendo, *prima facie*, di sostituire la produzione di interessi su interessi (nella quale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., si sostanzia l'anatocismo giuridico) con la produzione di interessi sul capitale. In realtà, come posto in evidenza dalla consolidata letteratura scientifica, l'analisi matematico-finanziaria del piano di ammortamento rivela che gli interessi inclusi in ciascuna rata sono calcolati in parte effettivamente sulla sola sorte capitale residua ed in parte anche sugli interessi compresi (*pro quota*) nelle rate precedenti, in quanto tali già contabilizzati nel piano (e ciò, giova precisare, anche qualora essi siano puntualmente pagati alla scadenza delle rate delle quali costituiscono parte) <sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Cfr., per tutti, G. Varoli, "Matematica Finanziaria", 2011; conf. F. Soave, "Elementi d'aritmetica", 1822, pag 123. In tale contesto, particolarmente efficace la descrizione del collegamento tra regime composto e disponibilità degli interessi contenuta nell'articolo di F. Cacciafesta "Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN", cit., laddove si è evidenziato che soltanto in un investimento che segua il regime dell'interesse composto "... tutta la ricchezza via via accumulata è sempre, subito, a disposizione dell'investitore: senza alcuna distinzione tra "capitale fruttifero" e "interessi". Questi ultimi, infatti, sono automaticamente e continuamente assimilati."

<sup>30</sup> In proposito, paiono eloquenti le seguenti affermazioni di autorevoli accademici: "L'aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito, che di fatto si aggiorna al valore  $C(t-1)(1+i)$ , coerentemente al tipico schema della capitalizzazione composta. .... il calcolo della generica quota di interesse  $I_s = Rv^{t-s+1}i$  comporta che la

Con l'opzione di formazione della rata appena evidenziata viene quindi illegittimamente eliso (o forse, più propriamente eluso) il discrimine necessariamente esistente sul piano giuridico fra obbligazione principale ed obbligazione accessoria)<sup>31</sup>, riservando al capitale ed agli

---

*determinazione dell'interesse relativo al periodo (s-1, s) sia effettuato sul debito inizialmente contratto Rvt aumentato di tutti gli interessi maturati fino all'epoca s-1 e, quindi, capitalizzati. .... È ovviamente, anche possibile suddividere ... la quota interesse in due componenti, la componente calcolata sul debito inizialmente contratto ... e la componente degli interessi sugli interessi" (cfr. G. Olivieri e P. Fersini "Sull'anatocismo nell'ammortamento francese", in Banche e Banchieri – Rivista della Associazione Nazionale Banche Private, n. 2/2015, pagg. 136, 137, 138.*

*"A conferma del fatto che la scindibilità delle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta genera interessi anatocistici nell'ammortamento alla francese, si effettua un'ulteriore analisi del fenomeno... mediante la scomposizione delle quote interessi nelle due componenti: interessi sulla sorte capitale e interessi su interessi precedentemente maturati"; scomposizione attraverso la quale altri illustri Autori hanno calcolato e rappresentato graficamente la consistenza di tre "grandezze": "interessi non anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in c/capitale, relativo al periodo precedente, per il tasso di interesse periodale; interessi anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in c/interessi, relativo al periodo precedente, per il tasso di interessi periodale (tali interessi risultano complementari degli interessi anatocistici, rispetto alla quota interessi dello stesso periodo); somma degli interessi anatocistici, data dalla somma progressiva degli interessi anatocistici" (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice", 2016, Idd., "Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato", pag. 59).*

In altri termini, *"Il pagamento periodico degli interessi non preclude, dunque, la possibilità che gli interessi maturati in un periodo producano ulteriori interessi nei periodi successivi! E nel regime composto questo accade in tutte le tipologie di ammortamento, perché la base di calcolo della quota interessi relativa ad una determinata epoca, cioè il debito residuo all'epoca precedente, incorpora parte degli interessi maturati nei periodi precedenti. E questi interessi producono altri interessi nei periodi successivi. Le quote interessi, con l'eccezione della prima, risultano, dunque, composte per una parte dagli "interessi sugli interessi" (cfr. C. Mari e G. Aretusi, "Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche", in "Il Risparmio", n. 1/2019, pag. 132.*

Vedasi anche A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *"Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta"*, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu), 27.12.2020, scritto nel quale gli Autori dimostrano come lo sviluppo dell'ammortamento di un prestito a rimborso rateale stilato in regime composto sia rappresentabile come un polinomio scomponibile in una serie di monomi: *"Mentre il monomio di primo grado si riferisce agli interessi (base) maturati sul capitale iniziale, il monomio di secondo grado riguarda gli interessi su interessi precedentemente maturati (interessi anatocistici di secondo livello), il monomio di terzo grado riguarda gli interessi anatocistici su interessi anatocistici di secondo livello (ossia interessi anatocistici di terzo livello) e così via"*.

<sup>31</sup> Discrimine che trova fondamento nel principio di autonomia ontologica, contabile e giuridica dell'obbligazione per interessi (accessoria) rispetto a quella per sorte capitale (principale) e ciò anche con specifico riferimento al contratto di mutuo, laddove la Suprema Corte ha avuto modo di precisare, per l'appunto, che *"in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante"* (cfr. Cass. n. 2593/2003; per l'affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, n. 4095/2005, n. 602/2013, n. 11400/2014, n. 2374/1999, n. 3500/1986, n. 3805/2004, n. 17813/2002, n. 28663/2013, parte motiva, n. 2072/2013 parte motiva). Con la sentenza n. 602/2013, in particolare, la Corte di legittimità ha disatteso la teorica che esclude la configurabilità di anatocismo nei prestiti rateali, secondo la quale *"non vi sarebbero illegittime forme di capitalizzazione degli interessi, trattandosi di contratto di finanziamento nel quale la restituzione di singole rate di mutuo costituirebbe l'adempimento di un'unica obbligazione, determinata fin dall'inizio sia nel capitale che negli interessi, secondo*

interessi lo stesso identico trattamento; in particolare, permettendo agli interessi compresi in ciascuna rata successiva alla prima di contribuire a formare la base di calcolo di quelli inclusi nelle rate successive; base di calcolo che, quindi, non è costituita soltanto da capitale, bensì dal montante, ovvero da una “*miscela di capitale e interessi*”<sup>32</sup> e ciò in forza di una pattuizione trasfusa nell’accordo contrattuale, in quanto tale antecedente alla scadenza degli interessi “primari” (prodotti dal capitale) sui quali vengono computati quelli “secondari” (generati da interessi). Sotto tale profilo, appare evidente la deroga (illegittima) alle condizioni in presenza delle quali soltanto l’art. 1283 c.c. consente l’anatocismo “convenzionale”. In realtà, trattandosi di disciplina imperativa - in quanto tale cogente ed inderogabile (la deroga al disposto di cui all’art. 1283 c.c. consentita all’autonomia negoziale in base al precitato art. 3 della Delibera C.I.C.R. 09.02.2000 e, più recentemente, all’art. 17 bis del D.L. n. 18/2016, convertito in L. n. 49/2016, si riferisce infatti, soltanto agli interessi moratori, non già a quelli corrispettivi) - deve ritenersi, in accordo con la più autorevole dottrina, che il divieto di anatocismo non attenga esclusivamente all’accordo preventivo che preveda in modo diretto ed espresso la produzione di interessi su interessi, ma altresì a quelli - anch’essi in ipotesi riconducibili al momento genetico del contratto (e quindi integranti una convenzione antecedente alla scadenza degli interessi, ai sensi dell’art. 1283 c.c.) – che comportano comunque, sotto il profilo economico-finanziario, il medesimo effetto illegittimo della produzione di interessi su interessi; difettando, all’evidenza, anche le altre

---

*il piano di ammortamento contrattualmente stabilito” (teorica della rata comprensiva di quote capitale ed interessi quale “unicum inscindibile”, recepita dalla giurisprudenza più risalente, in particolare nelle sentenze n. 5409/1983, n. 6153/1990, n. 9227/1995 della Corte regolatrice); in proposito, il Supremo Collegio ha espressamente osservato: “L’argomentazione non ha pregio: a nulla rileva l’eventuale “ammortamento” comprendente capitale ed interessi. In qualsiasi contratto di mutuo o finanziamento è sempre possibile distinguere capitale ed interessi corrispettivi”. Ancor più recentemente, lo stesso Supremo Collegio ha ribadito che “Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrono, allo scopo di consentire all’obbligazione di adempiersi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia” (cfr. Cass. n. 11400/2014 cit.) In virtù di tale consolidato principio, non può che evidenziarsi l’infondatezza della teorica (di matrice essenzialmente dottrinale), che ricostruisce la rata comprensiva di quota capitale e quota interesse come un “unicum inscindibile”. Ne deriva, in definitiva, la conseguente necessaria applicazione dell’art. 1283 c.c. anche al contratto di mutuo ad ammortamento progressivo: “salvo eccezioni previste dalla legge o l’esistenza di usi contrari, che deve essere provata dalla parte interessata, anche nel caso di mutui ad ammortamento gli interessi di mora sulle rate scadute e non pagate sono dovuti soltanto a decorrere dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza e sempre che siano decorsi almeno sei mesi” (cfr. Cass. n. 3479/1971).*

<sup>32</sup> L’eloquente espressione citata è di C. Mari e G. Aretusi, in “Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche”, in Il Risparmio, n. 1/2019, pag. 121.

condizioni dell'anatocismo legittimo (la previa domanda giudiziale e la durata almeno semestrale dell'esigibilità del credito per interessi). In proposito, la vicenda giurisprudenziale che ha portato la Suprema Corte a dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari assume valenza paradigmatica della ricostruzione, in chiave teleologica, della *ratio* e della funzione del divieto di anatocismo incentrata sul risultato economico che la norma imperativa intende evitare, piuttosto che sulla forma attraverso il quale esso viene conseguito <sup>33</sup>.

*Mutatis mutandis*, anche con riferimento ai finanziamenti a rimborso rateale con ammortamento in capitalizzazione composta ciò che rileva, a ben vedere, è l'identità degli effetti economico-finanziari delle due modalità operative alternative dello stesso regime (la capitalizzazione, intesa come trasformazione degli interessi in capitale sotto ogni profilo di disciplina e la gemmazione di interessi secondari da interessi primari apparentemente senza necessità di mutamento della loro natura giuridica); comportando entrambe, anche in ragione del computo degli interessi sul capitale residuo, un valore della rata di ammortamento superiore a quello che si presenterebbe (fermi restando tutti gli altri parametri di calcolo) adottando il regime semplice. Nell'uno come nell'altro caso l'ammontare complessivo degli interessi risulta infatti maggiorato di un importo corrispondente esattamente a quelli anatocistici; effetto riconducibile, per l'appunto, al regime finanziario prescelto, impiegato per la determinazione della rata: questa costante, fin dal momento della sua formazione in base al T.A.N. contrattuale applicato in regime di capitalizzazione composta all'atto della predisposizione del piano (ovvero già nella fase genetica del rapporto obbligatorio e quindi anteriormente alla scadenza degli interessi corrispettivi, *id est* proprio nello scenario illegittimo prefigurato dall'art. 1283 c.c.), è già

---

<sup>33</sup> La vicenda che ha portato la Suprema Corte ad affermare il carattere anatocistico della capitalizzazione degli interessi passivi nei conti correnti bancari (cfr. Cass. n. 2374/1999, Id. n. 3096/1999, Id. n. 12507/1999, Cass. SS.UU. n. 21095/2004) è emblematica e chiarificatrice: anche in quel caso si trattava di un artificio contabile attraverso il quale la fittizia chiusura trimestrale del conto, finalizzata al conglobamento degli interessi maturati nel periodo nel capitale, consentiva l'addebito di interessi secondari computati su interessi primari e ciò sebbene questi ultimi non potessero considerarsi giuridicamente "scaduti", atteso che in quel modello contrattuale il saldo (comprensivo di capitale ed interessi) diventa esigibile esclusivamente al momento della chiusura effettiva del conto, allorché soltanto si configura un credito (in capo alla banca o al correntista). Come è stato osservato in una recente pronuncia di merito, in virtù di quelle sentenze della Suprema Corte, espressione di un principio che costituisce tuttora diritto "vivente", è rimasto consolidato il "significato di interessi scaduti", nell'accezione di cui all'art. 1283 c.c., "al di là della pura e semplice "esigibilità", intendendo "scaduto" – e quindi improduttivo di nuovi interessi ex articolo 1283 Codice civile – l'interesse che ha esaurito il periodo di maturazione, è stato liquidato con la chiusura contabile e annotato a debito, ancorché la banca possa non essere in grado di esigerne il pagamento immediato, ciò che dipende dalla presenza (o assenza) di un fido sul c/c e dal saldo di chiusura" (cfr. App. Torino, 21.05.2020 n. 544, Giudice estensore G.P. Macagno).

“caricata” degli interessi anatocistici, ma, attraverso l’anticipazione dell’incasso di tutti gli interessi maturati e convenzionalmente “*scaduti*” (in quanto resi esigibili e quindi destinati ad essere pagati, quale quota interessi delle singole rate, anteriormente alla scadenza dell’obbligazione restitutoria del capitale residuo, sul quale essi sono calcolati), si finisce per protrarre (per un pari ammontare) il pagamento del capitale, con conseguente (solo apparente) sostituzione alla produzione di interessi su interessi della produzione di interessi su capitale; operazione che determina surrettiziamente, sotto il profilo economico, il medesimo effetto vietato dall’art. 1283 c.c..

Costituisce del resto *ius receptum* in giurisprudenza il principio per il quale deve considerarsi affetta da nullità (per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1343 c.c. e, se del caso, 1344 c.c.) qualsivoglia operazione pattizia diretta ad eludere divieti contenuti in norme imperative attraverso l’impiego di schemi negoziali (eventualmente anche tra loro collegati) per l’appunto tesi al raggiungimento del risultato vietato dal Legislatore <sup>34</sup>.

Ne deriva che di quanto si migliora l’ammontare degli interessi inclusi nella rata, di altrettanto si riduce la quota capitale pagata; la maggiorazione della rata, indotta dall’impiego del regime composto, pertanto, si riversa interamente sull’ammontare complessivo degli interessi. La letteratura scientifica ha acclarato che l’incremento indotto nel monte interessi complessivo - rispetto a quelli (soltanto) primari che maturerebbero con l’impiego della capitalizzazione semplice - corrisponde esattamente alla componente anatocistica.

Per l’appunto nella pattuizione, fin dalla fase genetica del vincolo obbligatorio, della produzione di interessi calcolati su interessi destinati a scadere nel corso del rapporto - dovendosi in siffatto scenario intendere in tal senso la nozione di interessi “*scaduti*”, beninteso al momento in cui essi diventino effettivamente esigibili - si incentra l’anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c.: la Corte regolatrice, infatti, ha per l’appunto avuto modo di rimarcare che non si sottrae al citato divieto “*l’obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro*”, essendo “*idonea a sottrarsi a*

---

<sup>34</sup> Cfr. Cass. n. 15486/2014, conf. Id. n. 5740/2011, Id. n. 5426/2010, Id. n. 19288/2009, Id. n. 2285/2006). In forza del principio enunciato, deve quindi ritenersi riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 1283 c.c. ogni accordo che determini, surrettiziamente ed in modo indiretto, il risultato economico-finanziario vietato da quest’ultima norma. È per l’appunto in virtù di tale principio, del resto, che la Corte di Cassazione, a far tempo dal 1999, ha avuto modo di ravvisare la violazione del divieto di anatocismo in riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente bancario.

*tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi” (cfr. Cass. n. 3805/2004).*

Alla luce dell'autorevole ed inequivoco *dictum* appena citato, emerge l'infondatezza di quella teorica propugnata da certa dottrina e recepita anche in talune pronunce di merito <sup>35</sup> con la quale si è predicata la preesistenza (rispetto al regolamento convenzionale contenente la clausola anatocistica) di un'obbligazione avente ad oggetto interessi primari già scaduta e rimasta insoluta – e quindi di una già maturata *mora debendi* - quale imprescindibile presupposto del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c. (in difetto delle condizioni e dei limiti ivi stabiliti). Tale indirizzo esegetico sconta l'evidente petizione di principio da cui muove, consistente, per l'appunto, nella scorretta necessaria identificazione di (o forse nella confusione tra) interessi anatocistici ed interessi moratori.

Nel ricorso al regime di capitalizzazione composta nei finanziamenti con rimborso rateale, in buona sostanza, la predisposizione del piano di ammortamento si realizza chiudendo (fittiziamente) il finanziamento ad ogni scadenza periodica di ciascuna rata, introitando gli interessi (ai fini della formazione della base di calcolo della quota interessi inclusa nella rata successiva) e “riaccendendo” (di fatto) il finanziamento per il successivo periodo; operazione con le quali si evita formalmente (*rectius*, solo apparentemente) la produzione di interessi su interessi, ma in realtà si mantiene inalterato il sostanziale effetto anatocistico: di scadenza in scadenza “*occorre ricalcolare di scadenza in scadenza l'ammontare del debito che genera interessi, sicchè questi, ancorchè semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della capitalizzazione composta*” <sup>36</sup>; permettendo agli interessi compresi in ciascuna rata successiva alla prima di contribuire a formare la base di calcolo di quelli inclusi nelle rate successive <sup>37</sup>; in altri termini, “*la presenza di interessi nel debito residuo fa sì che*

---

<sup>35</sup> Cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605, Trib. Milano 26.03.2019 n. 2332, Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897.

<sup>36</sup> Cfr. P. Bortot, U. Magnani, G. Olivieri, F.A. Rossi, M. Torrigiani, “*Matematica Finanziaria*”, 1998, pagg. 187-188).

<sup>37</sup> Base di calcolo che, quindi, non è costituita soltanto da capitale, bensì dal montante, ovvero da una “*miscela di capitale e interessi*”, secondo l'eloquente locuzione utilizzata da C. Mari e G. Aretusi in “*Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche*”, in “*Il Risparmio*”, n. 1/2019, pag. 121, cfr. anche C. Mari, G. Aretusi. “*Sulla modellizzazione dei prestiti: errori, nonsense e mistificazioni nello scritto di F. Cacciafesta*”, in *Il Risparmio*, Anno LXVI, n. 1, Gennaio-Marzo 2023, pag. 40), Idd. “*La valutazione e l'ammortamento dei prestiti. Una trattazione unitaria (anche nel regime semplice)*”, in “*Il Risparmio*”, n. 2/2023, pag. 18.

*nelle quote interessi si annidino geneticamente interessi su interessi*"<sup>38</sup>. In definitiva, alla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, l'aggiornamento del debito residuo prevede che gli interessi generati tra le scadenze in precedenza succedutesi vengano incorporati nel "debito residuo" (ai fini del calcolo degli interessi da pagare nel periodo immediatamente seguente), esattamente come nel consueto schema della capitalizzazione composta proprio dei finanziamenti cd. *zero coupon bond*; in tal modo, gli interessi calcolati (quale quota di pertinenza di ciascuna rata) sul "debito residuo", pur risultando apparentemente primari, conservano finanziariamente una loro dipendenza funzionale rispetto agli interessi pregressi, ciò che comporta una lievitazione esponenziale (anatocistica) del monte interessi complessivo.

L'impiego del regime composto, cioè, si configura come funzionale alla intercambiabilità dei flussi finanziari (riferibili all'obbligazione principale ed a quella accessoria), che permea, per l'appunto, tale regime (mercè la peculiare natura del "debito residuo", consistente in quella *"miscela di capitale ed interessi"*, cui si ha riguardo quale base di calcolo per la determinazione delle varie quote interessi e per la formazione delle rate che si susseguono). Siffatta intercambiabilità risulta in palese contrasto con il principio di autonomia e distinzione ontologica, contabile e giuridica tra le due suindicate tipologie di obbligazione, costituente *ius receptum* nella giurisprudenza della Corte regolatrice<sup>39</sup>. Del resto, alla formazione di quella determinata rata si perviene proprio in virtù dell'applicazione del regime composto ai fini dell'ammortamento del prestito. Il principio secondo cui l'autonomia negoziale dei privati non può comportare deroga di sorta alla disciplina di legge imperativa - tale essendo innegabilmente quella posta dall'art. 1283 c.c.<sup>40</sup> - rappresenta uno dei cardini del nostro ordinamento e non è soggetto ad alcuna eccezione, anche in riferimento alla specifica normativa in esame. Ne deriva che alle parti non è dato, attraverso la pattuizione della rata costante in applicazione del regime esponenziale, eludere surrettiziamente il presidio imperativo costituito dal citato art. 1283 c.c.. In altri termini, se l'autonomia contrattuale consente alle parti di *"... scegliere se imputare il rimborso prima agli interessi che al capitale,*

---

<sup>38</sup> Cfr., Mari, G. Aretusi, *"La valutazione e l'ammortamento dei prestiti. Una trattazione unitaria (anche nel regime semplice)"*, in *"Il Risparmio"*, n. 2/2023, pag. 18.

<sup>39</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997).

<sup>40</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 2374/1999; conf. Id. n. 5506/1994, Id. n. 11065/1992, Id. n. 5423/1992.

*o proporzionalmente ad entrambi, o, ancora, al solo capitale*”, non può tuttavia trascurarsi di considerare che “*nel momento in cui viene convenuto il tasso contrattuale*” occorre “*tenere conto dell’incidenza sui costi che comporta la modalità prescelta per il rimborso e sul tasso, che deve sempre restare uguale a quello contrattualmente convenuto*” <sup>41</sup>.

Siffatto fondamentale principio costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità, che ha avuto più volte modo di affermare, per l’appunto, che la periodicità dei pagamenti rateali (ovvero il profilo inerente al “quando” pagare, in genere rimesso all’autonomia delle parti, eventualmente con cadenza infrannuale) non può influire sulla determinazione del tasso di interesse (espresso in ragione d’anno e dalla cui applicazione consegue il “quanto” pagare), precisando eloquentemente che “*le implicazioni economiche delle modalità temporali dell’adempimento sono estranee al contenuto dell’obbligazione*” <sup>42</sup>.

L’affermazione appena citata pone per l’appunto in luce la distinzione tra il piano della scadenza dell’obbligazione per interessi (rimessa all’autonomia privata) e quello del *quantum* degli interessi in rapporto al regime che permea il computo degli stessi (che è, invece, regolato da disciplina di legge imperativa, in quanto tale inderogabile, ex artt. 1282 comma 1, 1283, 1284 comma 1 e 821 comma 3 c.c.).

In realtà, il fenomeno anatocistico, quale definito dall’art. 1283 c.c., è inevitabilmente implicato dal ricorso al regime composto ai fini del calcolo degli interessi, come sin qui chiarito.

La ragione per la quale l’art. 1283 c.c. fa espresso riferimento soltanto alla produzione di “interessi su interessi” (anziché al regime finanziario che determina tale effetto) quale carattere qualificante l’anatocismo, sta nel fatto che il Legislatore del 1942 presupponeva che l’obbligazione accessoria dovesse rimanere tale, a fronte del fondamentale principio per il quale esclusivamente la sorte capitale può produrre interessi (non a caso, l’art. 820 comma 3 c.c., che fa espresso riferimento soltanto ad ipotesi di interessi primari); salva la sussistenza, per l’appunto, delle condizioni stabilite dal medesimo art. 1283 c.c. affinché anche gli interessi possano essere fruttiferi. Non è del resto casuale che nell’intera disciplina

---

<sup>41</sup> Cfr. App. Campobasso, 05.12.2019 n. 412; conf. Trib. Massa, 13.11.2018 n. 797, Id. 07.02.2019 n. 160, Id. 04.02.2020 n. 90).

<sup>42</sup> Cfr. Cass. 25.10.1972 n. 3224, in Rass. Giur. En. Elettr., 1973, pag. 375, conf. Id. n. 1643/1962, Id. n. 978/1978, Cass. SS.UU. n. 3797/1974

.....

delle obbligazioni pecuniarie contenuta nel Codice Civile non vi è alcuna disposizione che contenga il termine “capitalizzazione” con riferimento agli interessi. E la richiamata teorica distinzione ontologica, giuridica e contabile tra l’obbligazione (principale) inerente al capitale e quella (accessoria) relativa agli interessi, costantemente recepita nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, si fonda, per l’appunto, sull’assetto normativo appena ricostruito, nel quale trova per l’appunto giustificazione la soluzione “semantica” adottata dal Legislatore del 1942 nel definire il precetto posto dall’art. 1283 c.c..

In definitiva, in ogni tipologia di prestito, indipendentemente dal piano di rimborso (alla “francese”, ovvero a rata costante, all’ “italiana”, ovvero a quota capitale costante, o quale altro si possa ipotizzare), non sarà mai possibile evitare il fenomeno della generazione degli “interessi calcolati su interessi” se il finanziamento è progettato in regime composto. L’unico modo per precludere tale meccanismo e per far sì che gli interessi siano direttamente proporzionali al tempo ed al capitale impiegato, è quello di abbandonare il regime composto in favore del regime semplice (la cui formula è  $I = C * i * T$ )<sup>43</sup>.

La scelta del regime finanziario da adottare ai fini del calcolo degli interessi, non è oggetto di specifica disciplina nell’ambito della normativa dell’Unione Europea, come eloquentemente precisato dalla Corte di Giustizia della U.E. nella sentenza del 19.07.2012 (emessa nel caso n. 591/2010): *“In assenza di disciplina dell’Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l’aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo(interessi semplici o interessi composti)”*; ciò in sostanziale conformità a quanto al riguardo evidenziato dalla giurisprudenza nazionale<sup>44</sup>.

Ne deriva, in definitiva, che è esclusivamente alla disciplina nazionale che occorre avere riguardo per verificare se il Legislatore abbia prescelto un determinato regime finanziario. Ebbene, dal combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1284, comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c. è dato evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente – in chiave matematico-finanziaria – a quello

---

<sup>43</sup> Cfr. C. Mari e G. Aretusi, *“Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche”*, in Rivista “Il Risparmio”, 2019.

<sup>44</sup> Cfr., *ex plurimis*, Trib. Milano, ord. del 01.07.2015, Id. ord. del 29.07.2015, ord. del 08.08.2015, Trib. Cuneo, ord. del 29.06.2015, Trib. Biella, ord. 07.07.2015).

.....

del regime di capitalizzazione semplice, la cui formula esprime, per l'appunto, il principio per il quale l'interesse è proporzionale al capitale ed al tempo:  $I = C \times i \times t$ , dove  $C$  è il capitale iniziale finanziato,  $i$  è il tasso percentuale,  $t$  è l'unità di tempo e  $I$  è l'interesse maturato. Dall'art. 1284 comma 1, primo inciso - in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un'aliquota percentuale del capitale, in ragione di un determinato arco temporale (l'anno) – si evince, in particolare, che essi vanno calcolati indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche secondo le quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi debbano essere pagati <sup>45</sup>.

La consapevolezza della correlazione tra impiego del regime composto ed anatocismo, così come del contrasto tra l'abituale ricorso al medesimo regime finanziario nel mercato del credito ed il divieto di anatocismo recepito dal nostro ordinamento giuridico, costituisce appannaggio anche della dottrina economico-finanziaria che ha avuto modo di affrontare il tema<sup>46</sup>; e sorprende che tale consapevolezza faccia ancora fatica a diffondersi presso gli operatori del diritto.

A fronte dell'indubbia sovrapposibilità del disposto del citato art. 821 comma 3 c.c. (che postula la proporzionalità e degli interessi sia rispetto al capitale che alla "durata del diritto", vale a dire al tempo di impiego di quest'ultimo) e della enunciata formula dell'interesse semplice in matematica finanziaria ( $I = C \times i \times t$ ), non convince quindi l'assunto, recentemente propugnato da certa dottrina, secondo cui la predetta disposizione codicistica, nel porre la regola dell'acquisto degli interessi "de die in diem", individuerrebbe "una relazione di proporzionalità", ma soltanto tra "durata del diritto" e "misura dei frutti", non già anche tra "capitale" e "misura dei frutti". In proposito, è agevole replicare che ineludibile fattore della produzione degli interessi è rappresentato dal tasso in base al quale essi sono

---

<sup>45</sup> "Il riferimento al « saggio di interesse ... in ragione d'anno » dell'art. 1284 c.c. prescinde dai tempi della corresponsione degli interessi ed è riferito esclusivamente alla proporzionalità al capitale finanziato e al godimento dello stesso, che caratterizza sul piano economico il concetto di prezzo, richiamando d'appresso il regime semplice d'interessi" (cfr. R. Marcelli, A.G. Pastore, A. Valente, "TAN, TAE e TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso rateale", in "Banche, Borsa e Titoli di Credito", 01.12.2019, pag. 913).

<sup>46</sup> "L'art. 1283 del Codice Civile indica che gli interessi scaduti non producono interessi successivi. Questa è l'attuale regola base dell'ordinamento. Questa regola rappresenta però un mondo che non esiste più. Il mondo dei contratti finanziari utilizza la convenzione della capitalizzazione ... degli interessi" (cfr. A. Mantovi e G. Tagliavini, "Anatocismo e Capitalizzazione annuale degli interessi", in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), cit.).

calcolati, tasso che, a norma dell'art. 1284 comma 1, è costituito da un'aliquota percentuale (annua) del capitale di riferimento; ragion per cui non si vede come ragionevolmente si possa sostenere l'irrelevanza a tal fine del rapporto (di proporzionalità) tra gli interessi ed il capitale.

L'ammontare del capitale, del resto, assume rilievo anche con riguardo all'alternativa formula dell'interesse composto:  $I = (1 + i)^t$ .

Il regime di capitalizzazione semplice (o lineare), in effetti, si configura come l'unico aderente al principio di diretta proporzionalità degli interessi (rispetto sia al capitale che al tempo di impiego dello stesso) recepito dal precitato art. 821 comma 3 c.c. (*"i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto"*); principio che risulta sotteso anche al disposto del mentovato art. 1284 comma 1, primo inciso, in forza del quale gli interessi vanno computati in base ad un'aliquota percentuale del capitale, in ragione di un determinato arco temporale (l'anno, pertanto indipendentemente dalle singole più brevi scadenze periodiche alle quali, in base alla disciplina pattizia, gli interessi devono essere pagati): è evidente che in tal modo l'ordinamento ha prefigurato un necessario rapporto di proporzionalità degli interessi, rispetto non già al "montante" via via maturato, bensì, per l'appunto, alla sola obbligazione principale (il capitale finanziato) in rapporto al tempo. Alla luce di un'esegesi logico-letterale, la locuzione *"in ragione di"* corrisponde a *"in proporzione a"* <sup>47</sup>. Tale conclusione trova, peraltro, significativo ed univoco riscontro nella stessa giurisprudenza del Supremo Collegio: nella sentenza del 27.01.1964 n. 191 si è espressamente affermato che *"In tema di maturazione degli interessi il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 cod. civ., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poichè l'art. 1284 cod. civ. stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione di anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare"* <sup>48</sup>;

---

<sup>47</sup> Cfr. Nuovo Dizionario della Lingua Italiana di Tullio De Mauro; per tale rilievo, cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini e F. Olivieri, *"Gli articoli 821, e 1283 del codice civile: l'interpretazione logica secondo i principi dell'algebra di Bool"*, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu).

<sup>48</sup> Cfr. Cass. 27.01.1964, n. 19, conf. Id. n. 987/1978, Cass. SS.UU. n. 3797/1974, in difetto di dissenso di sorta nella giurisprudenza di merito.

nella sentenza n. 20600/2011, analogamente, per l'appunto sul presupposto della regola generale secondo cui gli interessi su somme di denaro "*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto (art. 821 c.c., comma 3)*", si è rimarcato che "*il saggio di interesse costituisce ... la misura della fecondità del denaro (predeterminata ex lege o rimessa all'autonomia negoziale) ed è normalmente determinato con espressione numerica percentuale in funzione della durata della disponibilità e dell'ammontare della somma dovuta o del capitale (cfr. art. 1284 c.c., comma 1), ed opera, pertanto, su un piano distinto dalla disciplina giuridica della modalità di acquisto del diritto, fornendo il criterio di liquidazione monetaria dello stesso indipendentemente dal periodo - corrispondente od inferiore all'anno - da assumere a base del conteggio (nel caso in cui occorra determinare, sulla base di un saggio di interesse stabilito in ragione di anno, l'importo degli interessi per un periodo inferiore, bisogna dividere l'ammontare degli interessi annuali per il numero di giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare)*"; la stessa Corte regolatrice, nella più recente sentenza n. 870/2006, nel richiamare "*il principio in base al quale l'utilizzazione di un capitale o di una cosa fruttifera obbliga l'utente al pagamento di una somma ... corrispettiva al godimento ricevuto*" (e quindi in relazione alla nozione di frutti civili, di cui all'art. 820 comma 3 c.c.), ha qualificato espressamente tale somma come "*proporzionale*" e ciò in virtù dell'evidente richiamo al principio presupposto, di cui al citato art. 821 comma 3 c.c., ed ha definito il criterio trasfuso in detta norma "*principio generale*" (cfr. Cass. n. 987/1978 cit., Id. n. 3797/1974, Id. n. 3224/1972). Non a caso, del resto, con la fondamentale sentenza n. 24418/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nel confermare l'illegittimità della prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti bancari (in quanto non rispondente ad alcun uso normativo derogatorio rispetto al disposto imperativo di cui all'art. 1283) e nell'escludere che, ai fini dell'accertamento del saldo, possa farsi ricorso, in sostituzione, alla capitalizzazione annuale, non hanno potuto che concludere nel senso che "*gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna*", facendo quindi in tal modo riferimento, per l'appunto, alla capitalizzazione semplice, ovvero a quella operata (soltanto) al momento della chiusura del conto <sup>49</sup>; e ciò proprio in quanto quest'ultima costituisce, come sin qui chiarito, il modello legale tipico di produzione di interessi (in conformità al disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c.). Quanto appena esposto, del resto, trova significativo riscontro ermeneutico negli stessi lavori preparatori del Codice

---

<sup>49</sup> Cfr. Cass. SS.UU. n. 24418/2010 cit..

Civile del 1942: nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942 si legge infatti che *“Nel definire i frutti civili (art. 820, ultimo comma), sostituendo la formula del codice anteriore (art. 444, terzo comma), che definiva tali i frutti che si ottengono “per occasione della cosa”, ho posto in luce il rapporto giuridico di cui la cosa è oggetto, come quello attraverso il quale la cosa diviene fonte di reddito economico. Nell’acquisto dei frutti naturali ... il momento della separazione è decisivo per l’acquisto da parte dell’avente diritto che sia diverso dal proprietario (art. 821, primo comma). Naturalmente questa distinzione non ha riscontro per i frutti civili, dove la nozione del frutto è soltanto metaforica e il diritto alla prestazione è fondato sul rapporto giuridico che costituisce l’obbligo: perciò l’art. 821, ultimo comma, riproducendo l’art. 481 del codice del 1865, afferma che essi si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto”*. Dalla citata Relazione Ministeriale si desume, quindi, che la novità introdotta nell’art. 821 comma 3 c.c. consiste nell’aver rimesso all’autonomia negoziale dei contraenti la scelta del momento temporale in cui i frutti civili debbano essere effettivamente incassati (ovvero nel quale essi diventano esigibili), momento che deve essere indicato nel *“rapporto giuridico che costituisce l’obbligo”* (ovvero, più propriamente, nel contratto dal quale deriva detto rapporto); mentre la stessa Relazione rimarca l’innegabile continuità tra la disciplina del Codice del 1942 rispetto a quella del 1865 in relazione alla modalità di acquisto dei frutti civili, evidenziando, per l’appunto, che l’art. 821 comma 3 c.c., esattamente come *“l’art. 481 del codice del 1865”* (e quindi riproducendolo), continua ad imporre che essi maturano *“giorno per giorno”*. Se si considera, del reso, che il precitato art. 481 del Codice Civile del Regno d’Italia stabiliva espressamente *“I frutti civili s’intendono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all’usufruttuario in proporzione alla durata dell’usufrutto”*, risulta inconfutabile la constatazione della continuità ed identità di disciplina – nel passaggio dal Codice preunitario del 1865 a quello vigente - in riferimento al principio ordinamentale di proporzionalità (diretta, rispetto sia al capitale che al tempo) nel calcolo degli interessi; in altri termini, resta acclarato, anche in tal guisa, che l’espressione *“in ragione della durata”* (art. 821 comma 3 del codice vigente) si identifica con quella *“in proporzione alla durata”* (art. 481 del codice del 1865), secondo quanto già chiarito. e che tale definizione esprime la formula matematico-finanziaria del regime dell’interesse semplice ( $I = C * i * t$ ). L’art. 1283 c.c., da parte sua, individua la base di calcolo degli interessi, consistente nel solo capitale (salvo che ricorrano le condizioni dell’anatocismo “legittimato” ivi previste e fatte salve le deroghe settoriali alla disciplina contenuta nella citata disposizione codicistica). In definitiva, quando i frutti civili sono gli interessi dei capitali, la volontà delle parti non può derogare al criterio legale che regola la

modalità di acquisto degli interessi, costituita dal regime lineare della capitalizzazione semplice; principio che deve ritenersi quindi parte integrante della disciplina imperativa in materia. In altri termini, i contraenti possono pattuire, attraverso la predisposizione del piano di ammortamento, che l'obbligazione relativa agli interessi pervenga a scadenza (e quindi diventi esigibile), *pro quota* (vale a dire in riferimento alla quota interessi che compone ciascuna rata) ancor prima del capitale residuo sul quale quegli stessi interessi vengono calcolati (capitale che sarà rimborsato con le rate successive); ma tale facoltà - che trova fondamento nell'autonomia negoziale dei privati (ex artt. 1322 e 1183 c.c.) - non può comportare una surrettizia deroga, in funzione elusiva, al principio imperativo secondo il quale la produzione degli interessi deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità degli stessi rispetto sia al capitale che al tempo (ex art. 821 comma 3 c.c.). E tale principio viene realizzato esclusivamente attraverso il ricorso al regime lineare. Siffatta conclusione trova significativo riscontro in una recente pronuncia del Supremo Collegio, con la quale, sia pure con riguardo ad un rapporto di conto corrente – ma esprimendo un principio che, in virtù delle nozioni e delle categorie “generalì” ivi richiamate, si attaglia innegabilmente a qualsivoglia rapporto di finanziamento – ha per l'appunto ribadito, in riferimento alla tempistica dell'addebito degli interessi rispetto all'esigibilità del capitale sul quale essi sono computati: *“Non vi è dubbio che il debito di interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo”*<sup>50</sup>.

Dal combinato disposto di cui agli artt. 1283, 1284 comma 1, primo inciso e 821 comma 3 c.c. è dato evincere che il Legislatore del 1942 ha adottato un modello legale tipico di produzione degli interessi, corrispondente – in chiave matematico-finanziaria – a quello del regime di capitalizzazione semplice, la cui formula esprime, per l'appunto, il principio per il quale l'interesse (in rapporto alla periodicità giornaliera della sua maturazione) è proporzionale al capitale ed al tempo:  $I = C * i * t$ ; dove  $C$  è il capitale iniziale finanziato,  $i$  è il tasso percentuale,  $t$  è l'unità di tempo e  $I$  è l'interesse maturato.

Sotto tale profilo, il principio di proporzionalità (art. 821 comma 3 c.c.) si salda (costituendone il fondamento) con l'art. 1283 c.c., completandone la portata precettiva e

---

<sup>50</sup> Cfr. Cass. 19.05.2020 n. 9141.

condividendo la medesima natura imperativa di tale ultima disposizione: in tanto l'anatocismo (la generazione di interessi secondari da interessi primari o, comunque, qualsiasi artificio contabile che produca il medesimo effetto economico – finanziario di tale operazione) risulta vietato (fatta salva la ricorrenza delle condizioni legittimanti, indicate nell'art. 1283 c.c.), in quanto (comportando un incremento esponenziale degli interessi, tipicamente implicato dal regime composto) costituisce (inammissibile) deroga al principio di proporzionalità che nel nostro ordinamento regola la produzione degli interessi.

Autorevole conferma del regime di capitalizzazione semplice quale principio generale che regola la produzione degli interessi nell'ordinamento italiano si rinviene, a ben vedere, anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia della Unione Europea. Con la sentenza del 03.09.2015, emessa nella causa C 89/14 <sup>51</sup>, la Corte di Strasburgo ha esplicitamente affermato che, al di là della specifica e peculiare ipotesi del recupero degli aiuti di Stato illegittimi, il regime finanziario recepito, in generale, nell'ordinamento giuridico italiano è quello degli *"interessi semplici"*: *"prima dell'entrata in vigore di tale normativa, il diritto italiano applicava, conformemente all'articolo 1282 del codice civile, interessi semplici"*; in tal modo riconoscendo la persistente operatività del regime lineare per tutti gli ambiti di

---

<sup>51</sup> Con la pronuncia citata la Corte di Strasburgo ha avuto modo di affrontare la questione inerente al rapporto, da un canto, tra la disciplina sovranazionale di cui all'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 (recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato C.E. e pubblicata in G.U. L 83, pag. 1) ed agli artt. 9, 11 e 13 del Regolamento C.E. n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (contenente disposizioni di esecuzione del Regolamento CE n. 659/1999, pubblicato in G.U. L 140, pag. 1, e rettificativo GU 2004, L 286, pag. 3) e l'art. 1283 del Codice Civile italiano; dall'altro, tra tale ultima disposizione codicistica ed il comma 4 dell'art. 24 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in L. n. 2/2009 (intitolato *"Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi"*), entrato in vigore dalla stessa data di pubblicazione sulla G.U. (29.11.2008) e destinato a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla succitata disciplina di matrice eurounitaria, ai sensi del quale *"Gli interessi ... sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento... n. 794/2004 ..."*. Nel dare risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale rimessa dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ex art. 267 T.F.U.E, con ordinanza in data 11.02.2014 n. 3006 in riferimento ad una controversia tra una società italiana e l'Agenzia delle Entrate inerente al recupero, con interessi composti, di un aiuto di Stato ex art. 87, par. 1, dando atto, ai fini del calcolo degli interessi sul capitale da restituire a titolo di recupero, dell'alternativa tra regime composto e regime lineare (quale prospettata dalla Commissione sui tassi di interesse, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. dell'8 maggio 2003, C 110, pag. 21) e nel precisare che, in virtù della sopra richiamata disciplina posta dal Regolamento n. 794/2004, *"il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile"* e che *"Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto"* (di modo che *"Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi"*), la Corte di Giustizia ha esplicitamente affermato (in conformità a quanto evidenziato nella stessa ordinanza di remissione della Corte di Cassazione) che, al di là della specifica e peculiare ipotesi appena indicata, il regime finanziario recepito, in generale, nell'ordinamento giuridico italiano è quello degli *"interessi semplici"*.

disciplina diversi da quelli cui si applicano le disposizioni dei Regolamenti U.E. e dell'art. 24 comma 4 del D.L. n. 185/2008 (convertito in L. n. 2/2009).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, in definitiva, il linguaggio del Diritto e quello della Matematica Finanziaria possono finalmente apparire meno lontani tra loro. Se, infatti, (per quest'ultima) la capitalizzazione è la trasformazione (il conglobamento) degli interessi primari nel capitale, sia pure ai soli fini del calcolo degli interessi compresi nelle rate successive (e, quindi, pur conservando la formale distinzione tra l'obbligazione principale e quella accessoria), mentre l'anatocismo rilevante sotto il profilo giuridico (vietato salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 1283 c.c.) è la gemmazione di interessi ulteriori da precedente obbligazione accessoria (scaduta, ex art. 1283 c.c., o anche semplicemente "maturata", ex art. 120, comma 2 lett. b del T.U.B., nel testo vigente), è dato comprendere le ragioni per le quali con lo stesso art. 1283 c.c. il Legislatore del 1942 c.c. non ha vietato in modo espresso e diretto la capitalizzazione (composta) degli interessi in sé, bensì soltanto (e specificamente) la produzione di interessi su interessi <sup>52</sup>; e ciò sebbene l'una come l'altra

---

<sup>52</sup> - 1) La prima ragione è che il Legislatore del 1942 presupponeva che l'obbligazione accessoria dovesse rimanere tale (con conseguente equivocità e scarsa compatibilità del termine "capitalizzazione" con la disciplina codicistica delle obbligazioni pecuniarie), a fronte del fondamentale principio per il quale esclusivamente la sorte capitale può produrre interessi (non a caso, l'art. 820 comma 3 c.c., richiama espressamente soltanto ipotesi di interessi primari); salva la sussistenza, per l'appunto, delle condizioni stabilite dal medesimo art. 1283 c.c. affinché anche gli interessi possano essere fruttiferi. La Corte regolatrice, in effetti, ha tradizionalmente rimarcato il principio di autonomia ontologica, contabile e giuridica dell'obbligazione per interessi (accessoria) rispetto a quella per sorte capitale (principale) e ciò anche con specifico riferimento al contratto di mutuo, laddove – con riferimento all'ipotesi di applicazione di interessi moratori sull'intera rata insoluta, comprensiva della quota interessi corrispettivi in essa inclusa nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore del T.U.B. e quella della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, con la quale è stata legittimata la prassi in questione - ha per l'appunto precisato che *"in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante"*, riconducendo a pieno titolo siffatta operazione nel fenomeno anatocistico regolato dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. n. 2593/2003; per l'affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, Id. n. 4095/2005, Id. n. 602/2013, Id. n. 11400/2014, Id. n. 2374/1999, Id. n. 3500/1986, Id. n. 3805/2004, Id. n. 17813/2002, Id. n. 28663/2013 (parte motiva), Id. n. 2072/2013 (parte motiva). Non a caso, del resto, costituisce *ius receptum* che l'accessorietà dell'obbligazione per interessi attiene soltanto alla fase genetica, assumendo essa autonomia in riferimento sia all'attività dispositiva inerente ad essa (così come al corrispondente diritto di credito), sia al regime della prescrizione (il cui *dies a quo*, nei finanziamenti con rimborso rateale, va individuato nella data di scadenza dell'ultima rata di rimborso, cfr. Cass. n. 17798/2011, Id. n. 2301/2004), sia con riguardo all'esclusione di efficacia al debito per interessi del riconoscimento del debito per sorte capitale e degli atti interruttivi del termine prescrizione a quest'ultimo relativi (cfr. Cass. n. 5954/2007, Id. n. 5343/1980), sia alla autonoma azionabilità della pretesa concernente gli interessi rispetto a quella relativa alla sorte capitale sulla quale essi sono computati, trattandosi del resto di diritti che possono costituire oggetto di atti dispositivi distinti e separati; risultando anche la disciplina dell'imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c. ispirata, per l'appunto, alla distinzione tra le due obbligazioni. La stessa disciplina codicistica dell'obbligazione feneratizia nella fase successiva a quella genetica, del resto, assume autonomia rispetto a quella dell'obbligazione pecuniaria principale (per sorte capitale), divergendone sotto vari, rilevanti profili, in particolare in riferimento: al regime della prescrizione (ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. -disposizione inderogabile ex art. 2936 c.c. - il termine

possano determinare, sotto il profilo funzionale, lo stesso effetto economico-finanziario: a ben vedere, dire che il capitale maggiorato degli interessi produce a sua volta interessi (cd. secondari), calcolati sull'importo globale, comprensivo dell'uno e degli altri (*id est*, su quello che la Matematica Finanziaria definisce "montante"), equivale a dire che gli interessi ("scaduti", ex art. 1283 c.c., o anche soltanto "maturati" ex art. 120 T.U.B.) producono

---

prescrizionale degli interessi è più breve di quello ordinario ed è pari a 5 anni e in giurisprudenza è consolidato che il relativo il cui *dies a quo* di decorrenza, nei finanziamenti con rimborso rateale, va individuato nella data di scadenza dell'ultima rata di rimborso, in ragione dell'unitarietà del vincolo obbligatorio, cfr., ex plurimis, Cass. n. 17798/2011, Id. n. 2301/2004); alla disciplina dei privilegi (in quanto il privilegio relativo al credito principale si estende al credito per interessi soltanto in ben precisi limiti, ovvero per quelli "dovuti nell'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente", mentre "gli interessi successivamente maturati ... nei limiti della misura legale fino alla data della vendita", in base all'art. 2749 c.c.); al pegno (ex art. 2788 c.c. "la prelazione ha luogo anche per gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto", mentre "per gli interessi successivamente maturati", ha luogo "nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita") ed all'ipoteca (ex art. 2855, commi 2 e 3, l'iscrizione ipotecaria inerente al credito per capitale comporta la collocazione nello stesso grado anche del credito per interessi, ma soltanto - ed inderogabilmente - nelle due annate in corso al momento del pignoramento, mentre per gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento la collocazione nello stesso grado opera "soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita"); alla quietanza (a norma dell'art. 1199 comma 2 c.c. il rilascio della quietanza relativa al debito per sorte capitale estende i suoi effetti anche agli interessi, ma solo presuntivamente); sia alla autonoma azionabilità della pretesa concernente gli interessi rispetto a quella relativa alla sorte capitale sulla quale essi sono computati; all'attività dispositiva (trattandosi del resto di diritti che possono costituire oggetto di atti dispositivi distinti e separati (anzi, l'art. 1263 comma 3 c.c. prevede che, "salvo patto contrario", la cessione del credito per sorte capitale "non comprende i frutti scaduti"); al principio di domanda in sede giudiziale, atteso che, per le obbligazioni pecuniarie di valuta, "contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui essi integrano una componente necessaria, hanno fondamento autonomo rispetto al debito al quale accedono, sicchè gli stessi - siano corrispettivi, compensativi o moratori - possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte" (cfr. Cass. n. 18292/2016, conf., ex plurimis, Id. n. 36659/2021); infine, alla stessa disciplina dell'imputazione dei pagamenti ex art. 1194 c.c., anch'essa ispirata, per l'appunto, alla distinzione tra le due obbligazioni.

- 2) Altra ragione per la quale l'art. 1283 c.c. definisce l'anatocismo attraverso la descrizione del suo peculiare effetto economico - finanziario (la produzione di interessi secondari generati da interessi primari già maturati e contabilizzati) è che tale soluzione consente di comprendere nell'ambito applicativo dello stesso precetto imperativo varie fattispecie attraverso le quali l'effetto in questione può (alternativamente) in concreto realizzarsi: quella (invero sconosciuta alla casistica giudiziaria, in quanto macroscopicamente coincidente con lo scenario vietato dall'art. 1283 c.c.) integrata da un'ipotetica espressa clausola contrattuale che stabilisca che gli interessi maturati di periodo in periodo generino, a loro volta, ulteriori interessi (cd. anatocismo "separato"); quella dell'inglobamento dell'obbligazione accessoria in quella principale ad ogni effetto di legge, con la conseguente assunzione della medesima natura del capitale in relazione a qualsivoglia profilo del trattamento giuridico (come nel caso di eventuale capitalizzazione periodica degli interessi passivi maturati sui saldi periodici dei conti correnti bancari, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lett. b), n. 2 del T.U.B. nel testo vigente); infine, l'ipotesi dell'adozione del regime composto nell'elaborazione dei piani di ammortamento a rata costante e a rimborso graduale, nella quale gli interessi maturati nelle rate precedenti si cumulano al capitale residuo formando il montante, ai soli fini del computo degli interessi contabilizzati nelle rate successive (cd. anatocismo genetico).

.....

ulteriori interessi; ciò che costituisce la fattispecie e/o l'effetto che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., rispettivamente realizza o qualifica l'anatocismo giuridico.

In definitiva, il regime di capitalizzazione composta si configura illegittimo, per contrasto con il principio di proporzionalità appena richiamato (art. 1283 c.c.), e non può essere adottato neanche in virtù del concorde consenso contrattuale delle parti, attesa la natura imperativa (e la conseguente inderogabilità) di tale principio. Ciò non significa, beninteso, che le parti non possano, in senso assoluto, derogare all'art. 821 comma 3 ed all'art. 1282 comma 1 c.c.; anzi, la deroga è la prassi nei prestiti (che, appunto, sono per lo più rateali), laddove viene stabilita una esigibilità intermedia e periodica degli interessi (propria del regime composto), anticipata rispetto all'esigibilità del capitale sul quale essi sono calcolati; tale prassi, tuttavia, deve ritenersi legittima soltanto ove venga convenuta ed applicata l'operazione di sconto attraverso l'attualizzazione, rata per rata, dell'importo degli interessi che si sarebbero dovuti pagare solo alla fine del contratto (in conformità al regime di capitalizzazione semplice recepito dal Legislatore nell'art. 821 comma 3 c.c.), in modo da assicurare l'infruttuosità degli interessi fino a quel momento <sup>53</sup>.

Quanto sin qui esposto, del resto, trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia di Strasburgo, che, con la sentenza emessa nella causa C-125/2018<sup>54</sup>, ha affermato il dovere del Giudice nazionale di controllare il carattere "*chiaro e comprensibile*" della clausola relativa al tasso di interesse contenuta nel contratto di mutuo e che, una volta acclarata la nullità o abusività di tale clausola alla stregua dell'ordinamento dello Stato membro, lo stesso Giudice, al fine di proteggere il consumatore dalle conseguenze pregiudizievoli che ne derivano, ben può sostituire la previsione pattizia invalida con un indice suppletivo stabilito dalla normativa nazionale; soluzione che rimanda, in effetti, al combinato disposto di cui agli artt. 1418, 1346, 1419 comma 2, 1339, 1284 c.c., o, in alternativa, a quello di cui all'art. 117 commi 1 e 4 T.U.B..

---

<sup>53</sup> "La giustificazione economico-finanziaria della presenza dell'attualizzazione in CS ... è la conseguenza del fatto che gli interessi, maturati alla scadenza della rata, andrebbero pagati al termine dell'operazione di ammortamento, oppure ... in forma attualizzata, contestualmente alla rata di riferimento" (cfr. A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali, F. Olivieri, "Considerazioni sull'onere implicito relativo al differenziale di regime finanziario nelle operazioni di prestito con rimborso rateale – Analisi e confronti tra metodologie di valutazione", in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu), pagg. 10-11).

<sup>54</sup> Consultabile attraverso il seguente link: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=223983&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=IT&cid=17366099> e comunicato stampa n. 23/2020 della medesima Corte di Giustizia al link [https://news.ilcaso.it/news\\_7297/05-03-20/Clausola\\_abusiva\\_e\\_facolt%E0\\_del\\_giudice\\_spagnolo\\_di\\_sostituire\\_lindice\\_che\\_comporta\\_la\\_nullit%E0\\_del\\_mutuo](https://news.ilcaso.it/news_7297/05-03-20/Clausola_abusiva_e_facolt%E0_del_giudice_spagnolo_di_sostituire_lindice_che_comporta_la_nullit%E0_del_mutuo)).

**Sulle congetture matematico-finanziarie diffuse in parte della giurisprudenza di merito e sull'analisi del fenomeno anatocistico dei piani di ammortamento "alla francese" in chiave scientifica**

Sulla scorta dei principi di Matematica Finanziaria sin qui enunciati, è quindi possibile porre in evidenza le incongruenze e gli erronei passaggi argomentativi tralaticciamente contenuti in un pur nutrito indirizzo della giurisprudenza di merito che – nell'affermare e/o nel dare per presupposte regole e soluzioni analitiche contrastanti con principi consolidati della scienza della scienza di riferimento - esclude, *sic et simpliciter*, la sussistenza del fenomeno anatocistico nei piani di ammortamento a rata costante cui si fa ricorso nel mercato del credito.

- 1) Per ogni rata, l'interesse corrispettivo sarebbe calcolato solo sul debito per sorte capitale residuo non ancora scaduto, oggetto delle rate successive (le cui quote capitali sono via via decrescenti nel corso del tempo), debito, quest'ultimo che di volta in volta si riduce progressivamente per effetto del pagamento della quota capitale delle rate precedenti; ragion per cui nell'ammortamento "alla francese" non sarebbe concettualmente configurabile l'anatocismo, difettando nella fase genetica del rapporto il presupposto stesso di tale fenomeno, ovvero la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" (ed insoluto) sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c., stante il già avvenuto pagamento delle quote interessi delle rate precedentemente onorate<sup>55</sup>. La citata letteratura matematica che si è occupata della questione ha in realtà posto in luce che la formazione della quota di interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima nel piano di ammortamento "alla francese" (stilato in regime composto) implica che il "debito residuo" per sorte capitale del periodo precedente (sul quale si calcolano gli interessi che compongono la rata successiva moltiplicando detto debito residuo per il cd. tasso periodale, ad esempio mensile) contiene, a sua volta, "per costruzione", gli interessi maturati nei periodi precedenti, ovvero quelli da considerare giuridicamente "scaduti" (e normalmente già pagati entro il termine di scadenza delle rispettive rate di riferimento); più precisamente, ogni quota interessi di ciascuna rata

---

<sup>55</sup> Cfr., *ex plurimis*, Trib. Verona 24.03.2015 n. 759, Id. 27.04.2016, Id. 07.07.2016, Trib. Salerno 30.01.2015 n. 587, Trib. Brescia 27.09.2017, Trib. S. Maria Capua Vetere 27.03.2017, Trib. Bergamo 29.10.2019, Trib. Milano 02.03.2020.

successiva alla prima risulta costituita dalla somma di due componenti: una determinata dalla maturazione degli interessi calcolati sul debito capitale residuo nel periodo di riferimento della medesima rata e l'altra prodotta dalla maturazione degli interessi sugli interessi relativi ai periodi precedenti (questi ultimi, in quanto tali, già pagati quali oggetto delle relative quote interessi delle rate pregresse di riferimento) <sup>56</sup>. Il “debito residuo” che risulta a seguito del pagamento delle varie rate, infatti, è composto da una quota parte di interesse già pagata, secondo quanto dianzi chiarito e, dunque, la quota interessi di pertinenza di ciascuna rata, anche se calcolata (soltanto apparentemente in regime di

---

<sup>56</sup> In proposito, paiono eloquenti le seguenti affermazioni di autorevoli accademici: “L’aggiornamento del debito residuo ad ogni scadenza prevede che gli interessi maturati sul debito residuo del periodo precedente vengano incorporati nel debito, che di fatto si aggiorna al valore  $C(t-1)(1+i)$ , coerentemente al tipico schema della capitalizzazione composta. .... il calcolo della generica quota di interesse  $I_s = Rv^{t-s+1}i$  comporta che la determinazione dell’interesse relativo al periodo (s-1, s) sia effettuato sul debito inizialmente contratto  $Rvt$  aumentato di tutti gli interessi maturati fino all’epoca s-1 e, quindi, capitalizzati. .... È ovviamente, anche possibile suddividere ... la quota interesse in due componenti, la componente calcolata sul debito inizialmente contratto ... e la componente degli interessi sugli interessi” (cfr. G. Olivieri e P. Fersini “Sull’anatocismo nell’ammortamento francese”, in Banche e Banchieri – Rivista della Associazione Nazionale Banche Private, n. 2/2015, pagg. 136-138).

“A conferma del fatto che la scindibilità delle leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta genera interessi anatocistici nell’ammortamento alla francese, si effettua un’ulteriore analisi del fenomeno... mediante la scomposizione delle quote interessi nelle due componenti: interessi sulla sorte capitale e interessi su interessi precedentemente maturati”; scomposizione attraverso la quale altri illustri Autori hanno calcolato e rappresentato graficamente la consistenza di tre “grandezze”: “interessi non anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in  $c/capitale$ , relativo al periodo precedente, per il tasso di interesse periodale; interessi anatocistici, dati dal prodotto del debito residuo in  $c/interessi$ , relativo al periodo precedente, per il tasso di interessi periodale (tali interessi risultano complementari degli interessi anatocistici, rispetto alla quota interessi dello stesso periodo); somma degli interessi anatocistici, data dalla somma progressiva degli interessi anatocistici” (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, “Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice”, 2016, Idd., “Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato”, pag. 59).

In altri termini, “Il pagamento periodico degli interessi non preclude, dunque, la possibilità che gli interessi maturati in un periodo producano ulteriori interessi nei periodi successivi! E nel regime composto questo accade in tutte le tipologie di ammortamento, perché la base di calcolo della quota interessi relativa ad una determinata epoca, cioè il debito residuo all’epoca precedente, incorpora parte degli interessi maturati nei periodi precedenti. E questi interessi producono altri interessi nei periodi successivi. Le quote interessi, con l’eccezione della prima, risultano, dunque, composte per una parte dagli ‘interessi sugli interessi’” (cfr. C. Mari e G. Aretusi, “Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche”, in “Il Risparmio”, n. 1/2019, pag. 132).

Vedasi anche A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, “Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta”, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu), 27.12.2020, scritto nel quale gli Autori dimostrano come lo sviluppo dell’ammortamento di un prestito a rimborso rateale stilato in regime composto sia rappresentabile come un polinomio scomponibile in una serie di monomi: “Mentre il monomio di primo grado si riferisce agli interessi (base) maturati sul capitale iniziale, il monomio di secondo grado riguarda gli interessi su interessi precedentemente maturati (interessi anatocistici di secondo livello), il monomio di terzo grado riguarda gli interessi anatocistici su interessi anatocistici di secondo livello (ossia interessi anatocistici di terzo livello) e così via”.

capitalizzazione semplice) sul solo “debito residuo” (costituito da un “montante”), risulta di ammontare maggiore rispetto a quella che, fermi restando l’identità degli altri parametri di calcolo (capitale finanziato, T.A.N., numero e periodicità delle rate) sarebbe dovuta in base all’utilizzo di un tasso di interesse pattuito in regime di capitalizzazione semplice ai fini della preventiva determinazione dell’ammontare delle rate di rimborso; e ciò, per l’appunto, in ragione di un “debito residuo” in tal modo illegittimamente incrementato. In altri termini, ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire *“sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi”*<sup>57</sup>, atteso che la quota interessi è il prodotto del debito del periodo precedente per il tasso di interesse (periodale). Ne deriva che quando si sottrae la quota capitale di una determinata rata dal debito residuo si contabilizza anche la quota interessi di quella medesima rata (ovvero, se si preferisce, si sottrae la rata e si aggiungono gli interessi); e tale quota interessi concorrerà, a sua volta, alla formazione della successiva quota interessi. Trascurare di considerare siffatta modalità di determinazione del “debito residuo” deriva dall’erroneo presupposto secondo cui ad ogni pagamento periodico di una determinata rata si verifichi una sorta di chiusura della contabilità finanziaria del mutuo ed il successivo riavvio della stessa (cd. *roll over*), senza attribuire alcuna rilevanza all’avvenuta capitalizzazione degli interessi. In realtà, come ha avuto modo di sottolineare il Supremo Collegio, nel mutuo convenuto con piano di rimborso rateale e quindi con obbligo restitutorio differito nel tempo *“acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione”*; di modo che *“il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non ne consegue l’effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni”*; decorrendo, non a caso, il termine di prescrizione ex art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, *“bensì dalla scadenza dell’ultima”*<sup>58</sup>(cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 17798/2011).

---

<sup>57</sup> Cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, *“Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice”*, 2016, Idd., *“Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato”*, 2016.

<sup>58</sup> Cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 17798/2011.

Nella letteratura matematica è pacifico il riconoscimento dell'anatocismo nei prestiti elementari con computo degli interessi in regime di capitalizzazione composta (cd. *zero coupon bond*). Un illustre cattedratico ha avuto modo di dimostrare che qualsiasi prestito graduale può essere trasformato, in maniera finanziariamente equivalente, in un prestito elementare in cui al tempo 0 si riceve una somma per rimborsarla, assieme agli interessi, a scadenza dell'operazione in un'unica soluzione<sup>59</sup>; e in tal caso nessuno avrebbe dubbi nel riconoscere la presenza del regime semplice o del regime composto. Così come altri autorevoli autori hanno chiarito che qualsiasi ammortamento con rimborso rateale può essere "decomposto" in una collezione di prestiti elementari che, se sommati, ricompongono il prestito originario<sup>60</sup>. In altri termini, ogni debito residuo risultante dal pagamento delle rate già versate si ottiene sottraendo dal debito precedente (quale risultante dal pagamento della rata immediatamente anteriore) la quota capitale corrente (quella che compone la rata che si prende in considerazione), vale a dire *"sottraendo (contabilizzando) la rata ed aggiungendo (capitalizzando) la quota interessi, la quale verrà quindi considerata nel calcolo delle successive quote interessi"*<sup>61</sup>. In altri termini, quando si sottrae la quota capitale di una

---

<sup>59</sup> Cfr. C.E. Bonferroni, *"Fondamenti di Matematica Attuariale"*, 1938.

<sup>60</sup> Cfr. G. Olivieri, P. Fersini *"Sull'anatocismo nell'ammortamento francese"*, in *Rivista Banche e banchieri*, 2-2015; vedasi anche G. Aretusi, *"Brevi note sulla presunta assenza di anatocismo nei prestiti gradualmente in regime composto, con esempi per l'ammortamento francese, italiano e bullet"*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 2021.

<sup>61</sup> A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, *"Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese in capitalizzazione semplice"*, 2016, Idd., *"Anatocismo e ammortamento di mutui alla francese – Manuale per le professioni di Magistrato, Commercialista e Avvocato"*, 2016. Tale eloquente spiegazione dell'operazione contabile implicata dall'adozione del regime esponenziale rende palese l'equivoco nel quale cade un pur diffuso orientamento giurisprudenziale, che può essere sintetizzato con le argomentazioni in tale contesto spese in una recente pronuncia di merito: *"Secondo il metodo dell'ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica...) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi, e cioè: 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata; 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata; 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo; 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata; 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata; 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo su cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata"* (cfr. Trib. Pisa, n. 491/2017, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it)). *L'equivoco consiste evidentemente nell'aver trascurato di considerare che, in realtà, a partire dalla seconda rata, il "debito residuo" è costituito dal montante (ovvero da una "miscela di capitale e interessi", secondo l'efficace definizione di C. Mari e G. Aretusi), nel quale è inglobata la quota interessi della rata precedente, che concorre a formare la base di calcolo delle rate successive. Non può che derivarne l'infondatezza dell'assunto, contenuto nella stessa sentenza appena citata, recepito anche nell'ordinanza reclamata, secondo cui "gli interessi conglobati nella rata successiva sono ... calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sulla capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti". Analogamente, si è osservato che "occorre ricalcolare di scadenza in scadenza l'ammontare del debito che genera interessi, sicché questi, ancorché semplici nell'intervallo temporale tra due scadenze successive, finiscono per incorporarsi nel capitale che li ha generati, secondo lo schema tipico della*

determinata rata dal debito residuo si contabilizza anche la quota interessi di quella medesima rata (ovvero, se si preferisce, si sottrae la rata e si aggiungono gli interessi) e tale quota interessi concorrerà, a sua volta, alla formazione della successiva quota interessi. Illuminante, nella sua chiarezza, la spiegazione del fenomeno fornita da un autorevole equippe di studiosi: *“risulta evidente come, operando nel regime finanziario della capitalizzazione composta, a ogni scadenza, contemporaneamente all’accredito in conto dell’importo della rata, venga effettuato l’addebito dell’importo della quota interessi, calcolata sul debito residuo relativo alla scadenza precedente (accreditando, in sostanza, la sola quota capitale, ossia la differenza tra la rata e la quota interessi). Operando in questo modo, ciascun debito residuo del mutuo, sul quale sarà calcolata la successiva quota interessi, risulterà comprensivo degli interessi del tempo corrente (e quelli di tutti i tempi precedenti), generando il calcolo di interessi su interessi maturati in precedenza ovvero la capitalizzazione degli interessi (anatocismo)”*<sup>62</sup>. Trascurare di considerare siffatta modalità di determinazione del “debito residuo” deriva dall’erroneo presupposto secondo cui ad ogni pagamento periodico di una determinata rata si verifichi una sorta di chiusura della contabilità finanziaria del mutuo ed il successivo riavvio della stessa (cd. *roll over*), senza attribuire alcuna rilevanza all’avvenuta capitalizzazione degli interessi. In realtà, come ha avuto modo di sottolineare il Supremo Collegio, nel mutuo convenuto con piano di rimborso rateale e quindi con obbligo restitutorio differito nel tempo (sotto il profilo esecutivo) *“acquista il carattere di contratto di durata e le diverse rate in cui quel dovere è ripartito non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione”*; di modo che *“il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non ne consegue l’effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni”*; decorrendo, non a caso, il termine di prescrizione ex art. 1957 c.c. non già dalla scadenza delle singole rate, *“bensì dalla scadenza dell’ultima”*<sup>63</sup>.

---

*capitalizzazione composta”*; di modo che, in siffatta ipotesi, *“il capitale viene frazionato in più quote e ad ogni scadenza il debitore rende una di tali quote assieme agli interessi generati (a partire dalla scadenza immediatamente precedente) dalla somma delle quote non ancora rese in precedenza”* (Cfr. P. Bortot, U. Magnani, G. Olivieri, F.A. Rossi, M. Torrigiani, *“Matematica Finanziaria”*, 1998, pagg. 187-188).

<sup>62</sup> A. Annibaldi, C. Baracchini, A. Annibaldi *“Anatocismo e ammortamento di mutui “alla francese” in capitalizzazione semplice”*, 2016, pag. 34.

<sup>63</sup> Cfr. Cass. n. 2301/2004, conf. Id. n. 17798/2011.

2) Tuttora in talune pronunce di merito si sostiene che ciascuna rata comprenderebbe interessi semplici computati sul capitale residuo. In realtà, applicare il tasso definito dal T.A.N. riportato in contratto per calcolare gli interessi sul debito capitale residuo comporta necessariamente l'impiego del regime composto per determinare la rata, salvo poi fare ricorso all'applicazione dello stesso T.A.N. (a ben vedere sempre in regime composto) sul "debito residuo"; soluzione, quest'ultima, che sotto il profilo matematico (ed economico) conduce al medesimo monte interessi anatocistico.

.....

3) L'orientamento giurisprudenziale in questa sede criticato sostiene poi che gli interessi di periodo che compongono ciascuna rata verrebbero calcolati (asseritamente in base al regime di capitalizzazione semplice), soltanto sulla parte del capitale residua (in quanto tale non ancora restituita e "distribuita" nelle rate successive non ancora scadute) e per il periodo di riferimento della singola rata, non essendo quindi le singole quote interessi affatto determinate capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti con il pagamento delle rate precedenti, bensì, per l'appunto, di volta in volta versate come componenti delle rate di riferimento. In altri termini, ciascun pagamento periodico esaurirebbe la totalità degli interessi fino ad allora maturati, mentre, corrispondentemente, con il progredire del piano di rimborso, la corresponsione di ciascuna rata (comprensiva della quota capitale che la compone) determinerebbe la riduzione del capitale residuo dovuto dal mutuatario, ciò che darebbe luogo ad un fenomeno "inverso" rispetto alla capitalizzazione<sup>64</sup>. In talune pronunce annoverabili nell'indirizzo in questione si rimarca, poi, che il regime composto sarebbe utilizzato esclusivamente per determinare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite e si sostanzierebbe, quindi, in una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere il capitale mutuato uguale alla somma dei valori capitale compresi nelle rate di rimborso, senza tuttavia incidere in alcun modo sul "separato conteggio" calcolo degli interessi, che nel piano di ammortamento verrebbe operato con il regime dell'interesse semplice, poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il "debito residuo" alla medesima rata ed il tasso d'interesse periodale, corrispondente al T.A.N. contrattuale frazionato secondo la stessa ripartizione temporale di restituzione del capitale <sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> Cfr. Trib. Venezia 27.11.2014, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib. Torino 17.09.2014, Id. 27.04.2016, Trib. Treviso 12.11.2015).

In realtà, con riguardo al riferimento al preteso fenomeno “inverso” rispetto alla capitalizzazione, va rilevato che in matematica finanziaria esso è piuttosto costituito dalla cd. attualizzazione; operazione che, nel contesto in esame, invece dimostra, attraverso il principio di equità finanziaria, proprio la presenza del regime composto e degli interessi sugli interessi sia nel calcolo della rata che nello sviluppo del piano di ammortamento <sup>66</sup>.

Ciò che soprattutto rileva è che risulta scorretto, sotto il profilo algebrico e finanziario, l'assunto secondo cui nei piani di ammortamento alla francese - per quanto stilati in capitalizzazione composta ai fini della determinazione dell'ammontare delle rate - le quote interessi delle varie rate sarebbero calcolate in regime di capitalizzazione semplice (in quanto ottenute come prodotto tra il tasso periodale di interesse ed il debito relativo al periodo precedente), ciò che varrebbe ad escludere in radice la possibilità di produzione di interessi anatocistici. Tale affermazione, infatti, si attaglia soltanto all'ipotesi nella quale si prefiguri un tasso di interesse rapportato ad un tempo unitario - vale a dire nel caso di coincidenza dell'unità di tempo a cui è riferito il tasso contrattuale con il periodo scaduto il quale avviene la singola capitalizzazione, corrispondente a quella operata per ciascuna rata; ipotesi, quest'ultima, nella quale (soltanto) le funzioni del regime semplice e di quello della capitalizzazione composta coincidono, come eloquentemente posto in luce da un insigne cattedratico<sup>67</sup>. Al di là della suddetta peculiare ipotesi del tasso riferito ad un tempo unitario, in virtù dell'incompatibilità delle leggi che regolano i due diversi regimi è dato constatare che, in realtà, nell'ammortamento predisposto secondo le regole del regime composto anche le quote interessi delle singole rate sono (necessariamente) calcolate in base a tale regime e, per converso, in quello stilato secondo le regole della capitalizzazione semplice

---

<sup>65</sup> Cfr. Trib. Isernia, 17.03.2014, Trib. Milano 05.05.2014, Id. 26.10.2017, Trib. Padova 12.01.2016, App. Bologna, 13.04.2017, Trib. Napoli Nord, 26.04.2018.

<sup>66</sup> Cfr. G. Aretusi, C.M. Germinara, L. Germinara, C. Mari, M. Nerbi, D. Provenzano, M. Sirgiovanni, B. Spagna Musso, “Anatocismo ed usura nei muti – Profili civilistici. Alla ricerca di un linguaggio comune tra Matematica e Diritto”, documento condiviso presentato a margine del convegno organizzato da ASSUBA, in Pistoia, il 08.05.2020, pag. 46.

<sup>67</sup> Cfr. E. Levi, *Corso di Matematica Finanziaria ed attuariale*, 1964: “Bisogna poi precisare che, in una legge dell'interesse composto, l'interesse non è proporzionale al tempo, e perciò il tasso non ha più il significato di interesse per unità di capitale e per unità di tempo; è soltanto il parametro che contraddistingue la legge di interesse semplice alla quale viene applicata la capitalizzazione. Solo se il periodo di capitalizzazione coincide con l'unità di tempo a cui è riferito il tasso, quest'ultimo coincide con l'interesse per “una” unità di tempo, ma non per ogni unità di tempo.”.

le quote interessi sono (necessariamente) calcolate (più precisamente attualizzate), in applicazione del regime semplice, come evidenziato da autorevoli studiosi <sup>68</sup>.

Emerge nella sua lampante evidenza, in definitiva, la scorrettezza dell'affermazione (ricorrente in varie pronunce di merito) secondo cui nell'ammortamento alla francese la legge di sconto composto sarebbe utilizzata unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite e fungerebbe, quindi, soltanto da formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere il capitale mutuato uguale alla somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del medesimo piano, senza incidere sul "separato conteggio" degli interessi, che invece risponderebbe alla regola dell'interesse semplice. In realtà, come chiarito, non può trascurarsi di considerare l'effettiva consistenza del "debito residuo" preso in considerazione per il calcolo di ciascuna quota interessi, essendo esso costituito, ove si faccia ricorso al regime composto, non soltanto dal capitale ripartito, *pro quota*, nelle rate successive, ma anche da interessi inclusi nelle rate precedenti, per quanto già contabilizzati ed anche se effettivamente pagati nel corso del rimborso frazionato <sup>69</sup>.

4) L'argomento secondo cui con il pagamento di ciascuna rata verrebbe corrisposta la totalità degli interessi maturati (sul capitale residuo) nel periodo cui la stessa rata si riferisce, interessi che, per l'appunto in quanto sempre pagati alle scadenze pattuite, non potrebbero essere capitalizzati, si configura inconferente ai fini dell'esclusione dell'effetto anatocistico, come ha avuto modo di precisare la letteratura matematica più avveduta, in ragione della particolare consistenza del "debito residuo" preso in considerazione, di rata in rata: il meccanismo della produzione degli interessi su interessi nel regime composto è dovuto proprio alla sottrazione dal "debito residuo" (*id est* "montante", comprensivo di capitale ed interessi) della sola quota capitale e non dell'intera rata, come avviene invece facendo

---

<sup>68</sup> Cfr. A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali "Anatocismo e ammortamento di mutui "alla francese" in capitalizzazione semplice", 2016; G. Olivieri, P. Fersini, "Sull'anatocismo" nell'ammortamento francese", in Rivista Banche e Banchieri, 2-2015.

.....

<sup>69</sup> Eloquente e *tranchant*, in proposito, la considerazione espressa da un'accreditata equipe di studiosi: "Affermare che in un piano di ammortamento alla francese, effettuato nel regime finanziario della capitalizzazione composta, le quote interessi sono calcolate in capitalizzazione semplice, è algebricamente e finanziariamente sconcertante, al pari di come può risultare giuridicamente sconcertante per un giurista il sentir definire: il negozio giuridico è una bottega con dentro un avvocato!" (Cfr. A. Annibali, C. Barracchini, A. Annibali e F. Olivieri, "La scienza matematica e l'accertamento anatocistico nei piani di ammortamento alla francese", Slides presentate in occasione del convegno dal titolo "Anatocismo e usura nei contratti bancari – Profili civilistici. Alla ricerca di un linguaggio comune tra matematica e diritto", organizzato dall'Ufficio Formazione Decentrata per il Distretto di Genova della Scuola Superiore della Magistratura il 29.03.2019).

ricorso alla capitalizzazione semplice<sup>70</sup>; ciò vale a rivelare l'infondatezza dell'argomento fatto proprio dalle pronunce di merito che, nell'escludere il fenomeno della capitalizzazione degli interessi, hanno affermato che *“gli interessi conglobati nella rata ... sono ... calcolati sulla residua quota del capitale, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti”*<sup>71</sup>. Per altro verso, il fatto che la quota interessi che compone ciascuna rata successiva alla prima venga pagata, ad ogni scadenza periodica, non vale ad escludere che gli interessi scaduti (e pagati) partecipino, così come il capitale residuo, a formare la base di calcolo utilizzata per la determinazione degli interessi delle rate successive, atteso che, attraverso l'utilizzo del T.A.N. contrattuale ai fini della predisposizione del piano di ammortamento in regime composto si verifica comunque la produzione esponenziale degli interessi (in senso proporzionale non già al capitale, bensì al “montante”, comprensivo di capitale e di interessi), alla medesima stregua di quanto avviene con la capitalizzazione periodica degli interessi <sup>72</sup>. Siffatto argomentare – nel predicare la generazione degli interessi sulla sola sorte capitale, in ragione del pagamento delle varie quote interessi che maturano alle singole scadenze - trascura di considerare che, come evidenziato da illustri accademici, *“il debito residuo è funzione della quota capitale che a sua volta dipende dal calcolo della rata costante, che è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta”* <sup>73</sup>.

---

<sup>70</sup> In altri termini, *“ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata”*; di tal che *“questa capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e non legittimato neanche dalla delibera C.I.C.R. 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori”* cfr. Trib. Napoli, 13.02.2018, n. 1558 (Giudice E. Pastore Alinante). Vedasi anche la spiegazione dell'operazione contabile data da A. Annibali, C. Barracchini e A. Annibali, in *“Anatocismo e ammortamento di mutui “alla francese” in capitalizzazione semplice”*, 2016, riportata a pag. 27 del presente provvedimento.

<sup>71</sup> Cfr. App. Torino 21.05.2020 n. 544.

<sup>72</sup> In altri termini, *“ad ogni scadenza, gli interessi maturati vengono di fatto dapprima addebitati al capitale e poi pagati dalla quota contenuta nella rata”*; di tal che *“questa capitalizzazione composta non dichiarata in contratto, ma risultante solo dal piano di ammortamento, integra un anatocismo vietato dall'art. 1283 c.c. e non legittimato neanche dalla delibera C.I.C.R. 9/2/2000, che si riferisce solo agli interessi moratori”* cfr. Trib. Napoli, 13.02.2018, n. 1558 (Giudice E. Pastore Alinante). Vedasi anche la spiegazione dell'operazione contabile data da A. Annibali, C. Barracchini e A. Annibali, in *“Anatocismo e ammortamento di mutui “alla francese” in capitalizzazione semplice”*, 2016, riportata a pag. 24 del presente scritto.

<sup>73</sup> Cfr. G. Olivieri – P. Fersini *“Sull'anatocismo nell'ammortamento alla francese”*, in Banche e Banchieri, 2/2015, pagg. 441 e segg.; per analoghi rilievi, cfr. P. Bortot ed altri, *“Matematica Finanziaria”*, 1998, pag. 187 e segg.; A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, *“La sentenza 8/2022 del tribunale di Cremona. Considerazioni tecnico-matematiche sulla stesura dei piani di ammortamento e sulla quantificazione dell'onere implicito tra regimi finanziari”*, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu), G. Aretusi, *“Costituzione del capitale e ammortamento:*

4) In base ad un ulteriore argomento, cui si fa frequente ricorso al fine di escludere la configurabilità dell'anatocismo nei piani di ammortamento a rata costante (cd. "alla francese"), il fatto che il maggiore ammontare complessivo degli interessi conseguenti all'adozione del regime composto rispetto a quello che riverrebbe per effetto dell'impiego del piano di ammortamento cd. "all'italiana" (caratterizzato dal pagamento periodico di quote capitali costanti e contemporanea corresponsione degli interessi) dipenderebbe non già dall'applicazione di interessi composti, bensì dalle diverse modalità di costruzione della rata nell'una e nell'altra tipologia di ammortamento <sup>74</sup>; più precisamente, rispetto ad un piano con quote capitali costanti, in quello "alla francese" la pattuizione della rata costante comporta che, inizialmente, la quota interessi sia più consistente e, corrispondentemente, la quota capitale più ridotta, ciò che di per sé solo determinerebbe una più lenta estinzione del debito per capitale e, corrispondentemente, la produzione di maggiori interessi, in quanto calcolati, per l'appunto, su una sorte di maggiore importo; in altri termini, pagando inizialmente più interessi che capitale il mutuatario trattiene per più tempo quest'ultimo (rispetto a quanto avviene nel piano di ammortamento "all'italiana", ovvero a rata costante) e ciò implicherebbe necessariamente la formazione di un maggiore monte interessi. I contributi scientifici che hanno affrontato la questione hanno in proposito ribadito che, come già chiarito, la distinzione tra la metodologia di ammortamento "alla francese" e quella "all'italiana", di per sé sola, non assume in realtà alcuna effettiva rilevanza rispetto al verificarsi o meno del fenomeno anatocistico del fenomeno anatocistico; fenomeno che non è determinato affatto dalla tipologia di ammortamento, conseguendo piuttosto dall'applicazione del regime composto, di modo che anche un piano di ammortamento "all'italiana", ove strutturato in base a tale ultimo regime finanziario, comporta analogamente la produzione di interessi anatocistici. Per altro verso, rettificando nel senso appena indicato il principio affermato nella succitata sentenza del Tribunale di Milano del 30.10.2013, dire che è soltanto la particolare modalità di costruzione della rata - caratterizzata da quote capitali di modesto ammontare nelle rate iniziali, cui fa riscontro un'iniziale parimenti modesta riduzione del debito residuo (per effetto della sottrazione delle stesse quote capitali all'atto del loro pagamento periodico) - che determina un monte interesse maggiore rispetto

---

*questioni relative al dibattito in atto in tema di anatocismo nei prestiti gradual*", pag. 13, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 30.06.2022.

<sup>74</sup> Cfr., tra le altre, Trib. Milano 30.10.2013.

a quello che deriverebbe dal ricorso alla capitalizzazione semplice (e/o dal ricorso all'ammortamento all'italiana) non vale di per sé a rendere legittima la produzione di interessi in misura eccedente rispetto a quelli che sarebbero dovuti applicando il criterio di proporzionalità posto a fondamento dell'art. 821 comma 3 c.c.; né vale ad escludere che, trattandosi di successione di rate di importo costante, è proprio il rilevante ammontare delle quote interessi delle prime rate (nelle quali confluisce la gran parte della componente anatocistica del monte interessi complessivo) che comporta la corrispondente minore consistenza delle quote capitali delle rate nel corso della stessa fase iniziale del piano di rimborso.

5) Un altro argomento frequentemente speso a fondamento dell'assunto dell'esclusione della dinamica anatocistica nella predisposizione dei piani di ammortamento a rata costante in regime composto consiste nell'assunto secondo cui il presunto (e in tale prospettiva negato) effetto anatocistico parrebbe sussistere (in tesi solo apparentemente) in ragione della più lenta riduzione del debito per sorte capitale residua (o, in altre parole, dalla minore intensità della restituzione del capitale) rispetto a quanto si verifica (a parità di parametri) con l'impiego del regime lineare, rallentamento indotto dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti agli interessi di tempo in tempo maturati (piuttosto che al capitale); caratteristica quest'ultima, che, in base all'orientamento in esame, garantirebbe il rispetto della regola stabilita dall'art. 1194 c.c.. In altri termini, trattandosi di criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione prioritaria ad interessi piuttosto che a capitale, la legittimità dello stesso sarebbe rivelata, per l'appunto, dalla sua conformità al disposto di cui al citato art. 1194 c.c.<sup>75</sup>.

Al fine di evidenziare l'infondatezza di siffatto argomento, è sufficiente una semplice ed inconfutabile considerazione di carattere giuridico, senza che occorra fare ricorso alla Matematica Finanziaria. L'operatività del criterio di imputazione legale dell'art. 1194 c.c. (in particolare quello previsto dal comma 2, in forza del quale "*il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi*"), infatti, viene tradizionalmente circoscritta da consolidata giurisprudenza alle ipotesi di contemporanea sussistenza dei requisiti di liquidità e di esigibilità sia del credito per capitale che di quello a

---

<sup>75</sup> In tal senso, cfr. Trib. Milano 09.11.2017, Trib. Roma 11.10.2017, Trib. Padova 23.02.2009, Trib. Monza 19.06.2017 n. 1911 cit., Trib. Venezia, 27.11.2014 Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Treviso 12.01.2015, Trib. Modena 11.11.2014, Trib. Pescara 10.04.2014, Trib. Mantova 11.03.2014, Trib. Roma 10.05.2019 n. 9811; nonché la pronuncia dell'A.B.F. n. 1127 in data 25.02.2014 del Collegio di Napoli.

titolo di interessi <sup>76</sup>; presupposto quest'ultimo che, per quanto chiarito, non è invece ravvisabile qualora il piano sia predisposto in regime di capitalizzazione composta con calcolo degli interessi sull'intero capitale oggetto delle rate future (situazione in virtù della quale, giova ribadire, la quota interessi di ciascuna rata deve essere pagata, e si configura quindi esigibile, ancor prima che giunga in scadenza il capitale di riferimento sul quale sono calcolati i medesimi interessi): “... *la disposizione dell'art. 1194 c.c. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili*” (cfr. Cass. n. 10941/2016).

L'art. 1194 c.c. si pone come norma di chiusura di un sistema fondato sulla netta distinzione – sia sotto il profilo contabile che sotto quello giuridico – tra l'obbligazione avente ad oggetto il capitale e quella relativa agli interessi; distinzione non a caso costantemente ed opportunamente ribadita nella giurisprudenza della Suprema Corte <sup>77</sup>. Parte integrante di tale sistema (e rispetto ad esso del tutto coerente, integrandone un pilastro portante) è per l'appunto il principio per il quale gli interessi sono frutti e non si incorporano con il capitale fino al momento della domanda giudiziale o della convenzione posteriore alla loro scadenza (cfr. art. 1283 c.c.). In virtù di tali principi, non pare quindi revocabile in dubbio che quanto disposto dall'art. 1194 c.c. risulta coerente con il sistema delineato dal Legislatore soltanto in ipotesi di simultanea ricorrenza dei requisiti di esigibilità e liquidità sia del capitale che degli interessi; situazione questa che si configura sicuramente a fronte di un piano di ammortamento elaborato secondo il regime dell'interesse semplice (che, non a caso prescelto dal Legislatore del 1942 come modello legale tipico, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1, primo inciso c.c.). Diversamente, in un piano di rimborso graduale stilato in regime di interesse composto le quote interessi che compongono ciascuna rata sono calcolate sul debito residuo per sorte capitale (oggetto di obbligazione non ancora scaduta, in quanto destinata ad essere estinta gradualmente con il pagamento delle rate successive); di tal che, l'anticipazione della scadenza, ovvero

---

<sup>76</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997.

<sup>77</sup> Cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 10941/2016, Id. n. 29729/2017, n. 6022/2003, n. 20904/2005, n. 9510/2007, n. 16448/2009, n. 3359/2009, n. 5707/1997.

dell'esigibilità (e quindi del pagamento) di tali quote interessi restituisce sistematicamente un monte interessi complessivo che esprime, comunque, una spirale ascendente della crescita dei medesimi in chiave esponenziale, esattamente corrispondente a quella che si verifica attraverso la produzione di interessi su interessi (art. 1283 c.c.). Quanto appena esposto comporta, in siffatto scenario, il sostanziale venir meno della differenza tra capitale ed interessi, contribuendo entrambe le relative obbligazioni a determinare, in ugual modo, il prezzo del finanziamento e risultando pertanto (l'uno come gli altri) proporzionali al montante maturato anziché al capitale finanziato.

Il riferimento all'art. 1194 c.c. è pertanto inconferente nel contesto in esame: non può confondersi la disciplina dell'imputazione dei pagamenti a fronte della compresenza (più precisamente, della simultanea liquidità ed esigibilità) del debito principale per sorte capitale e di quello accessorio relativo agli interessi (art. 1194 c.c.) con il criterio legale di produzione e di calcolo degli interessi (art. 1283 c.c.). In altri termini, le due disposizioni citate operano su piani diversi e non risultano affatto in contrasto tra loro: l'art. 1283 c.c. si riferisce al criterio per il calcolo degli interessi e da esso si evince, per quanto chiarito, l'inammissibilità del regime di capitalizzazione composta nella costruzione del piano di rimborso graduale del finanziamento a rate costanti, trattandosi di soluzione in contrasto con il divieto di anatocismo posto dalla stessa citata norma imperativa; l'art. 1194 c.c., invece, si applica come criterio di imputazione del pagamento che presuppone necessariamente – in conformità alla giurisprudenza della Corte regolatrice – che il credito principale per capitale e quello accessorio per interessi siano “*simultaneamente liquidi ed esigibili*”; presupposto questo che, come evidenziato, a ben vedere non si configura nel caso di mutuo con ammortamento stilato in capitalizzazione composta, tipologia contrattuale nella quale il pagamento degli interessi è dovuto prima che sia esigibile l'obbligo di rimborso del capitale che li ha generati (ovvero, la scadenza del debito per interessi precede quella del debito per sorte capitale sul quale essi sono computati). Ne deriva che, a ben vedere, alla disciplina posta dall'art. 1194 c.c. può aversi riguardo, in riferimento ai piani di ammortamento in regime composto, soltanto nelle ipotesi di chiusura anticipata del rapporto contrattuale, ad esempio, nel caso in cui il mutuo venga estinto anticipatamente dal cliente o in quello nel quale la banca, a fronte dell'inadempimento nella corresponsione delle rate di cui si sia reso responsabile quest'ultimo, eserciti il diritto potestativo di recesso anticipato dal contratto (avvalendosi della clausola risolutiva espressa solitamente nello stesso contenuta), iniziativa questa che vale a rendere esigibile immediatamente anche l'obbligazione inerente al capitale, proprio per effetto dell'esercizio di tale facoltà attribuita al mutuante e della

conseguente decadenza del debitore dal beneficio del termine; evenienze, quelle appena menzionate, nelle quali i pagamenti effettuati andranno per l'appunto imputati prima agli interessi e poi al capitale (che ormai, per l'appunto in ragione dell'intervenuta decadenza dal beneficio del termine implicata dall'effetto risolutivo e della conseguente esigibilità della relativa obbligazione, non potrà più fruttare).

### **Sui più recenti sviluppi del dibattito giurisprudenziale e dottrinario circa il rapporto tra il piano di ammortamento in capitalizzazione composta ed il divieto di anatocismo.**

Va peraltro dato atto di un recente indirizzo di parte della giurisprudenza di merito, il quale pur ammettendo finalmente – a fronte dei rilievi della letteratura scientifica in materia – che nell'elaborazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti con rimborso rateale “alla francese” oggetto della comune casistica giudiziaria viene adottato il regime della capitalizzazione composta e che, conseguentemente, il monte interessi è quantificato secondo tale regime, per importo superiore rispetto a quello che deriverebbe (ferma restando l'identità degli altri vincoli e parametri del piano, ovvero con gli stessi capitale finanziato, T.A.N., numero e periodicità di rate) dall'applicazione della capitalizzazione semplice, ha nondimeno escluso che siffatto meccanismo comporti la violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.<sup>78</sup>.

L'argomentazione principale cui si è fatto a tal fine ricorso consiste, in buona sostanza, nell'apodittico assunto secondo cui l'incremento esponenziale del monte interessi conseguente all'adozione del regime composto assumerebbe, nel piano di rimborso rateale, una sorta di funzione compensativa o sanzionatoria rispetto ad un ipotetico tardivo adempimento da parte del debitore all'obbligazione di corrispondere (preesistenti) interessi primari<sup>79</sup>. In altri termini, il divieto di anatocismo in difetto delle condizioni previste dall'art.

---

<sup>78</sup> Cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605, Id. 15.09.2020, Trib. Milano, 26.03.2019 n. 2332, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it), App. Torino, 06.10.2020, Id. 21.05.2020 n. 544 (Giudice estensore G.P. Macagno), Trib. Roma del 05.05.2020 n. 6897 (Giudice Colazingari).

<sup>79</sup> Cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit.: *“Nell'art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell'inadempimento all'obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) ..... Se si considera che <<i>crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente>> (art. 1282 c.c.), esce evidente che il divieto di anatocismo specificamente contraddice questa regola, postulando un debito per interessi, bensì “scaduto”, e quindi “esigibile” (art. 1282 c.c.) per essersi verificata la scadenza del termine di adempimento (e ogni altra condizione) che le parti hanno previsto in contratto, ma incapace di produrre a sua volta interessi (anatocistici) <<se non dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione*

*posteriore alla scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi>>”. Risulta evidente che tale soluzione esegetica è stata influenzata dalla ricostruzione propugnata da certa dottrina, già richiamata, secondo la quale la produzione di interessi anatocistici prefigurata dall’art. 1283 c.c. costituirebbe necessariamente “oggetto di una nuova obbligazione”, vale a dire, “un’attribuzione patrimoniale avente una fonte distinta ed autonoma rispetto a quella degli interessi semplici”, fonte rappresentata “da un inadempimento ulteriore, consistente nel mancato pagamento degli interessi semplici alla scadenza”; di tal che, nell’ipotesi in cui non sussista siffatto (pregresso) inadempimento, la fattispecie risulterebbe estranea all’ambito applicativo del medesimo art. 1283 c.c. e (conseguentemente) non sarebbe dato accedere alla tutela offerta dall’art. 2033 c.c. in tema di ripetizione dell’indebito oggettivo (previsione generale posta da consolidata giurisprudenza a fondamento dell’obbligo restitutorio delle somme pagate per interessi anatocistici illegittimi: cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 28819/2017, Id. n. 3190/2017, Id. n. 10713/2016, Id. n. 23656/2011, Id. n. 9169/2015, Id. n. 23278/2017, Id. n. 16188/2017, Id. n. 20312/2018, Id. n. 21875/2018, Cass. SS.UU. n. 24418/2010). In base a tale teorica dottrina, la ripetizione dovrebbe essere piuttosto riconosciuta (esclusivamente) in ragione della violazione dell’art. 120 comma 2 del D.Lgs. n. 385/1993: “La soluzione di queste vicende può più semplicemente essere cercata nell’art. 120, comma 2, Tub, laddove ... dispone che <<nelle operazioni creditizie ... gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale>>”. Tale ricostruzione non può condividersi, per varie (univoche e convergenti) ragioni:*

- 1) In primo luogo, in base a tale inquadramento, l’addebito di interessi ulteriori calcolati su quelli (primari) già compresi nelle rate di rimborso precedenti andrebbe considerato illegittimo soltanto a far tempo dal 01.04.2016, data di entrata in vigore del testo dell’art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B. come (recentemente) novellato dall’art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (convertito in L. n. 49/2016), ovvero, in alternativa, dal 01.01.2014, data di entrata in vigore della riforma della medesima disposizione del T.U.B. già introdotta dall’art. 1, comma 629 della L. n. 147/2013 (sempre che tale novella debba considerarsi di immediata efficacia precettiva e non presupponga necessariamente l’esistenza della disciplina di cui alla relativa delibera attuativa del C.I.C.R., mai effettivamente emanata); mentre il medesimo artificio contabile resterebbe privo di tutela di sorta per i rapporti risalenti al periodo precedente, ove (come ipotizzato) non si potesse avere riguardo alla previsione (generale) di cui all’art. 1283 c.c. quale fondamento giustificativo della ripetizione dell’indebito, dovendosi del resto escludere l’irripetibilità del pagamento di interessi anatocistici, in quanto di certo non riconducibile all’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. (cfr. Cass. 2262/1984. Cass. SSUU. n. 21095/2011) e ciò anche a fronte della declaratoria di illegittimità costituzionale (per contrasto con l’art. 3 Cost.) di cui alla sentenza della Consulta n. 05.04.2012 n. 78, in riferimento all’art. 2 comma 61 del D.L. 29.12.2010 n. 225, come convertito in L. n. 10/2011 (disposizione che, in relazione ai conti correnti bancari, nel regolare la prescrizione del diritto alla ripetizione, prevedeva, tra l’altro, “in ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”).

- 2) La soluzione esegetica ipotizzata dalla citata dottrina, peraltro, risulta smentita dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20095/2004, che già ben prima delle novelle normative succitate), nel qualificare come meramente “ricognitivo” il principio espresso dalla medesima Corte regolatrice con le sentenze n. 2374/1999, n. 3096/1999 e 12507/1999 in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei conti correnti bancari, ha chiaramente affermato la nullità, per violazione dell’art. 1283 c.c., anche delle clausole *de quibus* contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 (22.04.2000), in tal modo confermando la persistenza della portata precettiva della citata disposizione imperativa anche con riferimento al periodo precedente e ciò anche per effetto dell’eliminazione *ex tunc* - in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000 - dell’eccezionale norma di salvezza per le clausole anatocistiche già stipulate, costituita dall’art. 25 comma 3 del D. Lgs. n. 342/1999 (che, come noto, faceva salva la validità delle stesse clausole inserite nei contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della ridetta delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (avvenuta il 22.04.2000), a condizione che le medesime pattuizioni venissero “adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000”, come sarebbe stato stabilito dal comma 1 dell’art. 7 della citata delibera, secondo le modalità ed i tempi previsti nei commi successivi). La suindicata pronuncia della Consulta, in effetti, ha determinato il (pieno) ripristino dell’operatività dell’art. 1283 c.c. in conformità al suo originario ambito applicativo.

- 3) Va inoltre considerato che opinare nel senso qui criticato - beninteso sempre nell’ipotizzato scenario dei rapporti di finanziamento costituiti fino al 14.04.2016 o (forse) dal 31.12.2013 - comporterebbe che il mutuatario, per vedere riconosciuta in sede giudiziale l’illegittimità della previsione di interessi anatocistici conteggiati nei piani di ammortamento “alla francese” stilati in regime composto, sarebbe costretto a rendersi inadempiente all’intera obbligazione di pagamento degli interessi corrispettivi, quale risultante dallo stesso piano di ammortamento allegato al contratto, in modo da poter recuperare (integralmente) quanto a tale titolo versato attraverso l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.; essendogli invece precluso, prima che pervengano a scadenza tutte le varie rate di rimborso, così come qualora (una volta scadute), esse siano state regolarmente onorate, agire in giudizio, rispettivamente ai fini dell’accertamento dell’illegittimità della

componente degli interessi (ulteriori) generata da interessi primari (nel primo caso), o per conseguire la ripetizione (nel secondo), dal momento che negli scenari appena ipotizzati difetterebbe il (presunto) necessario presupposto dell'anatocismo (convenzionale) asseritamente costituito dalla presenza di interessi (primari) già scaduti e rimasti insoluti (presupposto prefigurato dall'indirizzo interpretativo in questione), non potendo quindi in tali ipotesi trovare applicazione l'art. 1283 c.c..

– 4) Non può trascurarsi di considerare, inoltre, che la necessità di avere tuttora riguardo – per quanto di ragione - anche alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c. permane, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 120, comma 2, lett. b) del T.U.B., nel testo novellato ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. n. 18/2016 (come convertito in L. n. 49/2016): nonostante tale ultima novella, la produzione di interessi ulteriori su interessi corrispettivi "scaduti" deve infatti ritenersi tuttora ammissibile purché vengano rispettate le condizioni e le garanzie contemplate dalla succitata disposizione codicistica; e ciò in ragione del rapporto di specialità "bilaterale" sussistente tra le due norme (che si configura "*quando l'aggiunta o la specificazione si verificano con riferimento sia all'ipotesi generale che a quella specifica*") (cfr. Cass. SS.UU. Penali n. 21.01.2011 n. 1963), implicante interferenza reciproca tra le stesse, con la conseguente l'impossibilità di ipotizzare l'integrale prevalenza dell'una rispetto all'altra: l'art. 1283 c.c. (disposizione "generale") regola l'anatocismo con riguardo agli interessi (primari) "scaduti" (o, comunque, destinati a scadere nel corso dell'esecuzione del rapporto), implicando quindi tale ultimo aggettivo un *quid pluris* rispetto alla condizione di quelli semplicemente "maturati" (ovvero acquistati "*giorno per giorno*" sul capitale di riferimento, in base all'art. 820 comma 3 c.c.), vale a dire l'esigibilità del credito accessorio; l'art. 120 comma 2 lett. b) (previsione applicabile ai rapporti inerenti all'attività bancaria, ovvero alla raccolta del risparmio ed all'esercizio del credito, conclusi con istituti bancari ed intermediari autorizzati e quindi in tal senso "speciale") vieta la produzione di "*interessi ulteriori*" generati da "*interessi debitori*" (primari) semplicemente "maturati", integrando la "maturazione" una nozione sicuramente più ampia di a quella che definisce gli interessi esigibili (pervenuti a scadenza). Anche sotto tale profilo, quindi, l'assunto dell'inconferenza dello stesso art. 1283 c.c. ai fini della regolamentazione degli interessi (ulteriori) computati sulle quote interessi comprese nelle rate precedenti nei finanziamenti a rimborso graduale "alla francese" stilati in regime composto pare destituito di fondamento.

5) Va considerato, poi, che, qualora l'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c. fosse effettivamente limitato alla sola sfera degli interessi primari già esigibili (al momento della conclusione del patto anatocistico), mentre quelli non ancora esigibili (in quanto destinati a scadere nella fase esecutiva del rapporto sorto dal contratto di credito nel quale è inserito quel patto) ne sarebbero sottratti, dovrebbe allora affermarsi, per coerenza, che prima della scadenza degli interessi primari le parti ben potrebbero convenire anticipatamente la produzione di interessi ulteriori su interessi primari per il caso in cui, al momento della scadenza di questi ultimi, non intervenga l'inadempimento. Ed è per l'appunto in virtù di tale assunto che, a ben vedere, viene escluso il contrasto del fenomeno dell'anatocismo "genetico" (che si configura nel piano di ammortamento "alla francese") con l'art. 1283 c.c.. Ma viene allora da chiedersi: quest'ultimo scenario non integra forse (a pieno titolo) quel "*pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi*", ovvero quella situazione di "*incalcolabilità ex ante*", dello stesso "*prima che l'inadempimento si sia verificato*" (cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605), in definitiva, quella situazione che, in base allo stesso indirizzo interpretativo qui criticato, costituirebbe condizione di applicabilità della disciplina posta dal citato art. 1283 c.c. ?

6) L'utilizzo dell'aggettivo "scaduti" (in ipotesi rispetto alla stipulazione della clausola anatocistica) in riferimento agli interessi, piuttosto che in funzione di necessario presupposto della disciplina dell'anatocismo convenzionale posta dall'art. 1283 c.c., trova piuttosto ragionevole giustificazione nel fatto che, affinché gli interessi primari possano legittimamente produrre ulteriori interessi (in presenza delle condizioni ivi indicate), essi (quelli primari) devono essere per l'appunto "scaduti" (ovvero risultare esigibili in rapporto al termine o ai termini pattuito/i per il loro pagamento); e ciò sia che la loro scadenza si sia già verificata al momento della conclusione del contratto nel quale la clausola anatocistica si trovi inserita, sia che (come più di frequente accade) la scadenza intervenga nella fase esecutiva del rapporto contrattuale. In altre parole, la locuzione "*interessi scaduti*" sta semplicemente a significare che perché possano maturare interessi "secondari" su quelli "primari", questi ultimi devono essere per l'appunto scaduti, in quanto solo il momento della loro scadenza rappresenta il *dies a quo* di decorrenza di quelli anatocistici (nella ricorrenza, giova ribadire, delle concorrenti condizioni rappresentate dalla posteriorità della convenzione che ne preveda la produzione e della semestralità della loro debenza). Ciò non toglie, evidentemente, che la clausola anatocistica sia contenuta nello stesso contratto integrante il titolo dell'obbligazione restitutoria e di quella remuneratoria del prestito del capitale, occorrendo che gli interessi secondari vengano computati dal momento in cui, di rata in rata, divengono esigibili quelli "primari" (che compongono le varie quote capitale). Sotto tale profilo, la ricostruzione esegetica sin qui delineata trova riscontro, in chiave sistematica, nella collocazione dell'art. 1283 c.c. (nell'ambito della Sezione I, dedicato alle "Obbligazioni Pecuniarie", del Capo VII – "Di alcune specie di

1283 c.c. riguarderebbe soltanto le ipotesi in cui la convenzione anatocistica si configuri come relativa ad un'obbligazione (accessoria) per interessi già scaduta e quindi già esigibile al momento della stipulazione della medesima convenzione, non vedendosi altrimenti, in difetto di siffatto ipotetico scenario, come possa essere postulato un “*inadempimento*” del mutuatario (asseritamente) giustificativo della lievitazione esponenziale degli interessi implicata dall'adozione del regime composto<sup>80</sup>; in tal modo dando per presupposto che, almeno con riferimento ai finanziamenti con rimborso rateale, gli interessi primari maturano soltanto nel corso dell'esecuzione del relativo rapporto obbligatorio e quindi successivamente alla stipulazione della clausola anatocistica contenuta nel contratto con cui viene concesso il prestito). Invero, delle due l'una: o l'inadempimento di una preesistente

---

obbligazioni”, del Libro III), trattandosi di disposizione posta immediatamente dopo quella relativa agli “Interessi nelle obbligazioni pecuniarie”, in particolare dopo l'art. 1282 c.c.. Quest'ultimo articolo fa in effetti espresso riferimento alla produzione di interessi “*di pieno diritto*” da parte dei “*crediti liquidi ed esigibili*”. La specificazione “*scaduti*” nel contesto dell'art. 1283 c.c., quindi, si spiega con l'esigenza che il credito per interessi “primari” deve risultare esigibile nel momento in cui decorre la produzione di quelli “secondari”; dovendosi precisare che, con riguardo a ciascuna rata (successiva alla prima), la base di calcolo degli interessi nel piano di ammortamento “alla francese” (il cd. “debito residuo”) è rappresentata da un “ibrido”, costituito – se si ha riguardo alla data di scadenza della rata - in parte da un credito non scaduto (quello avente ad oggetto il capitale distribuito nelle rate successive, il cui obbligo restitutorio non è ancora esigibile al momento in cui quella determinata rata perviene a scadenza), in parte da un credito “scaduto” (la quota capitale inclusa in quella medesima rata posticipata, sulla quale pure si computano gli interessi per il periodo della stessa) ed in parte da un credito (magari non più effettivamente tale) sicuramente “scaduto” ma non necessariamente ancora esigibile (ben potendo essere stato già regolarmente estinto al momento della scadenza della rata presa in considerazione), costituito dagli interessi contabilizzati nelle rate precedenti.

7) Dal punto di vista storico, peraltro, l'esigenza di porre limiti al fenomeno anatocistico è sorta proprio con riferimento agli interessi correlati ai prestiti di denaro e risulterebbe quindi incongruente con tale constatazione che l'ordinamento escludesse proprio i contratti di credito (nei quali gli interessi vengono prodotti nella fase esecutiva del rapporto) dall'ambito di applicazione della disciplina codicistica che limita l'ammissibilità dell'anatocismo.

8) In chiave logica, infine, sarebbe singolare che, nel disciplinare l'anatocismo “convenzionale”, il sistema abbia riservato un trattamento più severo al creditore di interessi (primari) già “scaduti” (ed in tesi insoluti) al momento della stipulazione del patto anatocistico, stabilendo (con l'art. 1283 c.c.) condizioni e limiti precisi per l'addebito di ulteriori interessi calcolati sui primi (favorendo quindi il debitore già inadempiente), rispetto al creditore di interessi (primari) non ancora scaduti (sui quali potrebbe essere pattuita liberamente, fino al momento della loro scadenza, la produzione di interessi secondari, indipendentemente dalla verifica del loro tempestivo ed integrale pagamento alla scadenza).

.....

<sup>80</sup> Cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit.: “*La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato*”. Tale ultima considerazione, peraltro, risulta contraddetta, nel contesto della medesima pronuncia del Tribunale di Torino, laddove si è pure testualmente evidenziato che “*l'art. 1283 c.c. impedisce al debitore di assumere “ora per allora” un'obbligazione che presume – per valutazione legislativa tipica – eccessivamente onerosa, perché l'entità del maggior debito assunto per interessi anatocistici è incalcolabile ex ante*”.

obbligazione accessoria e quindi l'immediata esigibilità di interessi già scaduti e rimasti insoluti al momento della stipulazione della convenzione anatocistica costituisce presupposto necessario della disciplina posta dall'art. 1283 c.c., oppure detta disposizione deve ritenersi applicabile anche con riferimento ad interessi primari destinati a maturare ed a divenire esigibili nel corso del rapporto obbligatorio sorto per effetto del regolamento pattizio nel quale è inserita la ridetta convenzione. In realtà, precisato che l'art. 1283 c.c. fa espresso riferimento, *sic et simpliciter*, agli interessi "scaduti", non già (in ipotesi) a quelli necessariamente rimasti insoluti alla scadenza - e, quindi, al di là dell'evidente ed indebita sovrapposizione (o confusione), nel contesto motivazionale della sentenza in esame, tra interessi anatocistici ed interessi di mora, aventi funzioni ben diverse<sup>81</sup> - costituisce nozione di comune esperienza che, nell'ordinaria casistica giudiziaria, le clausole anatocistiche (integrate dall'approvazione, nell'ambito dell'assetto contrattuale, del richiamato allegato piano di ammortamento a rata costante predisposto in regime composto) attengono non già ad obbligazioni relative ad interessi primari già scaduti ed esigibili al momento della conclusione del contratto di finanziamento, bensì ad interessi primari (precisamente alle varie quote di interessi corrispettivi che compongono le singole rate) destinati a maturare nella fase esecutiva del rapporto conseguente alla stipulazione del medesimo contratto (ciò che avviene tipicamente, in particolare, in relazione ai mutui a rimborso frazionato); di tal che non pare corretto predicare la necessaria "esigibilità immediata" (ovvero, per quanto pare doversi intendere, la preesistenza) di interessi primari (già "scaduti") all'atto della sottoscrizione della clausola anatocistica quale condizione della pratica anatocistica ai sensi dell'art. 1283 c.c.. Del resto, come già chiarito, la Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare *expressis verbis* che non si sottrae al citato divieto "l'obbligo per la parte debitrice di corrispondere anche gli interessi sugli interessi che matureranno in futuro", essendo "idonea a sottrarsi a tale divieto solo la convenzione che sia stata stipulata successivamente alla scadenza degli interessi"<sup>82</sup>.

---

<sup>81</sup> Ben potendo (legittimamente) gli interessi moratori essere applicati (anche) su quelli corrispettivi, in caso di inadempimento, in base a disposizioni settoriali (come espressamente già previsto, per le operazioni di finanziamento, dall'art. 3 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 e poi dall'art. 120 comma 2, lett. b) del T.U.B.), ma potendo l'effetto anatocistico consistere anche, come chiarito, nell'incremento degli interessi corrispettivi previsti nel piano di ammortamento (pertanto anche nello scenario di regolare adempimento dell'obbligo restitutorio frazionato) in virtù dell'impiego del regime composto nella determinazione della rata costante (cd. anatocismo "genetico").

<sup>82</sup> Cfr. Cass. n. 3805/2004 cit..

Né può condividersi l'assunto secondo cui l'art. 821 comma 3 c.c., lungi dallo stabilire il regime della capitalizzazione semplice quale modello legale tipico di produzione degli interessi (ovvero dal rivelare *“una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”*), si limiterebbe a *“prevedere che gli interessi-frutti civili <<si acquistano giorno per giorno crescano con progressione giornaliera (de die in diem)”*, senza affatto prescrivere, quindi, *“che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto)”*<sup>83</sup>. La nozione di *“progressione giornaliera”*, nella sua genericità, non vale di per sé a qualificare il regime attraverso il quale maturano gli interessi sulla sorte capitale, che necessitano, ai fini del loro calcolo, per l'appunto dell'individuazione del regime finanziario prescelto. Trattasi, in effetti, di argomento in contrasto con la già citata consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in materia, che ha chiaramente individuato la capitalizzazione semplice quale modello legale tipico di produzione degli interessi<sup>84</sup> e che risulta del resto smentito, in chiave ermeneutica, dalla richiamata Relazione del Guardasigilli al Codice Civile del 1942; e ciò al di là della considerazione per la quale la locuzione che fa riferimento alla maturazione degli interessi *“giorno per giorno”* (non già, “giorno su giorno”) pare ben più compatibile con il regime della capitalizzazione semplice (basato sul principio di proporzionalità e, di conseguenza, sull'incremento del montante secondo progressione aritmetica), piuttosto che con quello della capitalizzazione composta (caratterizzato dalla produzione esponenziale degli interessi e dall'incremento del montante secondo progressione geometrica). E tale conclusione ha trovato autorevole, esplicito ed inequivoco riscontro anche nella stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, segnatamente con la sentenza del 03.09.2015, emessa nella causa C 89/14<sup>85</sup>. Con la

---

<sup>83</sup> Cfr. Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit..

<sup>84</sup> Cfr. Cass. n. 191/1964, Id. n. 3797/1974, n. 987/1978, n. 870/2006, 20600/2011.

<sup>85</sup> La citata sentenza della Corte di Strasburgo, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, ex art. 267 T.F.U.E, con ordinanza in data 11.02.2014 n. 3006, si è occupata di interpretare l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato C.E. (G.U. L 83, pag. 1), nonché degli artt. 9, 11 e 13 del Regolamento C.E. n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del Regolamento CE n. 659/1999 (G.U. L 140, pag. 1, e rettificativo GU 2004, L 286, pag. 3); domanda pregiudiziale proposta nell'ambito di una controversia tra una società italiana e l'Agenzia delle Entrate inerente al recupero, con interessi composti, di un aiuto di Stato ex art. 87, par. 1 (in forma di esenzione dall'imposta societaria concessa dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico), dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. In tale contesto, la Corte di Strasburgo ha premesso che il recupero dell'aiuto di Stato, previsto dal citato art. 14 del Regolamento CE n. 659/1999, va effettuato, di norma, secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato e, con riferimento al criterio di calcolo degli interessi dovuti sul capitale da restituire, nel dare atto dell'alternativa tra regime composto e regime lineare, quale prospettata dalla Commissione sui tassi di interesse (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. dell' 8 maggio 2003, C

domanda di pronuncia pregiudiziale, la Corte di Cassazione, in veste di giudice del rinvio, facendo riferimento alla sentenza Commissione/Département du Loiret (C-295/07 P, EU:C:2008:707, punto 46), aveva rilevato che *“né il diritto dell’Unione né la giurisprudenza della Corte precisavano, al momento dell’adozione della decisione 2003/193, che gli interessi da applicare al recupero degli aiuti di Stato oggetto di detta decisione andassero calcolati su base composta”*, precisando che, *“all’epoca, la Commissione rinviava nella prassi alle disposizioni del diritto nazionale”* e che *“il diritto italiano avrebbe applicato, conformemente all’articolo 1282 del codice civile, interessi semplici, ammettendo interessi composti per le obbligazioni pecuniarie soltanto alle condizioni previste dall’articolo 1283 del codice civile, le quali non sarebbero soddisfatte nel caso del recupero degli aiuti di cui trattasi nel procedimento principale”*. A ben vedere, quindi, con il provvedimento di rimessione, la Corte di Cassazione si era espressa inequivocamente nel senso della recezione dell’ordinamento nazionale al regime lineare non a caso qualificato *“principio*

---

110, pag. 21) - *“Nella pratica di mercato, si utilizza l’interesse semplice quando il beneficiario del finanziamento non può disporre dell’importo degli interessi prima della fine del periodo, ad esempio quando gli interessi vengono pagati solo alla fine del periodo. Si calcola invece di norma l’interesse composto quando si può ritenere che per ogni anno (o per ogni periodo) venga pagato al beneficiario l’importo dell’interesse, il quale va pertanto ad incrementare il capitale iniziale. In tal caso, il beneficiario percepisce interessi sugli interessi pagati per ogni periodo”* – in conformità al parere fornito dalla Commissione sui tassi di interesse, ha affermato la maggiore rispondenza del regime di capitalizzazione composta alla funzione propria del recupero dell’aiuto *“illegale”*, consistente nel *“ripristino della concorrenza effettiva”* e nell’assicurare *“l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione”*, considerato anche che gli aiuti illegali hanno *“l’effetto di fornire fondi al beneficiario a condizioni analoghe ad un prestito a medio termine senza interessi”*, ragion per cui *“l’applicazione di interessi composti appare ... necessaria per neutralizzare tutti i vantaggi fiscali risultanti da una tale situazione”*: *“La Commissione desidera pertanto informare gli Stati membri e le parti interessate che in tutte le decisioni che essa adotterà in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali verrà applicato il tasso di riferimento utilizzato per calcolare l’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti regionali su base composta. Conformemente alla normale pratica di mercato, la composizione dovrà effettuarsi su base annua. Allo stesso modo, la Commissione si aspetta che gli Stati membri applichino interessi composti all’atto dell’esecuzione delle decisioni di recupero ancora in corso, a meno che ciò non sia contrario ad un principio generale del diritto comunitario”*. Nella stessa pronuncia, la Corte di Giustizia, dopo aver ricordato il disposto degli artt. 9 (intitolato *“Metodo di fissazione del tasso di interesse”*) e del par. 2 dell’art. 11 (intitolato *“Metodo di applicazione degli interessi”*) del Regolamento n. 794/2004, ai sensi dei quali è previsto, rispettivamente, che *“Se non diversamente stabilito in una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato per ogni anno civile”* e che *“Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto. Gli interessi maturati l’anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi”*, ha quindi affrontato la questione inerente al rapporto tra la disciplina sovranazionale appena citata e l’art. 1283 del Codice Civile italiano, da un canto, e con il comma 4 dell’art. 24 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in L. n. 2/2009 (intitolato *“Attuazione di decisione europea in materia di recupero di aiuti illegittimi”*), entrato in vigore dalla stessa data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (29.11.2008), ai sensi del quale *“Gli interessi ... sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento... n. 794/2004 ...”*. Nella causa pendente dinanzi al Giudice nazionale, la società italiana a prevalente partecipazione pubblica già beneficiaria dell’aiuto illegale aveva proposto ricorso avverso gli avvisi di imposta con i quali la competente Agenzia delle Entrate aveva preteso il recupero delle imposte non versate e dei relativi interessi, calcolati su base composta, denunciando il contrasto tra il precitato art. 24 comma 4 e l’art. 13 comma 5 del medesimo Regolamento, in virtù del quale esso non risulterebbe applicabile alla decisione di recupero dell’aiuto di Stato illegale n. 2003/193 della Commissione, notificata alla Repubblica italiana prima dell’entrata in vigore del citato Regolamento.

*generale*” nelle già richiamate sentenze n. 191/1964, n. 3797/1974 (resa a Sezioni Unite), n. 987/1978, n. 870/2006, n. 20600/2011. E, nel pronunciarsi sulla questione pregiudiziale rimessale, anche la Corte di Strasburgo, precisando che soltanto con la precitata disciplina nazionale (art. 24 comma 4 del D.L. n. 185/2008, art. 1 del D.L. n. 10/2007, convertito in L. n. 46/2007, e art. 19 del D.L. n. 135/2009, convertito in L. n. 166/2009) è stata stabilita – giova ribadire con riguardo al debito a titolo di recupero degli aiuti di Stato illegali – *“l’applicazione degli interessi composti”*, ha rimarcato che *“prima dell’entrata in vigore di tale normativa, il diritto italiano applicava, conformemente all’articolo 1282 del codice civile, interessi semplici”*<sup>86</sup>.

Non può che derivarne, in definitiva, che, al di là della disciplina settoriale inerente al recupero degli aiuti di Stato “illegali”, il regime finanziario con il quale si calcolano gli interessi nell’ordinamento italiano è quello cd. lineare.

Alcun effettivo chiarimento deriva poi dal configurare apoditticamente, *sic et simpliciter*, il rapporto tra capitalizzazione composta ed anatocismo nei contratti di credito in termini di eterogeneità, individuando nella prima *“solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all’altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, ovvero “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato”*<sup>87</sup>. Invero, al di là dell’evidente rischio di elusione della richiamata disciplina imperativa, tale definizione non vale certo a spiegare se nei finanziamenti a rimborso rateale l’adozione del regime composto comporti o meno la produzione di interessi su interessi secondo dinamica esponenziale e se tale meccanismo risulti o meno conforme all’ordinamento. È del resto destituito di fondamento ritenere che l’anatocismo convenzionale presupponga necessariamente l’inadempimento, da parte del debitore, rispetto ad una pregressa obbligazione relativa ad interessi primari (già scaduta ed insoluta al momento della conclusione del patto anatocistico), avendo la Suprema Corte, come già chiarito, avuto modo di precisare che l’art. 1283 c.c. si applica anche agli *“interessi che matureranno in futuro”* rispetto al momento di stipulazione della convenzione anatocistica (cfr. Cass. n. 3805/2004 cit.). Non pare revocabile in dubbio, del resto, che la conseguenza sanzionatoria-risarcitoria dell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie è

---

<sup>86</sup> Cfr. sentenza Corte di Giustizia del 03.11.2015 cit., par. 39).

<sup>87</sup> Cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605 (Giudice E. Astuni); In termini analoghi, cfr. anche Trib. Torino, 18.02.2022 n. 718 (Giudice E. Astuni), in [www.assocu.it](http://www.assocu.it), Trib. Milano, 30.10.2013, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), Trib. Verona, 24.03.2015, Trib. Padova, 23.02.2009, inedite, Trib. Treviso, 05.11.2012, in Foro pad., 2014, I, 2018.

rappresentata dall'obbligo di corrispondere gli interessi moratori (art. 1224 c.c.), non già quelli anatocistici; ciò non fosse altro per il fatto che questi ultimi possono essere applicati (in base alla disciplina pattizia) anche in presenza di uno scenario fisiologico di evoluzione del rapporto, ovvero a fronte del regolare e tempestivo pagamento delle rate di ammortamento (comprehensive delle rispettive quote interessi). Né può condividersi l'affermazione secondo la quale *“nel settore del credito in generale, e del credito bancario in particolare”*, esisterebbe *“un'evidenza legislativa per la legge di capitalizzazione composta come metodo per l'espressione del tasso d'interesse e in generale del costo dell'operazione creditizia, atteso che sia il tasso annuo effettivo globale (TAEG) previsto da numerose fonti comunitarie e nazionali, primarie e secondarie, ai fini di trasparenza contrattuale, sia il tasso effettivo globale (TEG) previsto dalla legge 108/96 ai fini della verifica di usurarietà utilizzano la formula del TIR, dove il tasso è espresso in capitalizzazione composta”*<sup>88</sup>. Risulta in proposito evidente l'inconferenza dei due “tassi” appena richiamati rispetto al prezzo del finanziamento (che il regime finanziario della capitalizzazione semplice, in base al quale dovrebbero essere prodotti gli interessi, è diretto ad esprimere), essendo il T.A.E.G. ed il T.E.G. (nella omnicomprensività delle voci di costo negli stessi ricompresi) tesi a perseguire finalità diverse: il primo risponde all'esigenza di consentire al consumatore, attraverso una compiuta informazione circa i costi complessivi dell'operazione, la comparazione della soluzione finanziaria offertagli in rapporto alle altre reperibili sul mercato creditizio (e ciò anche in funzione della valutazione della convenienza dell'operazione creditizia, oltre che di stimolo alla concorrenza tra gli istituti bancari e gli intermediari abilitati); il secondo, invece, funge da parametro di raffronto ai fini del vaglio antiusura (ex art. 644 c.p.). Trattasi, pertanto, di riferimenti afferenti ad ambiti di disciplina affatto diversi.

Richiamate le considerazioni sin qui svolte, infine, non merita condivisione l'affermazione secondo cui, *“nel mutuo con ammortamento francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche determinanti del divieto di anatocismo – rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore”*<sup>89</sup>. Al riguardo, va osservato che, sotto il primo profilo, il rilievo secondo cui *“gli interessi corrispettivi sono conosciuti o*

---

<sup>88</sup> Cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605, conf., App. Torino 21.05.2020 n. 544.

<sup>89</sup> Cfr. Trib. Torino, 30.05.2019, n. 605 cit..

*conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la loro produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento”* si configura come una mera petizione di principio, ove si tenga conto, per un verso, dell’omessa menzione del regime finanziario adottato (rilevante non soltanto per il contrasto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria e con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, ma anche in rapporto alla necessaria determinatezza del tasso di interesse applicato ed in riferimento al mancato rispetto del regime formale previsto *ad substantiam* ex art. 1284 e art. 117 commi 1 e 4 T.U.B.); per altro verso, che la conoscenza del termine finale dell’ultima rata di ammortamento, se può valere a definire l’orizzonte temporale dell’esposizione debitoria frazionata, non può certo escludere, di per sé sola, la crescita esponenziale degli interessi che (in contrasto con il principio di proporzionalità prefigurato dal Legislatore ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) connota il regime della capitalizzazione composta adottato ai fini del rimborso rateale del finanziamento. Sotto il secondo profilo, va ribadita la contraddittorietà intrinseca tra l’affermazione della necessaria *“esigibilità immediata di interessi primari”* già in precedenza maturati (in tesi in tal senso *“scaduti”*) quale condizione del divieto di anatocismo stabilito ex art. 1283 c.c. e quella, contenuta nella medesima citata pronuncia, secondo cui lo stesso divieto *“cessa di applicarsi ... quando l’interesse primario è venuto a scadenza”* <sup>90</sup>.

La soluzione ricostruttiva sin qui criticata risulta recepita anche in numerose altre decisioni di merito; a titolo esemplificativo nella sentenza del Tribunale di Milano del 26.03.2019 n. 2332 e, più recentemente, in quelle del Tribunale di Roma del 05.05.2020 n. 6897; pronunce nelle quali, analogamente, pur essendosi riconosciuto l’impiego del regime composto nella determinazione della rata <sup>91</sup>, si è nondimeno escluso che ciò comporti la violazione dell’art. 1283 c.c..

---

<sup>90</sup> *“Nell’art. 1283 c.c., la produzione di nuovi interessi (c.d. secondari, anatocistici) trova la propria fonte nell’inadempimento all’obbligo di pagare gli interessi c.d. primari alla scadenza prevista (“interessi scaduti”) ..... La produzione di interessi su interessi è quindi causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l’esigibilità immediata dell’interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d’interessi, incalcolabile ex ante, prima che l’inadempimento si sia verificato”* (Trib. Torino 30.05.2019 n. 605 cit.). Nello stesso senso, cfr. anche Trib. Torino 15.09.2020 n. 3225, Id. 23.10.2019 n. 4822, Id. 05.03.2021 n. 1166.

<sup>91</sup> *“La circostanza che l’ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico-finanziario”* (cfr. App. Torino n. 544/2020 cit.); *la circostanza che l’ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico-finanziario”* (cfr. Trib. Roma, 05.05.2020 n. 6897 cit.).

Ispirato ad una sorta di “pudore” ermeneutico, il recente indirizzo giurisprudenziale appena descritto – in sostanziale accordo con parte della dottrina - perviene, in definitiva, a predicare (ed a riconoscere) la presenza di un “anatocismo finanziario”, che tuttavia non si identificerebbe con “l’anatocismo giuridico” e che non varrebbe, quindi, a fondare in capo al *solvens* il diritto alla ripetizione dell’indebitato in riferimento al carico (differenziale) di interessi generato dal fenomeno esaminato: *“La circostanza che l’ammortamento alla francese sia sviluppato in regime composto è un aspetto assodato in ambito matematico – finanziario, anche se il pagamento degli interessi sul capitale in essere che avviene a ciascuna scadenza periodica non evidenzia in maniera immediatamente percettibile la produzione di interessi su interessi. Al riguardo, se con la rata gli interessi vengono pagati prima della scadenza del capitale di riferimento, è pur vero che formalmente non si ha alcuna capitalizzazione degli interessi; tuttavia nella corrispondente maggiorazione del capitale residuo che deriva dal pagamento distolto a favore degli interessi, si configura una forma ‘nascosta’ di capitalizzazione con produzione ricorsiva di maggiori interessi, in una spirale ascendente composta. Si realizza, per questa via, una modalità ‘celata e ambigua’ di conversione di interessi in capitale, che cela il calcolo dell’interesse composto implicito nel regime finanziario sottostante il piano di ammortamento ..... Sul piano tecnico-finanziario l’ammontare complessivo degli interessi risulta maggiorato di un ammontare corrispondente esattamente agli interessi anatocistici, riconducibile esclusivamente al regime finanziario composto utilizzato dalla banca per la determinazione della rata. Il pagamento, a ciascuna scadenza, degli interessi maturati, anticipato rispetto alla scadenza del capitale, maschera il regime composto e consente di conseguire le medesime risultanze economiche”*<sup>92</sup>.

Richiamate le argomentazioni sin qui svolte, desta invero stupore, come correttamente posto in luce dalla più avveduta dottrina, che, in tale iter argomentativo (che comunque segna un significativo salto di qualità nell’analisi del fenomeno, per l’avvertita esigenza di confrontarsi con gli ineludibili principi finanziari che governano l’algoritmo sotteso al calcolo degli interessi nella contrattualistica del mercato del credito) siano state ritenute del tutto irrilevanti le seguenti fondamentali circostanze, innegabili nella loro oggettività ed imprescindibili in un’analisi scientificamente orientata ed in qualsivoglia rigoroso studio del fenomeno (in chiave matematico-finanziaria, così come sotto il profilo giuridico): 1) che,

---

<sup>92</sup> Cfr. Trib. Roma 05.05.2020 n. 6897 cit..

applicando il regime semplice in base al T.A.N. indicato in contratto, l'ammontare della rata costante risulterebbe inferiore e l'estinzione dell'obbligo di rimborso più rapida rispetto a quanto si verifica ricorrendo al regime composto; 2) che non sia generalmente pattuita, alla luce della comune casistica, alcuna espressa clausola contrattuale (e che non sia di conseguenza raccolto alcun consenso del mutuatario) in ordine all'adozione di tale ultimo regime finanziario (peraltro diverso da quello previsto in forza del combinato disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) ai fini della quantificazione della rata, così come con riferimento al criterio di calcolo degli interessi (con conseguente violazione dell'art. 117, commi 1 e 4 del T.U.B. e della normativa sulla trasparenza bancaria), interessi che - diversamente da quanto previsto dall'art. 1194 c.c. - (disposizione la cui applicazione come dianzi chiarito, presuppone la simultanea liquidità ed esigibilità dell'obbligazione per sorte capitale e di quella per interessi, che invece non ricorre nei rapporti in esame) - vengono solitamente computati sul capitale non ancora scaduto (non già su quello in scadenza oggetto della singola rata); 3) che gli interessi distribuiti in ciascuna rata rivelano un nesso di dipendenza proporzionale e diretta rispetto a quelli compresi nelle rate pregresse; 4) che, nello sviluppo dei piani di rimborso stilati in regime composto comunemente in uso, il tasso di interesse è applicato al debito capitale residuo (riveniente dal pagamento di ciascuna rata), maggiorato di parte delle quote interessi di pertinenza delle rate precedenti (vale a dire, per l'appunto, della componente anatocistica degli stessi); 5) che, peraltro, l'omessa menzione del regime finanziario utilizzato, lungi dal configurarsi giuridicamente irrilevante, ha indubbia incidenza sul calcolo della rata, di modo che tale lacuna dell'assetto negoziale non può che implicare nullità della clausola inerente al tasso per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, oltre che violazione del relativo regime formale previsto *ex lege* (ex artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1284 comma 3 c.c. e artt. 117, commi 1 e 4 T.U.B.), atteso che dal ricorso all'uno o all'altro regime derivano monti interessi diversi e, pertanto (a parità di capitale mutuato e di capitale rimborsato e fermi restando il medesimo T.A.N. e l'identità del numero e della periodicità delle rate), un diverso ammontare della rata costante.

**Sulla nullità (parziale) per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse (ultralegale) e per violazione della forma scritta *ad substantiam* – L'impianto rimediabile: a) il tasso sostitutivo; b) il regime finanziario.**

Va disatteso l'assunto attoreo circa l'asserita nullità per indeterminatezza del tasso di interesse relativo al mutuo per omessa indicazione del T.A.E.G./I.S.C. nel testo contrattuale. Per la prevalente giurisprudenza – cui questo Giudice aderisce - non rientra infatti tra le clausole che devono risultare in forma scritta *ad substantiam* (ex art. 1284 c.c. e/o ex artt. 117 comma 4 T.U.B.) quella indicativa dell'I.S.C. (Indicatore Sintetico di Costo), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia e che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della Delibera C.I.C.R. 4 marzo 2003, all'art. 9, secondo comma, gli intermediari sono tenuti a rendere noto all'utenza (sia nel documento di sintesi che nel foglio informativo) in riferimento alle operazioni ed ai servizi che lo stesso organo di vigilanza bancaria ha individuato (con provvedimento del 29.07.2009, integrato da quello del 09.02.2011, giova precisare nel contesto della II Sezione, dedicata, per l'appunto, alla “*pubblicità e informazione contrattuale*”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “*requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti*”).

La nullità prevista ex art. 117 commi 1, 3 e 4, in particolare, è integrata “*soltanto dalla mancanza di disposizioni che abbiano una portata realmente precettiva del contenuto negoziale, ossia ne costituiscano una clausola o condizione a tutti gli effetti*”; mentre “*l'ISC è un indicatore e non un tasso, non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi*”. Trattandosi di “*uno strumento di carattere eminentemente informativo*”, esso “*non integra alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto e non può quindi considerarsi una clausola o condizione al pari, ad esempio, del tasso di interesse, limitandosi ad esprimere in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento*”<sup>93</sup>. Ne deriva, in definitiva, che la menzione o meno del TAEG/ISC nel testo contrattuale non assume alcun rilievo ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di specificare, a pena di nullità della relativa clausola, “*il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*”, secondo quanto prescritto a norma del combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 del T.U.B.<sup>94</sup>.

---

<sup>93</sup> Cfr. App. Milano 30.05.2023 n. 1770, in [www.robbynhodeitalia.it](http://www.robbynhodeitalia.it).

<sup>94</sup> Cfr. App. Torino 01.10.2020 n. 965; conf., ex plurimis, App. Bologna 07.02.2020, Trib. Verona 08.02.2021, Trib. Asti 02.02.2021 n. 79, Trib. Larino 03.01.2021 n. 2, Trib. Ravenna 03.12.2020 n. 988, Trib. Monza 24.12.2020 n. 1812, Trib. L'Aquila 01.12.2020 n. 549, App. Torino 01.10.2020 n. 965, Trib. Torino 21.09.2020

Risulterebbe assolutamente inconferente la considerazione per la quale, essendo stato il T.A.N. “*esplicitamente pattuito dalle parti*”, esso si configurerebbe “*compatibile con la determinazione degli interessi sia con il criterio dell’interesse semplice che con il criterio dell’interesse composto*”<sup>95</sup>; dovendosi evidenziare che, proprio per tale ragione, a fronte dell’omessa specificazione del T.A.E. e/o del regime finanziario in base al quale individuarlo, il contratto medesimo non può contenere alcuna univoca indicazione del “tasso di interesse” e del criterio di calcolo attraverso il quale poterlo determinare.

L’impiego del regime di capitalizzazione composta nella determinazione della rata costante e nella predisposizione dell’ammortamento con il sistema “francese” – accertato attraverso l’espletata C.T.U. - e, di conseguenza, la nullità parziale della disciplina pattizia implicante l’effetto anatocistico si riflettono, a ben vedere, anche sul piano dell’indeterminatezza dell’oggetto del contratto, comportando un’incongruenza (intrinseca) del piano, in riferimento all’aliquota percentuale che definisce il tasso rispetto al capitale e al tempo. L’omessa menzione del regime finanziario applicato nella formulazione della rata costante e nello sviluppo dell’ammortamento, così come del criterio di calcolo degli interessi, rappresenta il primo profilo (quello “generale”) di indeterminatezza del tasso nei finanziamenti con ammortamento “alla francese”, ove si consideri che, a seconda del regime finanziario adottato - e fermi restando l’identità di T.A.N., di capitale finanziato, di numero e periodicità delle rate - si perviene alla formazione di rate di ammontare diverso ed emerge un tasso (effettivo) diverso (maggiore nel regime semplice, minore in quello composto)<sup>96</sup>;

---

n. 3213, Trib. Chieti 11.09.2020 n. 468, Trib. Palermo 31.07.2020 n. 2457, Trib. Civitavecchia 02.12.2020 n. 1105, Trib. Siena 21.11.2020 n. 780, Id. 22.05.2019 n. 554, Trib. Bergamo 25.07.2017, in [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it). Contra, Trib. Napoli 20.05.2015, Trib. Cagliari 29.03.2016, Trib. Torre Annunziata 18.02.2016, Trib. Monza 24.11.2016, Trib. Padova 09.01.2018, che, nel ricondurre l’ISC/TAEG alle “*condizioni*” previste dall’art. 117 comma 4 T.U.B., hanno affermato la nullità dei contratti che non lo specificano, per “*difetto dei requisiti minimi di trasparenza*”.

<sup>95</sup> Cfr. App. Milano 30.05.2023 n. 1770 cit..

<sup>96</sup> Cfr. E. Levi, “*Corso di Matematica Finanziaria e Attuariale*”, Milano, 1964, pagg. 243-244; M. Caliri, “*Appunti di Matematica Finanziaria*”, 1998, pagg. 125 e segg. (in particolare, § 5.1, a pag. 142), A. Annibali, A. Annibali, C. Baracchini, F. Olivieri, “*Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta, Versione estesa – Ammortamenti*”, in *Le controversie bancarie*, nn. 41 e 42; Idd., “*Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui alla francese: analisi e confronto dei modelli proposti o in uso*”, in [ww.attuariale.eu](http://ww.attuariale.eu). Già nei secoli scorsi, peraltro, insigni matematici ebbero a presentare la stessa formula per il calcolo di una annualità/rata di pensione  $U$ , secondo il regime della capitalizzazione semplice, partendo dal valore totale  $A$  della rendita e dei suoi interessi, dalla durata della rendita  $T$  e del tasso di interesse (cfr. J. Ward, “*A Compendium of Algebra*”, Londra, 1695, testo del quale è reperibile online la seconda edizione stampata nel 1724, “*Carefully Corrected and Improved with large Additions throughout the Whole by the Author*”, nel quale il capitolo 2, della Parte II, è intitolato “*The Calculation of Questions in Simple Interest and those Annuities & c.; perform’d both by the Pen, and by Logarithms*”, mentre il capitolo 3 è intitolato “*The Calculation of Questions in Compound Interest, and*

ragion per cui la mera generica previsione (ed allegazione) di un piano a “rate costanti” (locuzione non decisiva, descrivendo un “*ipotesi consentita solo in caso di mutui a tasso fisso*”, come precisato nella sentenza n. 5733/2014 del Tribunale di Milano), o “*con quota capitale crescente e quota interessi decrescente*” (locuzione utilizzata nella “Legenda” di cui all’Allegato 3 delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d’Italia), non è sufficiente, per sé sola, ad integrare la pattuizione in forma scritta (*ad substantiam*) del tasso (effettivo) e di “*ogni altro prezzo o condizione praticati*”, a norma del comma 4 dell’art. 117 T.U.B.<sup>97</sup>; con conseguente nullità (di protezione, ex art. 127 dello stesso T.U.B.) della

---

*Annuities; perform'd by the help of Logarithms*”; Id., “*The Young Mathematician’s Guide: Being a Plain and Easie Introduction to the Mahematiks, In five Parts*”, stampato per la prima volta nel 1707, del quale è reperibile online l’edizione stampata nel 1719, testo che ha avuto varie edizioni nel ‘700 ed ha continuato ad essere utilizzato come libro di testo fino al XIX secolo e, importato nelle colonie americane, è stato adottato per l’uso alla Harvard’s University; F. Baily, “*The Doctrine of Interest and Annuities*”, 1808, pagg. 35-35; V. Brunacci, “*Elementi di Algebra e di Geometria*” (di cui è consultabile la quarta edizione, stampata nel 1820), pagg. 142-143; A. Casano, “*Elementi di Algebra*”, 1845, pag. 271. Per un’analisi del tema rapportata ad una recente pronuncia giudiziale, cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, “*La sentenza 8/2022 del tribunale di Cremona. Considerazioni tecnico-matematiche sulla stesura dei piani di ammortamento e sulla quantificazione dell’onere implicito tra regimi finanziari*”, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu). In generale, quindi, sin dai primi testi divulgativi della dottrina degli interessi e delle rendite, le varie questioni sono state esaminate in applicazione sia del regime di capitalizzazione composta che di quello di capitalizzazione semplice; e, come è stato giustamente sottolineato nella pronuncia appena citata, “*il fatto che in taluni recenti testi di matematica finanziaria l’istruzione accademica in tema di rimborso dei prestiti sia stata concentrata sull’interesse composto – senza alcun accenno alla possibilità di stilare un piano di ammortamento in regime finanziario di interesse semplice ...- costituisce una lacuna che però non giustifica il mancato approfondimento della materia*” (cfr. Trib. Cremona, 08.01.2022, n. 8, Giudice N. Corini, pag. 14).

<sup>97</sup> E’ agevole osservare che la riconducibilità del regime finanziario applicato nella redazione del piano di ammortamento alla nozione di “*condizioni praticate*” per declinare il T.A.N. contrattuale deriva dalla considerazione per la quale per “*regime finanziario*” si intende “*il principio secondo cui vanno effettuate le valutazioni finanziarie, che sono operativamente effettuate tramite le leggi finanziarie (ossia gli algoritmi) sottostanti a tale principio*” (cfr. A. Annibali, “*Ammortamento di mutui nel regime finanziario della capitalizzazione semplice. L’onere implicito relativo al differenziale tra regimi finanziari: capitalizzazione composta <#> semplice*”, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu)).

Da quanto esposto emerge la non divisibilità della *ratio decidendi* adottata da un, pur consistente, indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, una volta precisato in contratto il T.A.N., il capitale finanziato, il numero e la frequenza periodica delle rate, tali dati consentirebbero al debitore di conoscere “*senza incertezze*”, quale sia “*il carico economico complessivo del contratto ... e le condizioni di pagamento, ivi compreso il regime composto degli interessi, ricavabile da piano di ammortamento*” (cfr. App. Cagliari, 18.05.2023 n. 162, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)); al riguardo, basti considerare che il “*carico economico complessivo*” non si identifica affatto con il “*tasso d’interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati*”, che, a pena di nullità, devono essere esplicitati nei contratti in forma scritta (*ad substantiam*), ex artt. 117 commi 1 e 4 T.U.B., rappresentando piuttosto, nella comune casistica, il risultato numerico di un tasso di interesse (effettivo) e delle relative condizioni di applicazione, T.A.E. e condizioni delle quali generalmente non si fa menzione alcuna nel testo contrattuale. In altri termini, se è vero che “*il piano d’ammortamento allegato al contratto, opportunamente sviluppato, dà conto degli effetti della capitalizzazione composta*”, è comunque innegabile che “*ciò non equivale ad indicare il TAE in contratto, come prescrive l’art. 117.4 Tub*”; di modo che “*... in regime di capitalizzazione composta si applica un doppio tasso d’interesse, uno nominale ed uno effettivo, ed entrambi devono essere esplicitati nel contratto di mutuo, poiché diversamente il mutuatario non sarebbe realmente informato del costo del mutuo, così come impone la norma, la quale si riferisce ad ogni prezzo e condizione praticati ...*” (cfr. Trib. Napoli, n. 2503/2023 del 08-03-2023, Giudice E. Pastore Alinante, in [apps.dirittopratico.it/sentenze.html](http://apps.dirittopratico.it/sentenze.html)).

relativa clausola ai sensi di combinato disposto di cui ai commi 1, 3 4 del medesimo articolo; trattasi evidentemente di nullità (virtuale, ex art. 1418 comma 1 c.c.) derivante dalla violazione di norma imperativa afferente alla trasparenza ed alla correttezza contrattuale e che si riferisce ad *“elementi intrinseci della fattispecie negoziale”*, ovvero *“relativi alla struttura ed al contenuto del contratto”* (tanto che la carenza di specificazione sul punto determina il difetto del requisito della forma scritta ad *substantiam* e, al contempo, della necessaria determinatezza dell’oggetto del contratto, in riferimento al tasso), essendo la sanzione della nullità espressamente stabilita dalla Legge”<sup>98</sup>. La nullità della clausola si

---

<sup>98</sup> Cfr. Cass. n. 3683/2007, conf. Cass. SS.UU. n. 26724/2007.

La Suprema Corte, dal canto suo, ha avuto modo di chiarire che, al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza prefigurato dall’art. 117 T.U.B., la clausola che fissa un tasso d’interesse in un contratto di mutuo ipotecario *“deve, non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire, altresì, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie”* (cfr. Cass. 21.06.2021, n. 18275, Presidente F. Manna, Giudice relatore A. Giusti). E pare innegabile che, in tal modo postulata la portata (anche economica) del principio di trasparenza, a fronte dell’omessa menzione del regime finanziario in base al quale viene declinato il T.A.N. ai fini dell’elaborazione del piano di ammortamento, difetta, per l’appunto, la possibilità di comprendere il funzionamento e le modalità di calcolo, così come risulta carente la previsione di un criterio preciso ed intellegibile di computo degli interessi, onde consentire la valutazione delle conseguenze economico-finanziarie del piano di ammortamento medesimo.

Il profilo “generale” di indeterminatezza del tasso è stato enucleato ed espresso in maniera chiara in recenti pronunce di merito: *“la mancata indicazione in contratto del regime finanziario con cui è calcolata la rata costante comporta l’indeterminatezza della clausola economica, rendendo possibile lo sviluppo di più piani alternativi, e ciò in quanto il contratto non specifica né il regime finanziario adottato, né il sistema di calcolo degli interessi inclusi nella rata periodica, e quindi in assenza di tali indicazioni l’applicazione delle condizioni economiche previste in contratto può condurre alla individuazione di una pluralità di piani di ammortamento e di importi delle rate fisse tra di loro alternativi”*; in definitiva, *“la formula matematica contrattualmente applicata appare relativa ad un valore incerto, tale da dar luogo a soluzioni applicative differenti”* cfr. Trib. Larino, 18.07.2022, Giudice R. De Mutiis); ed ancora, *“poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto”*, ove invece non lo sia stata e non risulti neanche che abbia costituito *“una condizione pubblicizzata”* al momento della stipulazione del contratto, ne consegue che *“nulla è dovuto a tale titolo e il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice”* (cfr. Trib. Napoli, 15.11.2022, Giudice E. Pastore Alinante, in centroanomaliebancarie.it); laddove il piano di ammortamento implichi *“una capitalizzazione composta degli interessi non esplicitata in contratto”* - ipotesi riconducibile al disposto di cui all’art. 117 commi 1 e 4 T.U.B. – contenendo il regolamento pattizio soltanto l’indicazione circa l’ *“uguaglianza di tutte le rate, composte da quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti”*, non risultando pubblicizzato il regime finanziario impiegato, *“il saldo del rapporto va ricalcolato escludendo gli effetti della capitalizzazione composta, che ha generato oneri non dovuti”* (cfr. Trib. Napoli, 02.05.2023, Giudice E. Pastore Alinante). In altri termini, *“poiché il tasso di interesse indicato in contratto (e, quindi, oggetto di convenzione) ed inserito nelle diverse formule matematiche non cambia, ciò che altera il risultato (la RATA da pagare mensilmente) è la diversa formula di matematica finanziaria applicata”*, ragion per cui *“poiché deve ritenersi che la capitalizzazione composta degli interessi, in quanto costituisce una specifica forma di calcolo degli interessi stessi e dunque una condizione economica del rapporto, ed in quanto tale avrebbe dovuto essere prevista per iscritto, e non lo è stata, e poiché neppure risulta che fosse una condizione pubblicizzata quando venne stipulato il contratto, se ne deve concludere che nulla è dovuto a tale titolo e che il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice”*; in definitiva, nel richiamare un proprio precedente (sentenza 07.05.2021, n. 866, con la quale si è posto in luce come *“il tasso effettivamente applicato”* risulti *“superiore a quello indicato”* in contratto *“in conseguenza dell’applicazione del meccanismo dell’ammortamento a rata costante (alla francese), si verifica una fattispecie di maggiorazione del tasso d’interesse rispetto a quello nominale pattuito”*), la medesima Corte

configura, altresì, ex art. 1418 e 1346 c.c., in ragione dell'omessa previsione del tasso di interesse (effettivo), con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto sotto tale profilo (generale), ove si consideri che, a seconda dell'applicazione dell'uno o dell'altro regime – e ferma restando l'identità del capitale finanziato, del T.A.N., del numero e della periodicità delle rate - emergono tassi effettivi differenti a seconda dell'impiego dell'uno o dell'altro regime finanziario. La riconducibilità del regime finanziario adottato alla nozione di *“ogni altro prezzo e condizioni praticati”*, in funzione di specificazione della modalità di espressione o di declinazione del *“tasso d'interesse”* si impone, del resto, alla stregua del canone di buona fede oggettiva quale fonte integrativa del contenuto precettivo del

---

di Appello di Bari ha evidenziato che *“non è sufficiente affermare che l'adozione del c.d. ammortamento alla francese non comporti, per le modalità di restituzione, l'applicazione di interessi anatocistici, ma occorre indagare quale sia stata la formula matematica per quantificare l'interesse e, soprattutto, se tale formula sia stata esplicitata nel contratto”* (cfr. App. Bari, 13.01.2023 n. 28, Presidente F. Labellarte, Giudice estensore A. Binetti). Tale ultima affermazione assume particolare rilievo, ponendo in luce l'esigenza di esaminare il profilo della determinatezza o determinabilità del tasso di interesse applicato al prestito quale autonomo profilo di indagine ai fini del controllo di legalità da parte del Giudice, indipendentemente dalla verifica della liceità (rispetto al disposto imperativo di cui agli artt. 1283 c.c. e 120 comma 2 lett. T.U.B.) del regime composto applicato nella formazione del piano di ammortamento. Le pronunce sin qui citate, del resto – nel ricondurre alla nozione di *“condizioni economiche”* (ex art. 117 comma 4 T.U.B.) il regime finanziario (quale *“criterio”* in applicazione del quale viene declinato il tasso ai fini del calcolo degli interessi) - risultano aderenti al concetto di dette *“condizioni”* recepito dalla Corte regolatrice, laddove ha precisato che *“Le clausole dei contratti bancari che disciplinano le condizioni economiche sono nulle, se non contengono l'indicazione di un criterio che consenta di determinare ex ante in maniera univoca ad entrambi i contraenti l'oggetto della prestazione, irrilevante essendo che gli scostamenti dei risultati dei calcoli consentiti da una clausola che non contiene un criterio univoco siano minimi”* (cfr. Cass. n. 16907/2019, conf., ex plurimis, Id. n. 8028/2018, Id. n. 25205/2014, Id. n. 2765/1992, Id. n. 7547/1992, Id. n. 22898/2005, Id. n. 2317/2007, Id. n. 17679/2009). La letteratura matematica, del resto, ha posto in evidenza come *“l'indicazione del tasso senza l'enfasi sulla formula porta a un'ambiguità ineliminabile perché per precisare una legge finanziaria non basta dire quanto vale il tasso, ma bisogna anche indicare qual è la formula in cui tale tasso va messo, quali sono, cioè, i calcoli da fare”* (cfr. M. D'Amico, E. Luciano, L. Peccati, *“Calcolo finanziario, Temi base e temi moderni”*, Milano, 2018); e tale considerazione si attaglia perfettamente alla prescrizione di cui all'art. 117 comma 4 T.U.B., che impone l'indicazione nei contratti, in forma scritta, non soltanto del *“tasso di interesse”*, ma anche di *“ogni altro prezzo e condizione praticati”*, dovendosi senz'altro ricondurre al novero di dette *“condizioni”* il regime finanziario in applicazione del quale viene declinato il tasso; *“condizioni”* la cui omessa menzione in forma scritta nel testo contrattuale comporta nullità della pattuizione relativa al tasso di interesse, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 117. Quanto appena esposto trova del resto riscontro nella letteratura matematico-finanziaria classica, che, nell'evidenziare il rilievo del regime ai fini della determinazione della prestazione feneratizia, ha eloquentemente rimarcato: *“E' evidente che la semplice indicazione del tasso non basta per calcolare l'interesse complessivo, o il montante. Occorre anche dire come il tasso deve essere utilizzato, cioè indicare il procedimento in base al quale eseguire il calcolo. Esistono vari procedimenti per il calcolo del montante e si dice che ciascun procedimento di calcolo costituisce un regime d'interesse. Nella pratica finanziaria, sono particolarmente importanti a) il regime dell'interesse semplice, b) il regime dell'interesse composto”* (E. Levi, *“Corso di Matematica Finanziaria e Attuariale”*, Milano, 1993). Più recentemente, si è del resto rimarcato il legame tra il regime finanziario (consistente nel *“modello di calcolo degli interessi nel tempo”*) e le *“leggi di interesse”* che regolano *“le condizioni sotto le quali il regime trova applicazione”*, tali essendo *“la convenzione che si utilizza per misurare il tempo (convenzione temporale o day-count convention), il tasso di interesse e l'epoca di impostazione dell'equilibrio finanziario”* (cfr. G. Aretusi, *“A proposito dell'indifferenza al momento dell'equilibrio finanziario: alcune considerazioni intorno alle caratteristiche delle leggi di interesse in regime composto e in regime semplice nelle operazioni di scambio”*, in [www.openstat](http://www.openstat), 1 Febbraio 2023). La consapevolezza di tale fondamentale principio ha evidentemente ispirato il Legislatore nel porre la disciplina di cui all'art. 117 comma 4 T.U.B..

contratto: in effetti, l'omessa menzione del regime finanziario applicato sottrae al contraente debole la possibilità di *“comprendere il funzionamento concreto delle modalità di calcolo degli interessi”*, non consentendogli di *“valutare correttamente la dinamica futura dell'operazione”*, con conseguente *“aumento del rischio di insolvenza”*, non essendo lo stesso *“nelle condizioni di poter programmare correttamente l'operazione in relazione all'esatto rapporto dare-avere tra le parti”*; situazione che si pone in radicale contrasto con l'art. 1374 c.c., a norma del quale *“il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità”*. E' proprio per tale ragione che il Legislatore (delegato) ha qualificato la violazione della regola di comportamento consistente nell'esplicitazione del tasso di interesse e delle condizioni economiche (tra le quali, per l'appunto, quella inerente al criterio di applicazione dello stesso ai fini del calcolo degli interessi) quale vizio contrattuale integrante nullità della relativa clausola.

La riconducibilità del regime finanziario applicato nella redazione del piano di ammortamento alla nozione di *“condizioni praticate”* per declinare il T.A.N. contrattuale deriva dalla considerazione per la quale per *“regime finanziario”* si intende *“il principio secondo cui vanno effettuate le valutazioni finanziarie, che sono operativamente effettuate tramite le leggi finanziarie (ossia gli algoritmi) sottostanti a tale principio”*<sup>99</sup>.

Da quanto esposto emerge la non divisibilità della *ratio decidendi* adottata da un, pur consistente, indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, una volta precisato in contratto il T.A.N., il capitale finanziato, il numero e la frequenza periodica delle rate, tali dati consentirebbero al debitore di conoscere *“senza incertezze”*, quale sia *“il carico economico complessivo del contratto ... e le condizioni di pagamento, ivi compreso il regime composto degli interessi, ricavabile da piano di ammortamento”*<sup>100</sup>; al riguardo, basti considerare che il *“carico economico complessivo”* non si identifica affatto con il *“tasso d'interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati”*, che, a pena di nullità, devono essere esplicitati nei contratti in forma scritta (*ad substantiam*), ex artt. 117 commi 1 e 4 T.U.B., rappresentando piuttosto, nella comune casistica, il risultato numerico di un tasso di interesse (effettivo) e delle relative condizioni di applicazione, T.A.E. e condizioni delle quali generalmente non si

---

<sup>99</sup> cfr. A. Annibali, *“Ammortamento di mutui nel regime finanziario della capitalizzazione semplice. L'onere implicito relativo al differenziale tra regimi finanziari: capitalizzazione composta <#> semplice”*, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu)).

<sup>100</sup> Cfr. App. Cagliari, 18.05.2023 n. 162, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it)).

fa menzione alcuna nel testo contrattuale. In altri termini, se è vero che *“il piano d’ammortamento allegato al contratto, opportunamente sviluppato, dà conto degli effetti della capitalizzazione composta”*, è comunque innegabile che *“ciò non equivale ad indicare il TAE in contratto, come prescrive l’art. 117.4 Tub”*; di modo che *“... in regime di capitalizzazione composta si applica un doppio tasso d’interesse, uno nominale ed uno effettivo, ed entrambi devono essere esplicitati nel contratto di mutuo, poiché diversamente il mutuatario non sarebbe realmente informato del costo del mutuo, così come impone la norma, la quale si riferisce ad ogni prezzo e condizione praticati...”*<sup>101</sup>.

Il ricorso a generiche espressioni quali *ammortamento* “alla francese” o “a rata costante” o “a quote capitali crescenti e quote interessi decrescenti” rivela l’intenzione di identificare l’essenza caratterizzante della metodologia nella costanza della rata, mentre, in realtà, l’operatore retail non è tenuto né può in concreto evincere affatto dal testo del contratto che, oltre alla rata costante ed all’andamento rispettivamente crescente e decrescente delle quote capitale e delle quote interessi, tra le varianti possibili, si utilizzi il regime composto, nonché, per il criterio di imputazione delle rate, il calcolo degli interessi sul debito residuo in essere a ciascuna scadenza, ben potendo essere indotto a credere che, fermi restando i parametri contrattuali fissati nell’accordo, non vi siano alternative al piano di ammortamento ad esso allegato (o comunque derivante da quei parametri) e che detto piano sia stato effettivamente determinato secondo il principio di proporzionalità fondato sul disposto degli artt. 821 e 1284 c.c., informato al regime semplice. In realtà, come sottolineato dalla letteratura scientifica più sensibile alla portata socio-economica delle formule del mercato creditizio, locuzioni definitorie di tal genere non valgono ad estrinsecare l’effettivo meccanismo di funzionamento dell’ammortamento: *“il termine di metodo progressivo in senso stretto col quale è noto il metodo francese non risiede nel semplice fatto che esso prevede quote capitali tutte positive, perciò debiti residui strettamente decrescenti, bensì nel fatto che queste descrivono una ben precisa progressione geometrica”*<sup>102</sup>; né ad esplicitare il tasso effettivo e/o il suo criterio di determinazione.

In effetti, con l’ammortamento stilato in capitalizzazione composta, in virtù della corresponsione anticipata delle rate (generalmente a scadenza infrannuale) rispetto alla

---

<sup>101</sup> Cfr. Trib. Napoli, n. 2503/2023 del 08-03-2023, Giudice E. Pastore Alinante, in [apps.dirittopratico.it/sentenze.html](https://apps.dirittopratico.it/sentenze.html).

<sup>102</sup> Cfr. P. Bortot, U. Magnani, G. Olivieri, F.A. Rossi, M. Torrigiani, *“Matematica Finanziaria”*, Bologna, 1998); in termini analoghi, cfr. L. Santoboni, *“Lezioni di matematica Finanziaria”*, 1968, pag. 143, S. Vianelli, *“Matematica Finanziaria”*, 1968, pag. 125.

scadenza del periodo annuale (in riferimento al quale è stabilito il T.A.N.), il costo effettivo del finanziamento per il mutuatario (espresso dal cd. T.A.E.) non è corrispondente al tasso nominale annuo previsto in contratto (T.A.N.), come invece avviene nel regime lineare, bensì superiore rispetto a quest'ultimo. Proiettando il tasso mensile su base annuale, usando la formula del tasso equivalente in regime di interesse composto (secondo la formula  $i = (1+i/t2)^{t2} - 1$ , dove  $t2$  è il numero di periodi in un anno, ed  $i$  il tasso nominale), emerge che, in realtà, il T.A.E. - vale a dire il costo effettivo annuo del finanziamento - al netto di spese, commissioni ed oneri accessori (la cui incidenza viene considerata nell'ambito del T.A.E.G.) e, giova precisare, comprensivo anche del costo aggiuntivo determinato dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta (cd. differenziale di regime) – risulta superiore al T.A.N. indicato in contratto. Siffatta divergenza di tasso deriva, per l'appunto, dalla formula della capitalizzazione composta attraverso la quale vengono determinate le rate (già nel momento genetico della convenzione creditizia); formula che comporta l'incremento del tasso effettivo con il crescere del frazionamento del rimborso del debito; ciò che significa, in buona sostanza, che più sono le rate, più costa il mutuo <sup>103</sup>. Deve rilevarsi, in proposito, che la nullità dell'oggetto del contratto, in riferimento all'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al rapporto, è rilevabile *ex officio* dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, ex art. 1421 c.c., purchè sulla scorta di allegazioni di fatto evincibili dagli atti e dalle difese spiegate, essendo la pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria fondata su azione volta all'adempimento contrattuale (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 3839/2021, Id. n. 2366/2012, Id. n. 2956/2011, Id. n. 1218/2008, Id. n. 6171/2005, Id. n. 21632/2006, Cass. SS.UU. n. 142828/2012).

---

<sup>103</sup> Significative e sempre attuali, in tale contesto, le lucide considerazioni contenute nella motivazione della nota sentenza Trib. Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, 29.10.2008, n. 113: *“Il tasso nominale di interesse pattuito letteralmente nel contratto di mutuo non si può volutamente maggiorare nel piano di ammortamento, né si può mascherare un artificioso incremento nel piano di ammortamento, poiché il calcolo d'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. I contratti di mutuo per cui è causa sono mutui con rimborso frazionato, in cui alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il capitale, originariamente prestato, prima della scadenza finale del mutuo stesso: i mutui de quibus vengono estinti con una serie di pagamenti effettuati dal debitore. La rata del mutuo con rimborso frazionato si è calcolata però nel caso in esame con la formula dell'interesse composto, non prevista nella parte letterale del medesimo contratto, che comporta la crescita progressiva del costo, comprendendo di certo degli interessi anatocistici.... La banca, che utilizza nel contratto di mutuo questo particolare tipo di capitalizzazione viola non solo il dettato dell'art. 1283 c.c. ma anche quello dell'art. 1284 c.c., che in ipotesi di mancata determinazione e specificazione, ovvero di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivo del piano di ammortamento allegato al medesimo contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e non quello ultralegale indeterminato o incerto. La sanzione dell'interesse legale è prevista e disposta dalla norma imperativa dell'art. 1284 c.c.”.*

A ben vedere, sia il piano di ammortamento a rate costanti posticipate predisposto in capitalizzazione semplice che quello a rate costanti posticipate stilato in regime composto (cd. “alla francese”) devono rispettare il rispettivo equilibrio finanziario, in virtù del quale la somma delle quote capitali trasfuse nelle rate costanti, espressa in valore attuale, corrisponde esattamente all’importo finanziato; ma soltanto con il regime lineare sussiste effettiva equivalenza finanziaria tra il T.A.E. ed in T.A.N. contrattuale, in virtù dell’aderenza di tale regime al principio di proporzionalità recepito dalla disciplina posta dagli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.; proporzionalità che invece non è ravvisabile nel regime composto, che non rispetta tale principio e che è caratterizzato da produzione esponenziale degli interessi rispetto al tempo. Tali conseguenze derivano dalle specifiche formule di calcolo proprie dell’uno e dell’altro regime finanziario.

Un primo profilo (generale) di indeterminatezza del tasso di interesse deriva dall’omessa specificazione del regime di capitalizzazione impiegato nella redazione del piano di ammortamento, ove si consideri che, a seconda del regime finanziario adottato (e fermi restando l’identità degli altri elementi di calcolo, ovvero di capitale finanziato, di T.A.N., di numero e periodicità delle rate), si perviene alla creazione di rate costanti di ammontare diverso ed emerge un tasso (effettivo) diverso (maggiore nel regime semplice, minore in quello composto); ragion per cui la mera generica previsione (ed allegazione) di un piano a “rate costanti” (locuzione non decisiva, descrivendo soltanto un “*ipotesi consentita solo in caso di mutui a tasso fisso*”, come precisato nella sentenza n. 5733/2014 del Tribunale di Milano), o “*con quota capitale crescente e quota interessi decrescente*” (locuzione utilizzata nella “Legenda” di cui all’Allegato 3 delle Disposizioni in materia di Trasparenza della Banca d’Italia) non è sufficiente, per sé sola, ad integrare la pattuizione in forma scritta (*ad substantiam*) del tasso (effettivo) e di “*ogni altro prezzo o condizione praticati*”, a norma del comma 4 dell’art. 117 T.U.B., non essendo sufficiente a dar luogo ad una soluzione univoca; con conseguente nullità (di protezione, ex art. 127 dello stesso T.U.B.) della relativa clausola ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo. Trattasi, evidentemente, di nullità (virtuale, ex art. 1418 comma 1 c.c.) derivante dalla violazione di norma imperativa afferente alla trasparenza ed alla correttezza contrattuale e che si riferisce ad “*elementi intrinseci della fattispecie negoziale*”, ovvero “*relativi alla struttura ed al contenuto del contratto*” (tanto che la carenza di specificazione sul punto determina il difetto del requisito della forma scritta *ad substantiam* e, al contempo, la carenza della necessaria determinatezza dell’oggetto del contratto, in riferimento al tasso), essendo la sanzione della

nullità espressamente stabilita dalla Legge (art. 117, commi 1 e 4 T.U.B.)<sup>104</sup>. Del resto, ove si consideri che per definire l'ammortamento occorre precisare (sin dall'inizio) oltre al T.A.N., al numero ed alla periodicità delle rate, anche il regime finanziario impiegato, ne deriva inconfutabilmente che, in difetto di tali elementi di calcolo, non sarebbe possibile stabilire univocamente l'importo delle rate, dei debiti residui e delle quote capitali e quote interesse. In definitiva, pare innegabile che l'omessa indicazione del tasso di interesse e/o del regime finanziario adottato per stilare il piano di ammortamento (costituente condizione economico-finanziaria del finanziamento offerto) integri violazione dell'obbligo di trasparenza e correttezza contrattuale che, per espressa *voluntas legis*, impinge in nullità (parziale) della relativa clausola, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1, 4 e 6 dell'art. 117 T.U.B.. Non coglie pertanto nel segno, ad avviso di chi scrive, quella giurisprudenza che, svalutando l'esplicito tenore testuale della disposizione - che sanziona con la nullità la mancata menzione in forma scritta del tasso di interesse e di "*ogni altro prezzo e condizione praticati*" - pare negare, in buona sostanza, il rilievo *quoad validitatem* di tali elementi del contenuto negoziale, riducendone la funzione a quella meramente informativa: "*La forma scritta prescritta a pena di nullità dall'art. 117 T.U.B., nella logica di quello che è stato definito in dottrina <<neoformalismo comunitario>>, assolve essenzialmente alla funzione di colmare il divario informativo esistente in vari settori tra i soggetti che vi operano professionalmente ed il contraente debole. Ne consegue che la forma scritta prescritta dall'art. 117 T.U.B. non appare integrare un elemento costitutivo e strutturale del contratto imposto, come nella tradizione romanistica, allo scopo di richiamare il contraente sull'importanza del negozio che si accinge a compiere*", rappresentando, piuttosto, soltanto "*un adempimento imposto al contraente forte e strumentale ai doveri di correttezza, trasparenza e buona fede contrattuale*" finalizzato a porre in qualche modo rimedio a detta asimmetria informativa; di modo che, in definitiva, la violazione di siffatta mera regola di comportamento (non già di validità) varrebbe a determinare esclusivamente responsabilità risarcitoria <sup>105</sup>. Siffatta

---

<sup>104</sup> In generale, l'inquadramento riportato pare aderente al consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "*In base alla distinzione tra regole di validità e regole di comportamento, la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative*", in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. nullità virtuale), "*postula che siffatta violazione attenga a elementi intrinseci della fattispecie negoziale, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto, con la conseguenza che l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto ovvero nella sua esecuzione non determina la nullità del contratto, a meno che questa sanzione non sia espressamente prevista dalla legge; anche la violazione di regole di comportamento può quindi in ipotesi portare all'invalidità del contratto, ma questo avviene solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge*" (cfr. Trib. Roma 15.03.2012 n. 5483; conf. Cass. n. 9140/2016, Id. n. 23914/2015, Id. n. 8462/2014, Id. 1456/2018, Cass. SS.UU. n. 26724/2007).

<sup>105</sup> Cfr. Trib. Treviso, 05.11.2012.

ricostruzione, in effetti, risulta in radicale contrasto con il tenore testuale del citato art. 117 T.U.B., che sanziona con la nullità la mancata previsione in forma scritta degli elementi contenutistici ivi indicati. La Suprema Corte, dal canto suo, ha avuto modo di chiarire opportunamente che, al fine di rispettare l'obbligo di trasparenza prefigurato dall'art. 117 T.U.B., la clausola che fissa un tasso d'interesse in un contratto di mutuo ipotecario *“deve, non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire, altresì, che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie”* <sup>106</sup>. E pare innegabile che, in tal modo postulata la portata (anche economica) del principio di trasparenza, a fronte dell'omessa menzione del regime finanziario in base al quale viene declinato il T.A.N. ai fini dell'elaborazione del piano di ammortamento, difetta, per l'appunto, la possibilità di comprendere il funzionamento e le modalità di calcolo, così come risulta carente la previsione di un criterio preciso ed intellegibile di computo degli interessi, onde consentire la valutazione delle conseguenze economico-finanziarie del piano di ammortamento medesimo. La *ratio* del rilievo *quoad validitatem*, in forza del citato art. 117 T.U.B., del regime finanziario e del criterio di calcolo degli interessi in base ai quali viene declinato il tasso (inteso come T.A.N.) va pertanto ravvisata nella fondamentale funzione di tali elementi contenutistici e formali non soltanto in chiave informativa e di rispetto del principio di trasparenza, bensì, per espressa *voluntas legis*, a pena di nullità. Non pare pertanto possa condividersi una recente decisione del Collegio di Coordinamento dell'A.B.F., con la quale, nella medesima linea ricostruttiva sin qui criticata, si è affermato che, *“in caso di finanziamento con ammortamento alla francese”*, non impingerebbe in nullità della clausola relativa al tasso di interesse per indeterminatezza né *“la mancata consegna del piano di ammortamento al momento della conclusione del contratto”*, né l'omessa indicazione del regime finanziario applicato ai fini del calcolo degli interessi, laddove una clausola contrattuale preveda il diritto del cliente di ottenere, gratuitamente e su sua richiesta, una tabella di ammortamento del prestito, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Trasparenza di Banca d'Italia <sup>107</sup>. In realtà, tenuto conto del fatto che il

---

<sup>106</sup> Cfr. Cass. 21.06.2021, n. 18275, Presidente F. Manna, Giudice relatore A. Giusti.

<sup>107</sup> Cfr. Collegio di Coordinamento A.B.F. n. 14376 del 08.11.2022, Presidente estensore M.R. Maugeri, in [www.diritto bancario.it](http://www.diritto bancario.it).

contratto oggetto di quel procedimento conteneva menzione del T.A.N., dell'importo complessivo degli interessi dovuti, di quello della rata costante e del T.A.E.G., tali indicazioni non valevano certo ad integrare quei *"criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, ... obbiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse"*, *"conoscibili a priori"*, *"senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante"*, che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, occorre siano trasfusi nel regolamento negoziale al fine di rispettare la forma scritta (*ad substantiam*) prevista dall'art. 1284 c.c. ai fini della valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale; criteri ed elementi che, del resto, dovendo essere trasfusi in maniera esplicita nel testo contrattuale, non possono evidentemente essere suppliti dalla mera facoltà del mutuatario di richiedere, onde ricavarli, la tabella di ammortamento (che, del resto, non li contiene, indicando soltanto i risultati numerici che sono la conseguenza dell'applicazione dei quegli stessi criteri ed elementi, non estrinsecati). Per altro verso, nella medesima decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF, l'assunto secondo cui gli interessi sarebbero stati calcolati *"sul capitale residuo"* (e soltanto su di esso), si risolve in una mera congettura, priva di riscontro contabile di sorta, non essendo stato dato ingresso, in quel procedimento, a C.T.U. atta confermare siffatta apodittica affermazione. Così come non può condividersi l'orientamento giurisprudenziale che svaluta il rilievo dell'omessa menzione, nel testo contrattuale, del regime finanziario adottato ai fini del calcolo degli interessi, escludendo, di fatto, che tale indicazione sia annoverabile tra le condizioni in applicazione delle quali viene stabilito il tasso (effettivo), o, se si preferisce, declinato il T.A.N. contrattuale; tra le altre, in particolare, la recentissima sentenza n. 1190/2023, pubblicata il 17.07.2023, della Corte di Appello di Brescia, con la quale – peraltro in virtù dell'adesione all'erroneo presupposto secondo cui nell'ammortamento "alla francese" la *"legge di sconto composto"* sarebbe *utilizzata "per il solo calcolo dell'importo della rata costante"*, ovvero *"al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite"* (risolvendosi in *"una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate"*<sup>108</sup>, e quindi *"senza incidere sul separato conteggio degli interessi"*, che risponderebbe alla *"regola dell'interesse semplice"*, in ragione del fatto che, alla data di ogni scadenza periodica, la quota interessi di ciascuna rata "è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data" ed il tasso periodale), congettura, questa, che in realtà è assolutamente priva di fondamento

---

<sup>108</sup> In tal senso cfr., tra le altre, anche App. Genova 20.06.2022 n. 722, dimessa a corredo della comparsa conclusionale della convenuta, e Trib. Trapani 09.09.2020 n. 953, da quest'ultima richiamata in motivazione.

scientifico e non ha il benchè minimo riscontro nell'analisi matematico finanziaria dei piani "alla francese" rinvenibili nel mercato del credito (costituendo, al contrario, la corrispondenza di ciascuna quota capitale al risultato della moltiplicazione  $i * Dr$  la "cartina di tornasole" dell'impiego del regime composto nella predisposizione dell'ammortamento)<sup>109</sup> - si è esclusa, *sic et simpliciter*, interferenza di sorta tra tale sistema di ammortamento ed il disposto di cui all'art. 117 commi 1 e 4 T.U.B. (cui non si è fatto alcun richiamo in motivazione, sebbene fosse stato invocato dall'appellante a sostegno del motivo di gravame proposto sotto tale profilo). Ed a tale conclusione, pare opportuno rimarcare, si perviene sulla base della mera, apodittica, considerazione per la quale *"una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, su tasso", sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discende numericamente dagli elementi contrattuali indicati", di modo che "l'accettazione del piano di ammortamento richiamato in contratto ricomprende anche l'accettazione delle modalità matematico-finanziarie di costruzione del medesimo"*. Pare evidente che siffatto costrutto argomentativo non tiene minimamente conto del succitato disposto di cui all'art. 117 commi 1 e 4 T.U.B. (al quale, non a caso, non fa richiamo di sorta) e con il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la pattuizione in forma scritta *ad substantiam* del tasso ultralegale, ai sensi dell'art. 1284 c.c. (oltre che ex artt. 1418 e 1346 c.c.), presuppone che esso sia specificato per iscritto (e quindi determinato), ovvero che siano espressamente previsti *"criteri prestabiliti ..., obbiettivamente individuabili"*, *"senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante"*. E va rimarcato, in proposito, che nella Matematica Finanziaria classica costituisce dato universalmente acquisito la possibilità di elaborazione di un piano di ammortamento a rimborso graduale a rata costante in regime di capitalizzazione semplice, in alternativa all'impiego del regime di

---

<sup>109</sup> Il fatto che le quote interessi si ottengano attraverso la moltiplicazione  $i * Dr$  (ovvero tasso di interesse periodale x debito residuo in essere alla scadenza della rata immediatamente precedente a quella presa in considerazione) vale a palesare, in realtà (ed al contrario di quanto sostiene l'indirizzo giurisprudenziale qui criticato), l'impiego del regime esponenziale nell'ammortamento dei prestiti gradualmente si comprende agevolmente una volta acclarato che il *"debito residuo"*, lungi dall'essere costituito dal solo *"capitale residuo"* (come erroneamente presupposto in tale contesto argomentativo), è in realtà rappresentato da una *"miscela"* di capitale residuo e di interessi già contabilizzati nelle rate precedenti (cfr. C. Mari, G. Aretusi, *"Sull'ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice, alcune considerazioni concettuali e metodologiche"*, in Il Risparmio, n. 1/2019, pag. 121).

capitalizzazione composta, ferma restando l'identità di tutti gli altri parametri di calcolo (T.A.N., capitale, numero e periodicità delle rate) <sup>110</sup>.

Parimenti non condivisibile risulta l'affermazione secondo la quale nessuna disposizione di legge imporrebbe *“di specificare nel contratto di mutuo che l'ammontare degli interessi è stato determinato con applicazione del criterio dell'interesse composto piuttosto che del criterio dell'interesse semplice”*; e ciò in quanto *“nel caso di credito a non consumatori la Delibera CICR del 4.3.2003, in forza del potere attribuito al CICR dagli art. 116, 117 e 118 D.Lvo 385/1993, ha ... introdotto l'obbligo di indicare l'ISC, analogo al TAEG già previsto per il caso di credito a consumatori (Indicatore Sintetico dei Costi “comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima”, quindi comprensivo anche del TAE, cioè del tasso di interesse effettivo, determinato dall'applicazione degli interessi con il criterio dell'interesse composto), proprio con la finalità di consentire ai clienti, intenzionati a concludere contratti con intermediari finanziari, di conoscere anticipatamente, prima cioè di stipulare il contratto, l'incidenza complessiva dei costi, posti a loro carico per*

---

<sup>110</sup> Ad. es., E. Levi, *“Corso di Matematica Finanziaria e Attuariale”*, Milano, 1964, pagg. 243-244; M. Caliri, *“Appunti di Matematica Finanziaria”*, 1998, pagg. 125 e segg. (in particolare, § 5.1, a pag. 142), A. Annibaldi, A. Annibaldi, C. Baracchini, F. Olivieri, *“Sulla misura del livello di anatocismo presente nelle operazioni finanziarie regolate dal regime della capitalizzazione composta, Versione estesa – Ammortamenti”*, in *Le controversie bancarie*, nn. 41 e 42; Idd., *“Ammortamento in capitalizzazione semplice di mutui alla francese: analisi e confronto dei modelli proposti o in uso”*, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu). Già nei secoli scorsi, peraltro, insigne matematici ebbero a presentare la stessa formula per il calcolo di una annualità/rata di pensione U, secondo il regime della capitalizzazione semplice, partendo dal valore totale A della rendita e dei suoi interessi, dalla durata della rendita T e del tasso di interesse (cfr. J. Ward, *“A Compendium of Algebra”*, Londra, 1695, testo del quale è reperibile online la seconda edizione stampata nel 1724, *“Carefully Corrected and Improved with large Additions throughout the Whole by the Author”*, nel quale il capitolo 2, della Parte II, è intitolato *“The Calculation of Questions in Simple Interest and those Annuities & c.; perform'd both by the Pen, and by Logarithms”*, mentre il capitolo 3 è intitolato *“The Calculation of Questions in Compound Interest, and Annuities; perform'd by the help of Logarithms”*; Id., *“The Young Mathematician's Guide: Being a Plain and Easie Introduction to the Mahematiks, In five Parts”*, stampato per la prima volta nel 1707, del quale è reperibile online l'edizione stampata nel 1719, testo che ha avuto varie edizioni nel '700 ed ha continuato ad essere utilizzato come libro di testo fino al XIX secolo e, importato nelle colonie americane, è stato adottato per l'uso alla Harvard's University; F. Baily, *“The Doctrine of Interest and Annuities”*, 1808, pagg. 35-35; V. Brunacci, *“Elementi di Algebra e di Geometria”* (di cui è consultabile la quarta edizione, stampata nel 1820), pagg. 142-143; A. Casano, *“Elementi di Algebra”*, 1845, pag. 271. Per un'analisi del tema rapportata ad una recente pronuncia giudiziale, cfr. A. Annibaldi, A. Annibaldi, C. Baracchini, F. Olivieri, *“La sentenza 8/2022 del tribunale di Cremona. Considerazioni tecnico-matematiche sulla stesura dei piani di ammortamento e sulla quantificazione dell'onere implicito tra regimi finanziari”*, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu). In generale, quindi, sin dai primi testi divulgativi della dottrina degli interessi e delle rendite, le varie questioni sono state esaminate in applicazione sia del regime di capitalizzazione composta che di quello di capitalizzazione semplice; e, come è stato giustamente sottolineato nella pronuncia appena citata, *“il fatto che in taluni recenti testi di matematica finanziaria l'istruzione accademica in tema di rimborso dei prestiti sia stata concentrata sull'interesse composto – senza alcun accenno alla possibilità di stilare un piano di ammortamento in regime finanziario di interesse semplice ...- costituisce una lacuna che però non giustifica il mancato approfondimento della materia”* (cfr. Trib. Cremona, 08.01.2022, n. 8, Giudice N. Corini, pag. 14).

.....

*l'erogazione del credito, in misura proporzionale all'entità del capitale finanziato*" <sup>111</sup>. A tale riguardo, va ribadito che, come già chiarito, che la menzione o meno del TAEG/ISC nel testo contrattuale non assume alcun rilievo ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di specificare, a pena di nullità della relativa clausola, *"il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati"*, secondo quanto prescritto a norma del combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 del T.U.B.. Ai fini della decisione della causa, peraltro, è dirimente il rilievo per cui, nel caso di specie, a fronte dell'incontroversa qualità di consumatore nella quale il Savarese ha sottoscritto il contratto di mutuo in esame, esso non reca affatto l'indicazione del TAEG. Risulterebbe assolutamente inconferente, poi, la considerazione per la quale, essendo stato il T.A.N. *"esplicitamente pattuito dalle parti"*, esso si configurerebbe *"compatibile con la determinazione degli interessi sia con il criterio dell'interesse semplice che con il criterio dell'interesse composto"* <sup>112</sup>; dovendosi evidenziare che, proprio per tale ragione, stante l'omessa specificazione del T.A.E. e/o del regime finanziario in base al quale poterlo individuare, il contratto medesimo non contiene univoca indicazione del *"tasso di interesse"* (effettivo) e del criterio di calcolo attraverso il quale poterlo determinare.

Il secondo profilo di indeterminatezza del tasso implicato dall'impiego del regime composto nella stesura del piano "alla francese" è integrato dalla già evidenziata divergenza (intesa come non equivalenza finanziaria) tra T.A.N. e T.A.E., che, in difetto di previsione pattizia di sorta in ordine al regime finanziario applicato, rende, per l'appunto, indeterminata la clausola relativa al tasso di interesse. A tale conclusione è dato inevitabilmente pervenire se è vero, come è vero, che sul piano finanziario, l'ammontare degli interessi dipende, oltre dal T.A.N. impiegato (che si configura, in realtà, come un tasso "strumentale" per la fissazione del tasso effettivo), anche dal modello di produzione degli interessi prescelto, modello espresso dall'equivalenza intertemporale generata dal regime finanziario adottato. Siffatta divergenza tra T.A.N. contrattuale e T.A.E., evincibile dallo sviluppo del piano di ammortamento allegato al contratto (o comunque elaborabile in base alle condizioni pattizie), deriva dall'applicazione del tasso periodale effettivo in regime composto ai fini del computo degli

---

<sup>111</sup> Cfr. App. Milano, 30.05.2023 n. 1770.

<sup>112</sup> Cfr. App. Milano 30.05.2023 n. 1770 cit. Pare opportuno evidenziare che, nel caso esaminato in detta pronuncia, la rata mensile posticipata prevista in quel contratto, formata in applicazione del regime composto, pari ad € 791,13 comportava un importo complessivo degli interessi di € 114.806,80, mentre la stessa rata mensile posticipata, ove fosse stata formata ricorrendo al regime semplice (beninteso ferma restando l'identità dei parametri contrattualmente fissati, vale a dire in base ai medesimi T.A.N., pari al 3.705%, capitale finanziato, numero e frequenza periodica delle rate), sarebbe risultata corrispondente ad € 703,07 e quindi avrebbe generato un totale di interessi di € 83.105,20 (cfr. P. Bernasconi, *"Corte d'Appello di Milano, sentenza del 30-05-2023 n. 1770"*, in [www.robynhodeitalia.it](http://www.robynhodeitalia.it)).

interessi e dal frazionamento infrannuale dei pagamenti. In tal modo il T.A.N. viene a perdere la funzione sua propria (che dovrebbe essere quella di contribuire ad esprimere il prezzo del finanziamento, quale prefigurata dall'art. 1284 c.c.) e ciò in ragione dell'effetto esponenziale (anatocistico) connesso al medesimo regime composto adottato.

L'indeterminatezza oggettiva del tasso di interesse si riflette anche sul piano del rispetto del requisito formale prescritto *ex lege*. Non a caso, la Corte regolatrice ha avuto modo di rimarcare costantemente che *“in tema di contratti di mutuo, affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse”*. Pur potendosi ritenere tale condizione *“soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse”*, è evidente che, in difetto di menzione di sorta del regime finanziario adottato e del modello di produzione degli interessi (o, in alternativa, del T.A.E.), risulta *“impossibile stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso riferirsi in presenza di diverse tipologie di interessi”*. Ne deriva che, atteso che *“ai fini di una valida pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale, è necessaria la forma scritta ad substantiam”*, essendo per l'appunto *“la mancanza di tale forma, che comporta la nullità della pattuizione e l'automatica sostituzione della misura convenzionale del tasso di interesse con quello legale, ... rilevabile anche d'ufficio”*<sup>113</sup>. In particolare, la Corte regolatrice ha escluso che il richiamo, contenuto nei contratti di conto corrente bancari, alle condizioni cd. uso piazza integri *relatio* idonea ad indicare *“criteri prestabiliti”* ed *“elementi estrinseci”* funzionali alla corretta pattuizione in forma scritta del tasso di interesse; a maggior ragione deve ragionevolmente escludersi che possa considerarsi valida, a tal fine, una *relatio* che non faccia riferimento alcuno a siffatti criteri ed elementi (segnatamente al regime finanziario ed al criterio di calcolo degli interessi) e che attenga, piuttosto, al risultato contabile derivante da criteri di determinazione del tasso non affatto estrinsecati in modo esplicito né nel contratto, né nella documentazione ad essa allegata e tanto meno *“obiettivamente individuabili”* attraverso il loro esame; ciò che, a ben vedere, risulta in contrasto non soltanto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria, ma anche con la richiamata normativa imperativa riveniente negli artt. 1283 e 1284 c.c. e nell'art. 117 commi 1 e 4 T.U.B.. Ancor più eloquentemente, il medesimo Supremo Collegio ha precisato che

---

<sup>113</sup> Cfr. Cass. n. 12276/2010, conf. Id. n. 17496/2018, Id. n. 3480/2016, Id. n. 2072/2013, Id. n. 25205/2014.

*“ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c., contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale), è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem”; in particolare, “in quest’ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92 ..., nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto”. In definitiva, “i dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale”<sup>114</sup>. E va rimarcato che il mero richiamo al risultato finale “fotografato” dal piano di ammortamento non può ritenersi, di per sé solo, esplicitazione del “criterio di calcolo” degli interessi esplicitato a priori in base al quale esso è predisposto (criterio evincibile soltanto attraverso una complessa analisi matematico-finanziaria), né, tanto meno, del regime finanziario applicato (del quale, del resto, nel caso in questione, come solitamente avviene, non è fatta menzione alcuna nel testo contrattuale e nella documentazione allegata) ai fini della composizione della rata e del monte interessi complessivo. Ciò considerato, non pare quindi condivisibile l’indirizzo seguito da parte della giurisprudenza di merito secondo cui “l’accettazione del piano di ammortamento ricomprende l’accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo: l’accettazione dell’applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario”<sup>115</sup>.*

In realtà, l’indicazione del regime finanziario adottato rappresenta un elemento indispensabile (sia in chiave formale che quale elemento contenutistico), essendo riconducibile all’ambito di “tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati” cui fa riferimento l’art. 117 comma 4 T.U.B., ciò che soprattutto rileva nella tematica in questione. In effetti, alla luce della disciplina in tema di trasparenza – ed, ancor prima, dei già citati art. 117 commi 1 e 4 del T.U.B. e art. 1284 c.c. (che disciplinano il contenuto e la forma dei contratti bancari) – pare innegabile che il regime finanziario attraverso il quale viene

---

<sup>114</sup> Cfr. Cass. n. 25205/2014, conf. Id. n. 8028/2018.

<sup>115</sup> In tal senso, cfr. App. Roma 30.01.2020 n. 731, in [www.assoctu.it](http://www.assoctu.it).

declinato il tasso d'interesse ai fini del la predisposizione del piano di ammortamento del mutuo ed il criterio utilizzato per il calcolo degli interessi costituiscono, per espressa *voluntas legis*, elementi fondamentali al fine di determinare l'oggetto del contratto, integrando la previsione relativa all'ammontare degli interessi (che, quindi, non esaurisce, di per sé sola, la clausola inerente al costo del finanziamento): non a caso, la forma scritta *ad substantiam* stabilita dall'art. 117 comma 1 del T.U.B. non può che essere riferita, come dianzi precisato, anche al "*tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati*" (che, ai sensi del già richiamato comma 4 della medesima disposizione, devono essere indicati nel testo contrattuale); locuzione, quest'ultima, che esprime evidentemente il concetto di tasso "effettivo". Così come la necessità di espressa previsione scritta è stabilita dal comma 3 dell'art. 1284 c.c. per l'appunto con riferimento alla "*misura*", ovvero al tasso degli interessi (non già all'ammontare degli interessi, complessivo o frazionato che sia), tanto che, in caso di mancanza dello stesso, occorre applicare, quale tasso sostitutivo, la "*misura legale*" (*id est*, il tasso legale). In virtù dell'inevitabile collegamento tra oggetto e forma del contratto evincibile dalla disciplina appena richiamata, pare innegabile che il Legislatore abbia assegnato al tasso degli interessi primaria rilevanza ai fini della determinazione dell'oggetto del contratto in esame (inteso nella sua complessità) e ciò in quanto detto tasso rappresenta il rapporto tra le due prestazioni oggetto della complessa obbligazione gravante sul debitore (nel caso in questione il mutuatario), in parte restitutoria (quella principale) ed in parte corrispettiva (quella accessoria). Più precisamente, nel mutuo gli interessi costituiscono la differenza tra il debito totale dell'*accipiens* (*id est* il montante complessivo) ed il capitale finanziato, mentre il tasso di interesse esprime il rapporto tra gli interessi dovuti e lo stesso capitale, in ragione del tempo del suo rimborso. È proprio in virtù dell'attitudine del tasso a fungere da indicatore del prezzo del finanziamento (evincibile soltanto attraverso la comprensione e la valutazione dei suddetti parametri) che esso non può che concepirsi come tasso "effettivo", ragion per cui la sua "misura" va esplicitata in modo chiaro e comprensibile per il contraente aderente, trovando in tale esigenza, per l'appunto, fondamento giustificativo la normativa in materia di trasparenza bancaria; esigenza che non può essere invece evidentemente realizzata mediante la mera indicazione dell'ammontare degli interessi (che è soltanto il risultato contabile dell'applicazione dei fattori che determinano il costo del credito), in difetto di menzione di sorta del regime finanziario utilizzato per computarli e del criterio di calcolo degli stessi. Del resto, se fosse sufficiente ad integrare la determinatezza del prezzo del finanziamento – *id est*, del tasso (effettivo) - la mera allegazione del piano di ammortamento (potendosi detto tasso evincere dal raffronto

tra l'importo del capitale da rimborsare e quello degli interessi da corrispondere, previa individuazione, attraverso accurata analisi matematica, del regime finanziario non espresso nel testo contrattuale), ad analogo conclusione dovrebbe ragionevolmente pervenirsi anche con riferimento agli altri elementi che concorrono ad individuare il contenuto del contratto di mutuo, quali l'ammontare del capitale finanziato, il numero delle rate di rimborso, il loro ammontare e la loro periodicità, potendo allo stesso modo anche tali dati ricavarsi (peraltro senza neanche dover far ricorso a complessi algoritmi) dal piano di ammortamento, essendo anch'essi desumibili dal medesimo piano; ma se così fosse un contratto di mutuo ben potrebbe essere stipulato mediante la mera concorde dichiarazione contenente la manifestazione del consenso negoziale riferito al piano di ammortamento allegato e sottoscritto, senza necessità di alcun'altra previsione pattizia, soluzione contrastante con ogni logica giuridica, ancor prima che con la disciplina positiva, non vedendosi allora quale funzione e ragion d'essere abbia allora il richiamato art. 117, commi 1 e 4 del T.U.B..

Il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse implica e presuppone che siano anche espressamente contemplati il regime finanziario ed il criterio di calcolo degli interessi adottati costituisce, a ben vedere, *ius receptum* nella giurisprudenza della Suprema Corte, potendosi desumere dalla *ratio decidendi* di varie pronunce in materia: a titolo esemplificativo, nel rimarcare la nullità della clausola cd. "uso piazza" in relazione ai conti correnti bancari, si è sottolineato che *"la mera indicazione di un <<riferimento numerico>> per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto ex art. 1346 c.c., laddove valga ad indicare unicamente il tasso che viene applicato (non al rapporto in quanto tale, ma) solo in relazione a <<un dato momento storico>> dello stesso"* (cfr. Cass. n. 3855/2018) in tal modo esplicitando che ciò che conta è, per l'appunto, il criterio oggettivo, predeterminato e verificabile, in virtù del quale viene stabilito un stabilito tasso; che, ai sensi dell'art. 1284 comma 3 c.c., la pattuizione relativa agli interessi *"deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse"*, non valendo invece *"generici riferimenti inidonei a stabilire quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione"* (cfr. Cass. n. 2317/2007). Si è poi precisato che *"la definizione di interessi attivi composti bancari non individua un univoco metodo di determinazione degli interessi convenzionalmente stabiliti dalle parti"* e, come già in precedenza accennato, che l'indicazione del tasso può essere effettuata anche *per relationem*, ma pur sempre *"attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purchè obiettivamente individuabili"* (cfr. Cass. n. 12276/2010), ed ancora, che *"per la determinatezza e la determinabilità dell'oggetto*

*dell'obbligazione accessoria ... è indispensabile che i ... parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici*" (cfr. Cass. n. 3968/2014); nel medesimo contesto, si è altresì ribadito che affinché "il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto", per quanto "per relationem" - e purchè "senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante" - occorre che ciò avvenga mediante "rinvio a dati che siano conoscibili a priori ... e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto" (cfr. Cass. n. 25205/2014). Ciò posto, è evidente che il mero richiamo al piano di ammortamento allegato al contratto (ove esistente) non varrebbe certo ad individuare i "criteri" e "parametri" di calcolo *de quibus* (che non possono evidentemente identificarsi, *sic et simpliciter*, nel risultato nummario che deriva dal loro impiego), ove non siano in altro modo esplicitati; risolvendosi il piano medesimo, piuttosto, nell'esito numerico finale dell'applicazione di "criteri" e "parametri" (in primo luogo, giova ribadire, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) che, in difetto di espressa menzione, non è certo dato individuare in modo chiaro ed univoco. Non pare pertanto condivisibile quell'indirizzo di parte della giurisprudenza di merito che, nel trascurare di considerare la rilevanza assunta dal regime finanziario, ha omesso di verificare la determinatezza del tasso di interesse applicato al finanziamento ed il rispetto del relativo regime formale (ex artt. 1284 comma 3 c.c. 117 commi 1 e 4 T.U.B.), confondendo siffatto controllo con quello relativo all'esplicitazione del monte interessi totale, identificato nella somma delle quote interessi che compongono le singole rate di ammortamento: "laddove ... il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo cd. alla francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: (I) il capitale dato in prestito; (II) il tasso di interessi fissato per periodi di pagamento; (III) il numero di periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua ... quale sia quell'unica rata costante in grado di rimborsare quel prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti e tale metodo non implica, per definizione, alcun fenomeno di anatocismo vietato" <sup>116</sup>.

In realtà, costituisce dato inconfutabile sul piano scientifico che a parità di importo finanziato, di T.A.N. contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di l'ammontare della rata varia a seconda che il piano di ammortamento venga stilato in capitalizzazione semplice o

---

<sup>116</sup> Cfr. Trib. Torino, n. 86/2019 del 07.01.2019, conf., ex plurimis, Trib. Benevento, 19.11.2012, Trib. Monza, 19.06.2017, Trib. Roma, 11.11.2016, Id. 05.04.2017, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 27.03.2017, Trib. Milano 28.06.2017, Trib. Pisa 21.04.2017, da ultima, App. Roma 30.01.2020 n. 731.

in capitalizzazione composta, risultando esso inevitabilmente superiore qualora si adotti quest'ultimo regime in luogo del primo; e la relativa differenza del monte interessi è costituita, per l'appunto, dalla componente anatocistica generata dall'impiego del regime composto<sup>117</sup>. E la Matematica Finanziaria classica ha tradizionalmente riconosciuto la possibilità di predisporre, ferma restando l'identità dei suindicati elementi di calcolo, un piano di ammortamento progressivo a rata costante sia con l'uno che con l'altro regime finanziario<sup>118</sup>. La stessa disciplina di riferimento, del resto, è permeata da tale consapevolezza ed impone l'esplicitazione degli effetti economici implicati dal ricorso al regime composto; ciò che non può che presupporre (necessariamente) la menzione del suo impiego ai fini dello sviluppo dell'ammortamento: l'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (applicabile *ratione temporis* al mutuo oggetto di giudizio) prevede espressamente che, qualora si faccia ricorso al regime composto in rapporto a rate infrannuali, nel contratto di finanziamento deve essere indicato “*il valore del tasso su base*

---

<sup>117</sup> Non a caso, il principio affermato nelle pronunce di merito appena citate è stato sottoposto a concorde e radicale critica in ambito scientifico, trattandosi di enunciato che si risolve in una mera apodittica congettura, contrastante con i cardini della Matematica Finanziaria (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, “*Commento tecnico-matematico alla sentenza del Tribunale di Torino n. 605 del 30 maggio 2019 ...*”, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu); R. Marcelli, “*Semplicismi e pregiudizi ostacolano l'evidenza*”, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); F. Cacciafesta, “*A proposito di una sentenza sull'ammortamento francese*”, in [www.eclegal.it](http://www.eclegal.it)).

<sup>118</sup> Cfr. G. Varoli, “*Matematica Finanziaria*”, II Edizione, 1983, pagg. 121 e segg., C.E. Bonferroni, “*Fondamenti di Matematica Attuariale*”, 1938, pagg. 272-273. La più avveduta giurisprudenza non ha mancato di sottolineare tale inconfutabile evidenza matematica: “... *ebbene il contratto di mutuo riporta l'esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto; dall'analisi delle complessive condizioni pattuite non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca, in particolare, dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto né il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese, potendo quest'ultimo essere determinato sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, né il sistema di calcolo degli interessi, la cui mancanza può condurre all'applicazione di una pluralità di tassi di interessi. L'applicazione delle clausole relative al tasso di interesse richiede, quindi, una scelta applicativa tra più alternative possibili e ciascuna di queste alternative determina l'applicazione di tassi di interessi diversi, come appare evidente se si procedesse alla ricostruzione del piano di ammortamento sia in regime di capitalizzazione composta che in regime di capitalizzazione semplice, dalla quale risulterebbe inequivocabilmente che l'applicazione della capitalizzazione composta determina, ai danni del mutuatario, ... interessi più alti rispetto al tasso pattuito. .... Senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato, che consenta di eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c. (cfr. Cass. n. 802872018)” (cfr. Trib. Campobasso, 18.03.2022, n. 156, in [www.assoctu.it](http://www.assoctu.it)); analogamente, si è sottolineato che “*La legge matematica che regola la determinazione dell'oggetto del contratto rimane celata nell'implicito calcolo della rata, ponendo per altro un problema di rispetto dell'art. 1284 c.c. Se il medesimo TAN può dare luogo a due distinte e diverse prestazioni, senza l'esatta identificazione del regime finanziario adottato che consenta di eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall'art. 1284 c.c.*” (cfr. Trib. Cremona, 28.03.2019, n. 227, Giudice N. Corini, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)). In definitiva, “*l'indeterminatezza del tasso si traduce nella violazione del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam – ex artt. 1284 co. 3 c.c. e 117 T.U.B. per la pattuizione degli interessi ultralegali*” (cfr. App. Bari n. 1890/2020, Presidente E. Di Leo, Giudice estensore C. Romano).*

annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione” e ciò in quanto, per l'appunto, in mancanza di adozione della suddetta formula di equivalenza intertemporale, il tasso periodale infrannuale non è affatto finanziariamente equivalente al tasso annuo effettivo (T.A.E.); e, non a caso, nella nota 5 del “Prototipo di foglio informativo del mutuo offerto ai consumatori” (Modulo 4B) diffuso da Banca d'Italia nel periodo dal 10.09.2009 al 31.10.2016 viene chiarito che “se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale  $i_1$  nel corrispondente tasso di interesse infrannuale  $i_2$  (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale  $i_2 = (1+i_1)^{t_1/t_2} - 1$ ”, formula che esprime l'equazione del principio di equivalenza del regime composto necessaria per il calcolo del tasso periodale equivalente, ciò che vale a confermare il rilievo assunto dal tasso effettivo nella normativa di riferimento e l'esigenza di esplicitare in forma scritta l'impiego di quel regime, o, in alternativa, il tasso annuo effettivo, cd. T.A.E.<sup>119</sup>, che, in capitalizzazione composta, non coincide con il T.A.N. contrattuale; quanto appena esposto al fine di esplicitare il criterio di calcolo dal quale deriva che l'entità del carico feneratizio<sup>120</sup>. Con la recente ordinanza n. 4321 del 18.02.2022, la

---

<sup>119</sup> Secondo la definizione di un insigne accademico, “Il tasso  $j$  dicesi tasso effettivo o reale del prestito” ed è “il tasso al quale il prestatore investe effettivamente il suo capitale (trascorrendo eventuali tasse, imposte, ecc). ... (...) ... per questo,  $j$  chiamasi anche tasso d'investimento o d'impiego” (cfr. C.E. Bonferroni, “Fondamenti di Matematica Attuariale”, 1938, pag. 32). Per calcolare la percentuale del “tasso effettivo o reale” (inteso quale reale indicatore del costo globale dell'operazione), quindi, si ricorre sempre al principio di equità e l'aliquota del tasso reale è sempre maggiore della percentuale del tasso nominale. Più recentemente, si è osservato che “Nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione semplice, la relazione di uguaglianza tra TAN e TAE vale per qualsiasi convertibilità ... (tale proprietà deriva dal fatto che in tale regime finanziario vige una proporzionalità, basata sull'ampiezza dei diversi periodi di riferimento, senza dover tener conto dell'ampiezza dei periodi applicazione) ...; mentre “Nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta, le relazioni ... non sono caratterizzate da una proporzionalità, ma da relazioni di tipo esponenziale” (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, “I tassi d'interesse di computo: complementi e generalizzazioni”, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu)).

<sup>120</sup> Il fatto che, ove sia adottato il regime composto, l'esigenza di applicare la formula di equivalenza intertemporale al fine di convertire il tasso di interesse annuale in quello infrannuale non sia stata esplicitamente ribadita nell'aggiornamento del suddetto “Prototipo” non vale ad escludere il persistente rilievo del suo fondamento giustificativo; non a caso, nel “Resoconto della consultazione” indetta in relazione alle modifiche delle “Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, introdotte al fine di dare attuazione al nuovo Capo 1 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (con cui è stata recepita la Direttiva 2014/17/UE in materia di credito immobiliare ai consumatori) – “Resoconto” diffuso da Banca d'Italia nel Settembre del 2017 – si è sostanzialmente confermata la possibilità di continuare a ricorrere a quella formula di “conversione” (già contenuta nella citata nota 5 del “Prototipo” diffuso a far tempo dal 2009), sia pure in chiave di mera facoltà per gli istituti bancari e gli intermediari finanziari abilitati nei rapporti con la clientela: “... gli intermediari sono liberi di utilizzare il formato dell'allegato 4 B come base per la redazione di Fogli Informativi di prodotti di credito cui si applica la sezione II delle disposizioni”; e in risposta a specifico quesito sul punto formulato nel contesto della “consultazione” indetta dall'Istituto di Via Nazionale, tale “facoltà” è stata ivi espressamente affermata non soltanto in relazione ai fogli informativi dei contratti annoverabili nella categoria del credito immobiliare ai consumatori, ma anche per quelli concernenti prodotti di credito diversi, in virtù dell'ampio richiamo alla (intera) “Sezione II” delle richiamate “Disposizioni sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari e bancari”, vale a dire, in generale, secondo quanto previsto nella “Premessa” della stessa Sezione II, anche con generale riferimento ai “finanziamenti (mutui;

Corte regolatrice - sia pure con riferimento al rapporto di conto corrente, ma enunciando un principio che assume evidentemente rilievo per tutte le tipologie di finanziamento, attenendo ad un requisito essenziale del contratto, vale a dire alla determinatezza ed alla determinabilità della prestazione che ne costituisce oggetto - ha rimarcato che laddove nel contratto venga pattuito *“un tasso annuo effettivo dell’interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell’interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato)”* - ciò che, giova precisare, equivale alla mancata menzione del tasso di interesse periodale (infrannuale) ove non finanziariamente equivalente al T.A.N. (scenario che si presenta tipicamente in capitalizzazione composta) - tale incongruenza *“rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi”*, dal momento

---

*aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito immobiliare ai consumatori ai sensi della sezione VI-bis o operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII...”*. Da quanto appena precisato, per un verso si evince chiaramente la consapevolezza, in capo all’Istituto di vigilanza bancaria, della persistente necessità, ove in qualsivoglia contratto di credito non venga esplicitato il T.A.E. (oltre al T.A.N.), di rendere edotta la clientela, attraverso appositi fogli informativi, di quale sia il tasso periodale infrannuale finanziariamente equivalente, onde consentire all’altro contraente di conoscere il tasso di interesse effettivo applicato al capitale concesso in prestito, in funzione di rappresentazione del reale prezzo del finanziamento (al quale attiene la forma scritta *ad substantiam* imposta dall’art. 1284 comma 3 c.c. e dall’art. 117, commi 1, 4 e 6 T.U.B.); esigenza che, in mancanza del ricorso alla suindicata formula di equivalenza intertemporale, non potrebbe essere realizzata attraverso l’impiego del regime di capitalizzazione composta adottato ai fini dell’elaborazione del piano di ammortamento, per l’appunto in ragione della divergenza tra T.A.N. (tasso annuo nominale) previsto in contratto e T.A.E. (tasso annuo effettivo) che caratterizza intrinsecamente detto regime per effetto delle leggi finanziarie che lo governano. Per altro verso, il fatto che – nonostante che non sia stato ribadito il ricorso alla formula di equivalenza del regime composto nel nuovo Allegato 3 (“Informazioni generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori”) – nel ridetto “Resoconto della consultazione” gli operatori sottoposti a vigilanza siano stati soltanto “facoltizzati” a fornire alla clientela l’informazione circa la suindicata formula di conversione (*id est* quella di equivalenza propria del regime composto), in funzione di chiave di lettura atta a consentire al finanziato di rendersi conto, in qualche modo – pur senza necessità che venga esplicitato in termini percentuali nel testo contrattuale - del criterio di determinazione del Tasso Annuo Effettivo del contratto di credito anche per le tipologie di finanziamenti diverse dal credito immobiliare al consumatore, e ciò anche successivamente al 31.10.2016, costituisce inequivoca conferma della (perdurante) indeterminazione del tasso di interesse contrattuale la cui pattuizione non contempli le suddette indicazioni, scenario, questo, nel quale persiste la conseguente nullità della relativa clausola (ex artt. 1418, 1346 c.c. 1284 comma 1 c.c. e 117 commi 1 e 4 T.U.B.). Analogamente, il fatto che la previsione, già contenuta nell’art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, in base al quale la menzione del tasso nel testo contrattuale deve tenere conto degli *“effetti della capitalizzazione”* (*id est* dell’incremento della prestazione finanziaria, ove si faccia ricorso al regime composto), con la conseguente sanzione di inefficacia della clausola di capitalizzazione nell’ipotesi di inosservanza di detta prescrizione (*“Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”*), non sia stata espressamente ribadita nella nuova Delibera C.I.C.R. del 03.08.2016 (attualmente vigente) non vale ad escludere la persistente esigenza di estrinsecare nel contratto in forma scritta (*ad substantiam*) il tasso effettivo (o il ricorso alla capitalizzazione composta per effetto della quale esso è determinato); e ciò in applicazione del disposto di cui agli artt. 1284 comma 1, 117 commi 1, 3 e 4 T.U.B.. Soltanto con l’adozione del regime di capitalizzazione semplice, in virtù del fattore di attualizzazione presente nella relativa formula, il T.A.E. corrisponde al T.A.N. ed il T.A.N. si configura finanziariamente equivalente al tasso periodale infrannuale (ciò che consente il rispetto del principio di proporzionalità diretta degli interessi rispetto sia al capitale finanziato che alla durata del suo impiego); mentre facendo ricorso al regime di capitalizzazione composta tale equivalenza finanziaria può essere conseguita soltanto applicando (con un intervento correttivo “sartoriale”) alla relativa formula (che non lo prevede affatto) il fattore di attualizzazione.

che *“sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione”*, senza soddisfare, per altro verso, *“quanto esige il citato art. 6”* (della richiamata Delibera C.I.C.R.); evidenziando, in particolare, a tale ultimo proposito, che *“la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione”*; ed è appena il caso di osservare che siffatta divergenza integra nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse, ex artt. 1418 comma 2, 1419 comma 2 e 1346 c.c.. L'incongruenza appena segnalata è stata del resto ribadita dalla Corte regolatrice, ancor più recentemente, con l'ordinanza n. 18664 del 03.07.2023, che, per l'appunto in riferimento all'ipotesi di *“indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato)”*, ha evidenziato che tale anomala previsione *“rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi”* (vale a dire quella, già legittimata dalla Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 ed attualmente consentita dall'art. 120, comma 2, lett. b del T.U.B.) concernente, per l'appunto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori), *“giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art. 6”* della ridetta Delibera, ponendo in evidenza come *“la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione”*; soggiungendo che *“anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”*, ovvero, giova precisare, la stipulazione di una convenzione in forma scritta in tal senso, successiva (ex art. 1283 c.c.) alla scadenza degli interessi primari, occorrendo, per l'appunto, la specifica approvazione per iscritto da parte di entrambi i contraenti, del *“valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione”*, ai sensi dell'art. 6 della ridetta Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, disposizione il cui ultimo inciso, giova precisare, stabilisce che *“Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”*).

Dalle recenti fondamentali pronunce appena citate è dato enucleare i seguenti rilevanti principi: il sistema di calcolo degli interessi che occorre adottare nei contratti di credito è quello rispettoso del principio di proporzionalità recepito dall'art. 821 comma 3 c.c. (che

caratterizza tipicamente il solo regime di capitalizzazione semplice, fondato sulla metrica lineare della loro produzione), l'unico regime in grado di assicurare la corrispondenza tra T.A.N. e T.A.E. e l'equivalenza finanziaria tra il T.A.N. ed il tasso periodale infrannuale; nei contratti deve essere esplicitato il T.A.E. (comprensivo dell' "effetto della capitalizzazione"), o, in alternativa, il regime finanziario nel quale il T.A.N. viene declinato ai fini del computo degli interessi, onde integrare, rispettivamente, la determinatezza e la determinabilità del tasso ed escludere la violazione dell'art. 6 della Delibera C.I.C.R. del 9 Febbraio 2000 e la nullità parziale della relativa clausola che altrimenti ne deriva (ex artt. 1284 comma 3, 1418, 1419 comma 2, 1346 c.c., 117 commi 1 e 4 T.U.B.); la divergenza tra T.A.N. e T.A.E. previsti in contratto, così come l'omessa menzione del T.A.E. (ove diverso dal T.A.E.) e/o del regime finanziario in applicazione del quale è declinato il T.A.N., comportano quindi, rispettivamente, l'indeterminatezza ed l'indeterminabilità del tasso e l'esigenza di verificare, in sede giudiziale, il rispetto dell'art. 821 comma 3 c.c..

Le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8770/2020, depositata il 12.05.2020, in riferimento ai cd. contratti derivati finanziari acquistati dai Comuni, ma con *ratio decidendi* estensibile alle convenzioni del mercato del credito, hanno espressamente affermato l'esigenza, ai fini di "una precisa misurabilità/determinazione dell'oggetto contrattuale", di tenere conto anche dei "cd. costi occulti"; tale dovendosi innegabilmente considerare, in difetto di esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nei rapporti di finanziamento, il cd. differenziale di regime, ovvero la divergenza del costo del finanziamento implicato dall'impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

Sussiste, infine, un ulteriore profilo di indeterminatezza della clausola inerente al tasso di interesse, laddove – come per l'appunto nel caso in esame - il regolamento negoziale non indichi l'epoca di riferimento dell'equilibrio finanziario attraverso il quale viene predisposto l'ammortamento del prestito; lacuna che dipende (intrinsecamente) dal ricorso al regime di capitalizzazione composta impiegato, nel quale l'equilibrio finanziario del piano è assicurato quale che sia la condizione di chiusura (iniziale, finale o intermedia) prescelta; a differenza di ciò che accade ove venga adottato il regime di capitalizzazione semplice, nel quale l'equilibrio finanziario si ottiene soltanto con l'impostazione dell'epoca di riferimento iniziale o finale, trattandosi di regime caratterizzato dalla condizione di equivalenza "relativa", la quale dipende dall'epoca nella quale si verifica l'equivalenza stessa <sup>121</sup>.

---

<sup>121</sup> Evidenzia G. Varoli, nel suo manuale "Matematica Finanziaria", Bologna, 1983, che "in regime di capitalizzazione semplice non vale il principio di indifferenza dell'equilibrio finanziario, cioè il principio di

Pare evidente, in effetti, che, una volta dichiarata la nullità (per indeterminatezza, ex artt. 1418, 1419 comma 2, 1346 c.c.) della clausola relativa al tasso di interesse e constatata la divergenza tra il regime di capitalizzazione adottato (in difetto di espressa pattuizione scritta, in violazione dell'art. 117 commi 1 e 4 T.U.B. e, comunque, in contrasto con il principio di proporzionalità recepito dal nostro ordinamento, in forza dell'art. 821 comma 3 c.c., disposizione da ritenersi imperativa) ed il regime (composto) in concreto impiegato dalla banca ai fini dell'ammortamento del mutuo (pur in difetto di espressa pattuizione), la conversione del piano da quello composto a quello semplice non può essere attuata – per l'appunto in ragione del difetto di indicazione di sorta nel testo contrattuale circa la scelta della condizione di equilibrio finanziario - se non attraverso un intervento integrativo in sede giudiziale, se del caso secondo equità (ex art. 1374 c.c.).

Il meccanismo di eterointegrazione normativa della clausola relativa al tasso di interesse nulla per indeterminatezza (anche per l'omessa menzione dei fondamentali elementi indicativi del costo del finanziamento, costituiti, per l'appunto, dal regime finanziario e dal

---

*equivalenza finanziaria non può essere applicato ad un tempo qualsiasi*" e che "ciò dipende dal fatto che la legge di capitalizzazione semplice è una legge non scindibile".

Nel regime di capitalizzazione composta, invece, "la condizione di scindibilità (delle leggi) della capitalizzazione composta consente di ottenere lo stesso piano di ammortamento qualunque sia la condizione di chiusura imposta (ad esempio: finale oppure iniziale)" (vedasi anche M. Caliri, "Appunti di matematica Finanziaria", 1998, pag. 147).

Sempre in letteratura matematica, si è evidenziato che la proprietà della scindibilità – che, "comportando l'uguaglianza tra le valutazioni retrospettiva e prospettiva di un'operazione finanziaria di mutuo, costituisce il presupposto algebrico per la stesura di un piano di ammortamento", anche "alla francese" - "è logicamente collegata al concetto di equivalenza tra prestazioni finanziarie"; equivalenza che, "se verificata, può essere assoluta (come accade nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta), oppure parametrica (come accade nel caso di adozione di altri regimi finanziari, quali i regimi di capitalizzazione polinomiale (in particolare il regime della capitalizzazione semplice), solo se caratterizzati dall'unicità dell'epoca di equivalenza finanziaria, ad esempio: finale" (ma anche iniziale). Qualora, invece, difetti la proprietà della scindibilità (assoluta o parametrica), "significa che tra le diverse prestazioni non sussiste una relazione di equivalenza ...", situazione, quest'ultima, "che si realizza nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (o comunque polinomiale) in assenza del vincolo dell'unicità dell'epoca di equivalenza" (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, "Sulla scindibilità parametrica delle leggi finanziarie. La dotto disputa tra Filadelfo Insolera e Francesco Paolo Cantelli", pag. 5, pagg. 7-8, pag. 1, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu)). In definitiva, "Il rispetto della condizione di scindibilità (assoluta e parametrica) è logicamente collegato al concetto di equivalenza (assoluta e relativa) tra prestazioni finanziarie" (cfr. A. Annibali, A. Annibali, C. Barracchini, F. Olivieri, "Sulla scindibilità parametrica delle leggi finanziarie. Approfondimenti", pag. 16, in [www.attuariale.eu](http://www.attuariale.eu)). Tale recente approdo della dottrina matematico-finanziaria (fondato, per quanto sin qui chiarito, sull'approfondimento degli studi di insigni accademici risalenti al XX Secolo) consente di smentire l'assunto secondo cui il regime di capitalizzazione semplice risulterebbe poco impiegato nei prestiti correntemente in uso nel mercato del credito in quanto non sarebbe in grado di soddisfare "la proprietà della scindibilità" (per tale affermazione, cfr. F. Cacciafesta, "L'ammortamento francese: leggende dure a morire, cit.", pagg. 9-10); essendo invece siffatta proprietà soddisfatta (nella forma "parametrica"), per l'appunto, sia pure soltanto in presenza dell'unicità dell'epoca di equivalenza (in particolare, soltanto al momento iniziale ed a quello finale).

criterio di calcolo degli interessi), ex artt. 1284 comma 1, 1418, 1346, 1419 comma 2 e 1339 c.c., avviene tramite il ricorso all'art. 1284 comma 3 c.c. quale previsione sostitutiva, in ragione del difetto della necessaria forma scritta (implicato, per l'appunto, dall'omessa menzione del T.A.E. e/o dalla divergenza tra T.A.N. e T.A.E.) ai fini della pattuizione del tasso ultralegale, come ha avuto modo di precisare la stessa Corte regolatrice: *"in ipotesi di mutuo per il quale sia previsto il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante in capitale da restituire al mutuante"* <sup>122</sup>.

In definitiva, atteso che nel contratto deve esplicitarsi il tasso effettivo del mutuo secondo la legge dell'interesse semplice, per la quale detto interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato, qualora siffatta *"esplicitazione"* non sia invece avvenuta - a fronte del ricorso della capitalizzazione composta ed in mancanza di *"clausola specifica"* relativa all'adozione di tale regime finanziario (comunque contrastante con il disposto di cui all'art. 821 comma 3 c.c.), nonchè in difetto di esplicitazione del T.A.E. dell'operazione - *"ciò importa la coesistenza in uno stesso contratto di due differenti tassi, con ... un'assoluta incertezza su quale dei due tassi ... sia effettivamente quello convenuto ed applicabile"* <sup>123</sup>. Peraltro, nel caso di specie l'incontroversa omessa consegna del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo rende ancora più evidente la discrasia tra il piano a rimborso graduale che sarebbe legittimo attendersi, in applicazione del principio di proporzionalità della produzione degli interessi rispetto sia al capitale che alla durata del suo impiego, in aderenza alla disciplina codicistica (ex artt. 821 comma 3 e 1284 c.c.), e quello in concreto adottato dalla banca nella fase esecutiva del rapporto, in difetto di conforme pattuizione in tal senso.

La questione concernente la possibile nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse per omessa menzione del regime finanziario della capitalizzazione composta adottato nei piani di ammortamento *"alla francese"* è stata rimessa alla Corte di Cassazione attraverso l'ordinanza di rinvio pregiudiziale (ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c.) del Tribunale di Salerno del 19.07.2023 <sup>124</sup>. Il Primo Presidente della Corte Suprema di

---

<sup>122</sup> Cfr. Cass. n. 2593/2003; per l'affermazione di tale principio, vedasi anche Cass. n. 17679/2009, Id. n. 2317/2007, n. 4095/2005.

<sup>123</sup> Cfr. Trib. Bari - Sezione Distaccata di Rutigliano, 28.10.208 cit..

<sup>124</sup> Segnatamente, il quesito formulato nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale è il seguente: *Dica la Corte di Cassazione se la mancata indicazione della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e/o del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi passivi all'interno di un contratto di mutuo bancario stipulato nella*

Cassazione, con provvedimento del 06.09.2023, ha assegnato la questione alle Sezioni Unite Civili<sup>125</sup>. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e del richiamo ai principi espressi dalla stessa Corte regolatrice con gli arresti sin qui passati in rassegna, ritiene questo giudicante che, in attesa che si pronuncino in merito le Sezioni Unite, non possa esservi dubbio alcuno sul fatto che all'interrogativo *de quo* debba essere data risposta positiva; con le conseguenze che ne derivano ai fini della decisione della presente controversia. Non si vede, invero, come, in difetto di esplicitazione del regime finanziario adottato per declinare il T.A.N. contrattuale (regime peraltro diverso da quello recepito dall'ordinamento codicistico, rappresentato dalla capitalizzazione semplice), il piano di ammortamento (nel caso di specie, peraltro, non prodotto in giudizio e non allegato al contratto, essendo comunque incontrovertito non essere stato consegnato al mutuatario, ciò che costituiva suo diritto, ai sensi dell'art. 10 della Direttiva 2008/48/CE)<sup>126</sup> e la "strutturazione" dello stesso piano (ricostruibile soltanto attraverso una complessa indagine matematico-finanziaria,

---

*vigenza del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, anche per il caso in cui la modalità di ammortamento c.d. "alla francese" ed il regime di capitalizzazione "composto" siano desumibili dal cliente facendo ricorso al complesso delle condizioni".*

<sup>125</sup> Il provvedimento di assegnazione alle Sezioni Unite è consultabile, tra i vari siti giuridici, sul [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it), 13.09.2023.

<sup>126</sup> Va segnalato che, dopo il recepimento con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori del 23 aprile 2008 n. 48, la Banca d'Italia, con il provvedimento del 09 febbraio 2011 n. 50863 (in G.U. del 16 febbraio 2011 n. 38), ha modificato le disposizioni di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", stabilendo che "In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni precedentemente elencate, il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta: — gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; — il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; — gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto".

La Corte di Giustizia della U.E., con la sentenza 09/11/2016 (emessa nella causa C-42/15) ha rimarcato che l'art. 10, paragrafo 2, lettera i), in combinato con la lettera h) della stessa disposizione, della Direttiva 2008/48 deve "essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, in cui il rimborso/ammortamento del capitale prestato avviene con il versamento di singole rate, non deve necessariamente contenere, al momento della stipulazione, l'esatta determinazione della parte di ogni singola rata che è destinata al rimborso del capitale prestato e della parte che è destinata al pagamento di interessi ordinari e oneri (vale a dire, il piano di rateizzazione/ ammortamento dettagliato non deve necessariamente costituire parte integrante del contratto), ma tali dati possono essere contenuti in un piano di rateizzazione/ammortamento, che il creditore presenta al debitore a sua richiesta, oppure nel senso che l'articolo 10, paragrafo 2, lettera h), garantisce al debitore il diritto supplementare di richiedere un estratto della tabella di ammortamento con riferimento a un giorno precisamente individuato nel corso del periodo di validità del contratto di credito, tuttavia tale diritto non esonera le parti del contratto dall'obbligo di includere già nel contratto stesso la ripartizione delle singole rate programmate (dovute in base al contratto di credito per il periodo della sua durata) tra rimborso del capitale e rimborso di interessi ordinari e spese, e ciò in modo personalizzato per lo specifico contratto di cui trattasi".

sicuramente non appannaggio del contraente “*retail*”), possa costituire “*la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto, e, dunque, conosciute o conoscibili ex ante dal cliente*”, secondo la descrizione di una delle due soluzioni ricostruttive alternative ipotizzate nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale campano, quale sintetizzata nel richiamato provvedimento del Primo Presidente; e ciò in considerazione dell’evidenziato carenza di univocità delle previsioni contrattuali, tenuto conto che, per quanto chiarito, a seconda che si faccia ricorso al regime di capitalizzazione composta o al regime di capitalizzazione semplice, si configurano due diversi piani di ammortamento che, ferma restando l’identità di tutti gli altri parametri contrattuali (T.A.N., capitale prestato, numero e frequenza periodica delle rate), presentano rate di ammontare diverso e quantitativi complessivi di interessi diversi l’uno dall’altro - maggiore con il primo regime, inferiore con il secondo (la cui applicazione sarebbe legittimo attendersi) - di tal che l’adozione del regime esponenziale (di fatto non pattuita nel contesto dell’accordo e comunque contrastante con il disposto di cui agli artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.) non può che rivelarsi per il mutuatario “*pregiudizievole*” (eloquente termine in tale contesto utilizzato nel succitato provvedimento del Primo Presidente in forza del quale la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite).

A fronte di tale situazione, in riferimento all’impianto rimediabile, come ha evidenziato un consistente orientamento della giurisprudenza di merito, la nullità (parziale) della clausola relativa al tasso di interesse “*comporta ... la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva di cui al terzo comma dell’art. 1284 c.c., per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale*”. In altri termini il meccanismo di eterointegrazione normativa della clausola relativa al tasso di interesse nulla per indeterminatezza, ex artt. 1284 comma 1, 1418, 1346, 1419 comma 2 e 1339 c.c., avviene tramite il ricorso all’art. 1284 comma 3 c.c. quale previsione normativa sostitutiva, in ragione del difetto della necessaria forma scritta (implicato, per l’appunto, dall’omessa menzione del T.A.E. e/o dalla divergenza tra T.A.N. e T.A.E.) ai fini della pattuizione del tasso ultralegale <sup>127</sup>.

---

<sup>127</sup> Nell’ambito di tale diverso indirizzo, sul rilievo della presenza di “*un meccanismo di calcolo degli interessi che comporta l’applicazione in concreto di un tasso di interesse superiore a quello apparentemente indicato*” (“*nei contratti di mutuo era stato pattuito un tasso di interesse semestrale, ma i pagamenti delle rate avvenivano una volta al mese; questo comportava che gli interessi erano applicati anche su somme in realtà già rimborsate con conseguente aumento in fatto del tasso di interesse applicato per cinque mesi ogni semestre*”), si è confermata la sentenza di primo grado con la quale, per l’appunto, a fronte della dichiarata nullità della clausola per indeterminatezza, era stato applicato il tasso sostitutivo previsto ex art. 117 comma 7 T.U.B. in funzione di eterointegrazione normativa (cfr. App. Genova, sent. 28.04.2020 n. 410, conf. Id. sent.

In tale contesto, si è correttamente evidenziato, in giurisprudenza: che “se il tasso di interesse è il costo del mutuo, tale costo non è chiaramente delineato nel contratto, perché con un piano di ammortamento alla francese il tasso pattuito e quello effettivamente applicato sono fisiologicamente discostati, ma patologicamente non percepiti dal contraente, poiché nel contratto è allegato solo un piano parzialmente sviluppato non in grado di far cogliere al cliente il maggior onere a cui dovrà sottostare”; che, “con l’ammortamento alla francese il mutuatario corrisponde alla banca gli interessi sugli interessi secondo un fenomeno anatocistico (che, oltre a contrastare con l’art. 1283 c.c., rivela la non determinatezza e indeterminabilità dell’oggetto del contratto, ossia del costo dell’operazione e ... del tasso effettivo, con i conseguenti effetti di cui all’art. 1284 c.c., ossia la debenza ... del solo tasso di interesse legale); per cui, alla fine, il tasso di interessi applicato risulta più alto di quello stipulato”; e che solitamente (ed invero anche nel caso in esame), nell’abituale casistica dei finanziamenti secondo il sistema “francese” “dall’analisi delle complessive condizioni pattuite non è possibile individuare una metodologia di calcolo che sia coerente ed univoca, in particolare, dal contratto di mutuo non risulta concordato per iscritto né il regime finanziario adottato, essendo insufficiente la mera indicazione del piano di ammortamento alla francese, potendo quest’ultimo essere determinato sia in regime di capitalizzazione semplice sia in regime di capitalizzazione composta, né il sistema di calcolo degli interessi, la cui mancanza può condurre all’applicazione di una pluralità di tassi di interessi. L’applicazione delle clausole relative al tasso di interesse richiede, quindi, una scelta applicativa tra più alternative possibili e ciascuna di queste alternative determina l’applicazione di tassi di interessi diversi, come appare evidente se si procedesse alla ricostruzione del piano di ammortamento sia in regime di capitalizzazione composta che in regime di capitalizzazione semplice, dalla quale risulterebbe inequivocabilmente che l’applicazione della capitalizzazione composta determina, ai danni del mutuatario, ... interessi più alti rispetto al tasso pattuito. .... Senza l’esatta identificazione del regime finanziario adottato, che consenta di eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto, viene meno il requisito di determinabilità imposto dall’art.

---

28.04.2020 n. 410, Trib. Savona ord. 08.11.2017, App. Bari sent. 03.11.2020 n. 1890, Trib. Vicenza sent. 03.02.2022 n. 170, App. Torino sent. 16.04.2018 n. 699, Trib. Firenze sent. 17.03.2021 n. 704, Trib. Viterbo sent. 07.06.2021 n. 733, Trib. Lucca, sent. 10.06.2020 n. 476, Trib. Prato sent. 17.06.2020 n. 250, Trib. Cremona sent. 11.03.2019 n. 177, Trib. Palermo sent. 16.05.2014 n. 3453, Id. 30.06.2016, Trib. Lecce sent. 22.03.2022 n. 787, Trib. Roma sent. 01.06.2019 n. 1599, Trib. Udine ord. 04.01.2021, Trib. Nola sent. 09.12.2021 n. 2179, Trib. Roma, 19.05.2022, Trib. Terni ord 08.09.2021, Trib. La Spezia sent. 20.12.2021 n. 739, Trib. Larino 18.07.2022, Trib. Marsala sent. 27.09.2022 n. 714; infine, sia pure *sub specie* di mero *obiter dictum*, Trib. Roma 08.02.2021 n. 2188, in [www.cloudfinance.it](http://www.cloudfinance.it).

1284 c.c. (cfr. Cass. n. 8028/2018)”; e che “... se viene indicato nel contratto di mutuo (o di finanziamento) il tasso, la scadenza, l'importo del finanziamento iniziale e della rata costante, ma il tasso effettivamente applicato è superiore a quello indicato in conseguenza del meccanismo descritto nell'ammortamento a rate costanti (alla francese), si verifica una fattispecie di maggiorazione del tasso d'interesse rispetto a quello nominale pattuito; maggiorazione celata al mutuatario, che solitamente non è in grado di desumere il tasso d'interesse effettivamente applicato dal piano di ammortamento, atteso che non è esperto di matematica finanziaria. In tale modo viene dichiarata nella parte comprensibile del contratto un tasso minore di quello successivamente esplicitato numericamente nel piano di ammortamento”<sup>128</sup>.

Altro orientamento, invece, a fronte del riscontro della nullità per indeterminatezza del tasso, fa ricorso (in taluni casi con espressa e consapevole applicazione del criterio analogico) al tasso sostitutivo previsto ex art. 117 comma 7 T.U.B. (cd. tasso BOT)<sup>129</sup>.

Ciascuno dei due indirizzi giurisprudenziali appena segnalati circa la scelta del tasso sostitutivo pare aver trovato riscontro nella ricostruzione della questione della Corte regolatrice. Con la sentenza 13.05.2021 n. 12889 (Giudice estensore M. Gorgoni), il Supremo Collegio – con riferimento al contratto di leasing – si è espresso nel senso che l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 comma 7 del T.U.B. si attaglia non soltanto “alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi” del tutto la pattuizione inerente al tasso (in quel caso, per l'appunto, il cd. tasso leasing), ma anche a quella nella quale “il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in

---

<sup>128</sup> Cfr., rispettivamente, Cfr. Trib. Milano, sent. 30.10.2010, Trib. Brindisi 21.05.2021 n. 709 cit. (Giudice A.I. Natali) cit., Trib. Campobasso, 18.03.2022, n. 156 (Giudice M. Dentale), in [www.assoctu.it](http://www.assoctu.it), App. Bari, 07.05.2021, n. 866 (Presidente F. Labellarte, Giudice estensore A. Binetti, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

<sup>129</sup> Nell'ambito di tale diverso indirizzo, sul rilievo della presenza di “un meccanismo di calcolo degli interessi che comporta l'applicazione in concreto di un tasso di interesse superiore a quello apparentemente indicato” (“nei contratti di mutuo era stato pattuito un tasso di interesse semestrale, ma i pagamenti delle rate avvenivano una volta al mese; questo comportava che gli interessi erano applicati anche su somme in realtà già rimborsate con conseguente aumento in fatto del tasso di interesse applicato per cinque mesi ogni semestre”), si è confermata la sentenza di primo grado con la quale, per l'appunto, a fronte della dichiarata nullità della clausola per indeterminatezza, era stato applicato il tasso sostitutivo previsto ex art. 117 comma 7 T.U.B. in funzione di eterointegrazione normativa (cfr. App. Genova sent. 28.04.2020 n. 410, conf. Id. 28.04.2020 sent. n. 410, Trib. Savona ord. 08.11.2017, App. Bari, sent. 03.11.2020 n. 1890, Trib. Vicenza sent. 03.02.2022 n. 170, App. Torino, sent. 16.04.2018 n. 699, Trib. Firenze, sent. 17.03.2021 n. 704, Trib. Viterbo, sent. 07.06.2021 n. 733, Trib. Lucca, sent. 10.06.2020 n. 476, Giudice M. Fornaciari, Trib. Prato, sent. 17.06.2020 n. 250, Trib. Cremona, sent. 11.03.2019 n. 177, Trib. Palermo, sent. 16.05.2014 n. 3453, Id. sent. 30.06.2016, Trib. Lecce sent. 22.03.2022 n. 787, Trib. Roma sent. 01.06.2019 n. 1599, Trib. Udine ord. 04.01.2021, Trib. Nola sent. 09.12.2021 n. 2179, Trib. Roma sent. 19.05.2022, Trib. Terni ord. 08.09.2021, Trib. La Spezia sent. 20.12.2021 n. 739 Trib. Larino sent. 18.07.2022, Trib. Marsala sent. 27.09.2022 n. 714; infine, sia pure *sub specie* di mero *obiter dictum*, Trib. Roma 08.02.2021 n. 2188, in [www.cloudfinance.it](http://www.cloudfinance.it).

*funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, si da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato”; vale a dire anche al caso “divergenza tra il tasso contenuto nel contratto rapportato ad un timing di pagamento annuale e quello da applicare alla restituzione infrannuale”, ovvero, in altri termini, all’ipotesi di “difetto della trasformazione ed equiparazione in equivalenza finanziaria dell’operazione che rappresentava il saggio di interessi” in concreto applicato; essendosi precisato, in tale contesto, che, in virtù di siffatta divergenza, le rate vengono determinate “secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l’importo degli interessi e quindi di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali”. Va al riguardo osservato che siffatta soluzione trova giustificazione, nell’iter motivazionale seguito nella pronuncia appena citata, nell’espresso richiamo alla sentenza n. 6364/2011 ed al principio ivi enunciato: “Ai fini dell’applicabilità della disposizione di cui al comma 2 dell’art. 1419 c.c., il quale contempla la sostituzione automatica di clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili ..., non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano ..., altresì, espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica (“sono sostituite di diritto”) va interpretata non nel senso dell’esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quella dell’automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina”. A ben vedere, tuttavia, con riguardo alla tematica in esame nella presente controversia, ciò che è in discussione è non già l’operatività del meccanismo di inserzione automatica di clausole in funzione di eterointegrazione normativa di pattuizioni nulle per contrasto con disposizioni imperative – meccanismo di per sé pacifico – quanto, piuttosto, l’individuazione delle clausole da sostituire, trattandosi di optare, a tal fine, tra l’art. 117 comma 7 T.U.B. e l’art. 1284 comma 3 c.c..*

Con la sentenza n. 11876 del 18.06.2020 la Corte di legittimità, sia pure in relazione a fattispecie attinente ad un rapporto di conto corrente, ma con *ratio decidendi* che esprime un principio applicabile ad ogni tipo di contratto bancario, ha rimarcato che “è nulla per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c. la clausola relativa agli interessi ... in cui la concreta determinazione del tasso ..... dipende dalla mera discrezionalità di una delle parti del contratto e non sia, invece, rimessa ad un elemento esterno al contratto”, precisando che “sul piano rimediale, la nullità per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. della clausola di un rapporto ... che rimette la determinazione del tasso d’interessi ... alla mera discrezionalità della banca,

*posta la sua natura generale, è regolata dalla disciplina di diritto comune; non si applica, invece, la regola dell'art. 117, 7 comma T.u.b., che è riferita testualmente alle sole violazioni dei commi 4 e 6 dello stesso art. 117 T.u.b. e si pone quale rimedio correttivo delle peculiari ipotesi di nullità di protezione previste dal Titolo del T.u.b. dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali.* Del resto, *“come indica chiaramente la formula di apertura”* del comma 7, la peculiare *“disciplina rimediale”* ivi contenuta *“riguarda unicamente le ipotesi in cui la nullità sia stata dichiarata in ragione della violazione delle citate disposizioni”* (ovvero, per l'appunto, dei commi 4 e 6 del medesimo articolo). Analogamente, in riferimento ai contratti di finanziamento, la mancata specificazione del regime finanziario in base al quale il T.A.N. previsto in contratto viene in concreto declinato ai fini del computo degli interessi e che concorre a determinare il tasso (effettivo) di interesse applicato al rapporto si sostanzia in una scelta unilaterale e discrezionale da parte della banca del regime adottato e, conseguentemente, del tasso effettivo dell'operazione (la cui determinazione rimane in tal guisa sottratta ad una reale e concorde manifestazione del consenso di entrambe le parti); dovendone derivare, per coerenza, l'operatività, anche in tal caso, della disciplina di diritto comune mediante sostituzione del tasso legale a quello illegittimamente imposto (ex art. 1418 comma 2, 1419 comma 2, 1346, 1339 e 1284 comma 4 c.c.). E' se è vero che l'omessa menzione del regime (composto) adottato ai fini dell'elaborazione del piano di ammortamento (o del tasso annuo effettivo) è, di per sé, riconducibile alle ipotesi di nullità per mancata indicazione delle *“condizioni”* praticate, di cui al comma 4 del citato art. 117 (ciò che parrebbe comportare, *prima facie*, l'applicazione del tasso sostitutivo ai sensi del comma 7 della stessa disposizione), è del pari innegabile che siffatta lacuna contenutistica del testo contrattuale determina anche (ed inevitabilmente) la (ben più grave) consequenziale nullità per indeterminatezza del tasso di interesse (pur pattuito in forma scritta in contratto, in virtù della menzione del T.A.N., per quanto in misura difforme dal tasso “reale”).

Del resto, non può trascurarsi di considerare che, a norma dell'art. 127, comma 4 (nella versione in vigore dal 19.09.2010 al 17.12.2010), o comma 2 (nella versione vigente dal 18.12.2010 ad oggi) del T.U.B., le nullità previste nel titolo VI dello stesso T.U.B. (dedicato alla “trasparenza delle condizioni contrattuali”) – e quindi anche quella di cui all'art. 117 comma 1 e 4 – si configurano come nullità cd. “di protezione”, in quanto, pur essendo rilevabili *“d'ufficio dal giudice”*, *“operano soltanto a vantaggio del cliente”*. Ne deriva che il *“rimedio correttivo”* dell'anzidetto comma 7 dell'art. 117 (avente la funzione di temperamento della disciplina comune posta dal Codice Civile, segnatamente dell'art. 1284 comma 3 in

riferimento alla pattuizione del tasso di interessi) non dovrebbe operare se non nelle ipotesi tassative ivi previste, difettando il presupposto stesso di una sua (ipotetica) applicazione analogica in casi non espressamente contemplati; e ciò, per l'appunto, in considerazione dell'operatività dell'ordinaria disciplina codicistica per le nullità di tipo diverso. E, non a caso, in tale contesto (ed in perfetta aderenza a tale ultima conclusione), la citata sentenza n. 11876/2020 della Corte di Cassazione precisa eloquentemente che *“la causa di nullità prevista a norma dell'art. 1346 cod. civ. – in punto di determinatezza dell'oggetto e del contenuto del contratto – è, invece, di ordine generale; la stessa dunque richiama, per la definizione dei suoi aspetti disciplinari ed effettuali rispetto alla relativa dichiarazione, le semplici regole di diritto comune”* (e quindi, ai fini che in questa sede rilevano, il meccanismo di eterointegrazione normativa ex art. 1284 comma 4 c.c.).

L'orientamento che adotta, nelle ipotesi di nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse, quale tasso sostitutivo il saggio legale (ex art. 1284 comma 3 c.c.) potrebbe quindi, almeno apparentemente, risultare più convincente, in virtù delle argomentazioni espresse dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11876/2020 appena richiamata, oltre che alla stregua del criterio interpretativo letterale: l'art. 117 comma 7 T.U.B., per il suo stesso tenore testuale, si applica infatti *“in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate al comma 6”* del medesimo articolo; vale a dire, rispettivamente, qualora non risultino affatto contemplati in forma scritta *“il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione praticati”*, o il tasso e le condizioni *de quibus* siano stabiliti mediante mero *“rinvio agli usi”*; diversamente, nello scenario in esame, la nullità della clausola relativa al tasso di interesse non deriva dalla sua omessa stipulazione in forma scritta (e tanto meno dal richiamo agli usi ai fini della specificazione del tasso)<sup>130</sup>, bensì dall'indeterminatezza della relativa previsione pattizia (comunque trasfusa in forma scritta, anche attraverso l'indicazione espressa del T.A.N. ed in virtù del piano di ammortamento osservato dalla banca, che, sebbene non allegato al contratto, ha trovato riscontro nei pagamenti effettuati e, quindi, nella fase esecutiva del rapporto) e ciò in ragione dell'evidenziata divergenza tra T.A.N. contrattuale e T.A.E. (desumibile, per l'appunto, dallo

---

<sup>130</sup> Pare orientata in tal senso anche la *ratio decidendi* della già citata sentenza del Tribunale di Milano 30.10.2013 (Giudice E. Riva Crugnola, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), pronuncia con la quale si è applicato, quale tasso sostitutivo, il saggio legale, ai sensi dell'art. 1284 c.c., in relazione ad una fattispecie in cui non risultava determinata la misura del tasso di interesse (regolata in forma scritta nel contratto, ma con clausole integranti una pattuizione contraddittoria), essendosi ritenuta, per converso, l'operatività dell'art. 117, comma 7 T.U.B. limitata alle ipotesi di mancanza nel contratto di qualsiasi indicazione circa il tasso di interesse.

sviluppo del piano di ammortamento); divergenza (necessariamente) implicata, giova ribadire, dall'applicazione del regime della capitalizzazione composta.

A fronte dell'alternativa sin qui delineata circa l'impianto rimediabile da adottare, al fine di integrare il contratto emendando la nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse, ritiene questo Giudice che, a ben vedere, una specifica disposizione normativa fornisce il criterio selettivo rispetto alle due soluzioni sopra delineate, vale a dire quella che prevede il criterio della tutela più favorevole per il cliente e che, del resto, costituisce, il fondamento del principio espresso dalla stessa Corte di legittimità con la sentenza n. 23611/2019, laddove si è, per l'appunto, sottolineata *“l'esigenza di verificare che il rimedio negoziale della nullità (con il bagaglio disciplinare assegnatole in via generale e comune dalla normativa di legge) risulti effettivamente coerente con la finalità di interesse pubblico che la norma imperativa, che venga presa in apposita considerazione, intende effettivamente perseguire”*. La regola in questione, cui occorre avere riguardo, è trasfusa nell'art. 127 comma 2 del T.U.B., ai sensi del quale *“le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”*; disposizione in virtù della quale l'interesse pubblico sotteso alla disciplina imperativa in materia coincide, per espressa *voluntas legis*, con l'interesse del cliente. Ne deriva che le nullità previste dalla legge speciale ed il relativo apparato rimediabile (di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'art. 117 del T.U.B.) vengono in rilievo, a far tempo dal 19.09.2010, soltanto qualora da tale disciplina possa derivare una tutela più vantaggiosa per quest'ultimo; configurandosi lo stesso citato art. 127 comma 2 come norma di carattere processuale (come reso evidente dal riferimento al “rilievo” della nullità in sede giudiziale, che non può che operare nel precipuo ambito del processo), con conseguente applicazione del principio *tempus regit actum*; dovendo, in caso contrario (vale a dire ove la disciplina speciale non risulti la più favorevole per il cliente), essere rilevata e comminata la nullità di diritto comune e, di conseguenza, trovare applicazione il meccanismo rimediabile di ordine generale (*id est*, la sostituzione con il tasso legale) predisposto dal sistema codicistico (ex artt. 1418 comma 1, 1419 comma 2, 1339 e 1284 comma 3 c.c.).

Per altro verso, a fronte della rimarcata omessa specificazione nel testo dell'accordo contrattuale (e nella documentazione ad essa allegata) del regime finanziario adottato, alla sostituzione dell'interesse al saggio legale non può che procedersi secondo il regime della capitalizzazione semplice, l'unico regime conforme al dettato dell'art. 821 comma 3 c.c., per

quanto in precedenza chiarito <sup>131</sup>; disposizione che, come già rimarcato, lo presuppone come modello legale tipico di calcolo degli interessi e che, in combinazione con l'art. 1283 c.c. e con l'art. 1284, comma 1, primo inciso c.c., integra la disciplina imperativa in materia. Deve ritenersi pertanto di natura imperativa (in quanto tale cogente ed inderogabile, essendo dettata a tutela di interesse pubblicistico) anche la previsione di cui al precitato art. 821 comma 3 c.c., a norma del quale la produzione degli interessi avviene secondo un criterio lineare; criterio in forza del quale il totale delle somme dovute a titolo di interessi è costituito dalla differenza, alla fine del rapporto, tra l'importo rimborsato e quello prestato. Si tratta, pertanto, così come quella dell'art. 1283 c.c., di disposizione imperativa e che a quest'ultima si salda nella sua portata precettiva: in tanto l'anatocismo (ovvero la produzione di interessi su interessi scaduti) risulta vietato (salvo che ricorrano le specifiche condizioni previste dall'art. 1283 c.c.), in quanto la produzione di "interessi su interessi" risponde ad una dinamica esponenziale del prezzo del finanziamento (quale è quella tipicamente implicata dal regime della capitalizzazione composta), in luogo di quella lineare - prefigurata dal Legislatore - propria della capitalizzazione semplice predicata dall'art. 821 comma 3 c.c. (a mente del quale, giova ribadire, gli interessi "*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto*"); disposizione, quest'ultima, da raccordare, nella sua portata precettiva, con l'art. 1284 comma 1, primo inciso c.c., che, nel riportare il saggio di interesse all'anno, indipendentemente dalle singole più brevi scadenze alle quali gli interessi devono essere pagati, sottende evidentemente l'adesione al regime dell'interesse semplice, espressione del prezzo (effettivo) del finanziamento, in quanto fondata, per l'appunto, sulla diretta proporzionalità degli interessi medesimi rispetto sia al capitale finanziato che al tempo di impiego dello stesso; proporzionalità che, del resto, non è sconosciuta neanche nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, essendo alla base della disciplina della riduzione dei costi complessivi del credito nei contratti di credito al consumatore in caso di esercizio da parte di quest'ultimo del diritto potestativo di estinzione anticipata, quale interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor <sup>132</sup>.

---

<sup>131</sup> Cfr. Trib. Lucca 10.06.2020 n. 476, Trib. Napoli 16.06.2020 n. 4102, Trib. Massa, 05.08.2020 n. 384.

<sup>132</sup> La Direttiva 87/102/CEE del 22 dicembre 1986 prevedeva, all'art. 8: "*Il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata gli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito*". In seguito, la Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, abrogò la Direttiva 87/102/CEE, prevedendo, all'art. 19, la definizione di tasso annuo effettivo globale con la relativa formula matematica in Allegato I, rinnovando, all'art.16, il diritto al rimborso anticipato: "*Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*". Con la successiva Direttiva 2014/17/CE del 4 febbraio 2014

furono introdotte modifiche alla Direttiva 2008/48/CE, nell'ambito di un quadro comune per taluni profili di disciplina delle disposizioni degli Stati membri sui contratti concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali, confermando, all'art. 25, il diritto all'estinzione anticipata (*"Gli Stati membri assicurano che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito al consumatore, che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*) e ponendo, all'art. 41, un vincolo di tutela forte in chiave di protezione dei consumatori: *"Gli Stati membri assicurano che le disposizioni adottate per il recepimento della presente direttiva non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori dalla presente direttiva attraverso particolari formulazioni dei contratti, in particolare includendo contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione di tali disposizioni"*. Con la sentenza Lexitor del 11 settembre 2019 (caso 383/18), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in riferimento all'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, statui che esso *"va interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*, fornendo, al punto 24, l'interpretazione del criterio di calcolo degli interessi in caso di estinzione anticipata: *"la menzione della «restante durata del contratto», che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto"*, recependo chiaramente tale ultima soluzione interpretativa. A fronte di tale pronuncia della Corte di Strasburgo, intervenne il D.L. n. 73 del 25.05.2021 che, nel modificare il comma 1 dell'art. 125-sexies del TUB specificò il significato del principio di proporzionalità degli interessi: *"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Dalla normativa e dalla giurisprudenza europee e dalla disciplina nazionale attuativa emerge pertanto che, in caso di estinzione anticipata, la riduzione dei costi *"recurring"* (ovvero dipendenti dalla durata dell'operazione, tra i quali sono inclusi gli interessi), si ottiene calcolandone la totalità e riducendone poi l'importo in misura proporzionale alla durata residua del contratto. Per i costi *"recurring"*, quindi, l'art.125-sexies del T.U.B., (ai sensi del quale *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*), va interpretato nel senso che la riduzione deve essere calcolata secondo la regola Lexitor, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 555/2021: *"il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto"*. E l'applicazione della "regola Lexitor" pare possa essere estesa oltre l'ambito del recesso anticipato del mutuatario, vale a dire anche in riferimento al criterio di computo degli interessi in rapporto all'evoluzione della fase esecutiva del contratto fino alla sua naturale conclusione, alla luce di un criterio interpretativo teleologico, fondato sulla *ratio* della disciplina di matrice eurounitaria, rappresentata dall'esigenza di apprestare *"una tutela elevata del consumatore"*, essendosi prescritto espressamente, come sopra evidenziato, che le disposizioni nazionali destinate a dare attuazione alla stessa *"non possano essere eluse in un modo che possa determinare la perdita della protezione concessa ai consumatori ... attraverso particolari formulazioni dei contratti"*. Peraltro, con specifico riguardo all'ordinamento nazionale italiano, la stessa "regola Lexitor" costituisce, a ben vedere, espressione di quel principio di proporzionalità (rispetto sia al capitale finanziato che alla durata del suo impiego) che rappresenta il modello legale tipico di produzione degli interessi (ex artt. 821 comma 3 e 1284 comma 1 c.c.), modello di portata generale e non limitato alla sfera dei cd. contratti dei consumatori. Come già precisato in precedenza, in effetti, la stessa Corte di Strasburgo ha eloquentemente rimarcato che *"In assenza di disciplina dell'Unione, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti in presenza dei quali gli interessi devono essere corrisposti, segnatamente per quanto riguarda l'aliquota degli interessi medesimi e le loro modalità di calcolo (interessi semplici o interessi composti)"* (cfr. sentenza del 19/07/2012 nel caso C-591/10), avendo la Corte di Cassazione costantemente ribadito che il principio di proporzionalità, di portata generale, è quello recepito dal nostro ordinamento civilistico (vedasi pagg. 41-45 della presente sentenza e note ivi riportate).

### L'esito del giudizio

In conclusione, previa applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. in riferimento ai trimestri nei quali il C.T.U. ha constatato il superamento della soglia usuraria, il saldo del conto corrente va rideterminato in € 2.736,24 a credito del correntista alla data del 31.03.2015.

Con riferimento al mutuo ipotecario, in accoglimento della domanda (da considerarsi subordinata) del Savarese, previo accertamento della nullità della clausola relativa al tasso di interesse, per indeterminatezza ex art. 1418, 1419 comma 2, 1346 e 1284 c.c., deve dichiararsi che il contratto di mutuo ipotecario *inter partes* deve intendersi rielaborato in regime di capitalizzazione semplice e con applicazione, quale tasso sostitutivo, del saggio legale *pro tempore* vigente (soluzione più favorevole per il mutuatario, alla luce della verifica contabile sul punto compiuta dal C.T.U. con l'elaborato integrativo depositato il 03.12.2021 ed al quale, come in precedenza chiarito, occorre quindi aversi prevalente riguardo, in forza dell'art. 127 comma 2 T.U.B., costituendo la nullità ex artt. 117 commi 1 e 4 del T.U.B. nullità "di protezione"), fermi restando gli altri parametri di calcolo fissati in contratto; piano di ammortamento rideterminato in sede giudiziale in conformità alla ricostruzione di cui alla tabella 7 contenuta a pag. 15 della relazione integrativa del C.T.U. depositata il 03.12.2021; piano formato da n. 30 rate semestrali (ammontanti ad un totale di € 126.107,23), di importo pari ad e 4.203,57 ciascuna, rate aventi scadenza il giorno 26 dei mesi di novembre e di maggio (la prima delle quali scaduta il 26.11.2003), con un totale di interessi pari ad € 16.107,23 ed un residuo dovuto dal mutuatario corrispondente ad € 1.513,23, essendo stati già effettuati pagamenti per complessivi € 124.594,00.

L'accertamento del C.T.U., compiuto nel rispetto del contraddittorio tra le parti con rigore analitico, nonché sorretto da puntuale criterio scientifico e da argomentazioni congrue ed esenti da vizi di ordine logico (anche in riferimento alle risposte fornite alle osservazioni delle parti), può essere quindi posto a fondamento della presente decisione; non essendovi ragione di sorta per disporre la rinnovazione della stessa C.T.U., secondo quanto richiesto dalla convenuta con le conclusioni precisate.

Il regime delle spese di lite viene definito in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., come da dispositivo che segue, in applicazione dei criteri e dei parametri di liquidazione previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55, con distrazione in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi ntistatario, ex art. 93 c.p.c.. In conformità al medesimo principio, il pagamento dei compensi provvisoriamente liquidati in favore del C.T.U. dott. Giuseppe

Innocenti con decreti depositati in data 03.10.2018 e 07.12.2021, viene posto definitivamente a carico della banca convenuta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o dichiarata assorbita:

- Dichiara l'usurarietà degli interessi applicati in relazione al conto corrente bancario n. n. 3476110 (già n. 3476110), fino al 31.12.2015, fatta eccezione per il periodo intercorso dal periodo intercorso dal 07.09.2005 al 12.11.2009 (come da Tabella 3 a pag. 10 dell'elaborato integrativo del C.T.U. depositato il 03.12.2021) e, previa applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c., dichiara che il saldo di detto conto corrente alla data del 31.03.2015 ammontava ad € 2.736,24 a credito del correntista Savarese Carlo.

- Dichiara la nullità della clausola relativa al tasso di interesse in relazione al mutuo ipotecario (n. 2641/045/3006570) stipulato dalle parti il 26.05.2023, per indeterminatezza ex artt. 1418, 1419 comma 2, 1339 e 1284 comma 3 c.c. e che, pertanto, il piano di ammortamento di detto mutuo corrisponde a quello ricostruito dal C.T.U. con la Tabella 7 contenuta a pag. 15 della relazione integrativa dal medesimo depositata il 03.12.2021; piano formato da n. 30 rate semestrali (ammontanti ad un totale di € 126.107,23), di importo pari ad € 4.203,57 ciascuna, aventi scadenza il giorno 26 dei mesi di novembre e di maggio (la prima delle quali scaduta il 26.11.2003), con un totale di interessi pari ad € 16.107,23 ed un residuo dovuto dal mutuatario corrispondente ad € 1.513,23, essendo stati già effettuati dal mutuatario pagamenti per complessivi € 124.594,00.

- Condanna Banco BPM s.p.a. (già Banco Popolare Società Cooperativa) al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 15.406,00, di cui € 406,00 per esborsi ed anticipazioni ed € 15.000,00 per compenso professionale ex D.M. 10.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A e C.P.A., se dovuti come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessandro Pontremoli, difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..

- Pone definitivamente a carico di Banco BPM s.p.a. il pagamento dei compensi provvisoriamente liquidati in favore del C.T.U. dott. Giuseppe Innocenti con decreti depositati in data 03.10.2018 e in data 07.12.2021, agli atti.

Così deciso in Massa, il 20.09.2023.

**IL GIUDICE**  
**dott. Domenico Provenzano**